



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 65/12

di iniziativa del Consigliere P. RASO recante:

"Modifica all'articolo 5 della Legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40"

relatore: M. COMITO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	04/05/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	04/05/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 65/XII pag. 3
"Modifica all'articolo 5 della Legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40".

Normativa citata

Legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 pag. 17
"Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8."

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 53 pag. 31
"Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018."

Documentazione citata

Circolare del 26/06/1998 n. 168 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici pag. 35
Serv. VI
"Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460. - Disposizioni riguardanti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - (O.N.L.U.S.). (Pubbl. in G.U. n. 159 del 10/7/98, S.O. n. 118)"

Normativa regionale

Regolamento Regionale n. 22 del 25 novembre 2019 pag. 63
"PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ"

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 pag. 83
"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)."

Legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40

Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(BURC n. 24 del 16 dicembre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 18 dicembre 2008)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 12 giugno 2009, n. 19; 23 dicembre 2011, n. 47; 30 maggio 2012, n. 15; 3 agosto 2018, n. 31)

TITOLO I **(Disposizioni di carattere finanziario)**

Art. 1

(Sistemi di Incentivazione per lo Sviluppo del Sistema Produttivo Regionale)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione Calabria istituisce regimi di aiuto e strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE in quanto emanati in conformità al vigente Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 214/3 del 9 agosto 2008).
2. I regimi di cui al comma 1 riguardano le seguenti categorie di aiuti:
 - Aiuti a finalità regionale*
 - Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione.
 - Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione.
 - Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI*
 - Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI.
 - Aiuti all'imprenditoria femminile*
 - Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile.
 - Aiuti per la tutela ambientale*
 - Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie.
 - Aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie.
 - Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore.
 - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico.
 - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento.
 - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
 - Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale.
 - Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali.

- *Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere*
- Aiuti alle PMI per servizi di consulenza.
- Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere.
- *Aiuti sotto forma di capitale di rischio*
- Aiuti sotto forma di capitale di rischio.
- *Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*
- Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.
- Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica.
- Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale.
- Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca.
- Aiuti a nuove imprese innovative.
- Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione.
- Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.
- *Aiuti alla formazione*
- Aiuti alla formazione.
- *Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili*
- Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali.
- Aiuti all'occupazione ai lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali.
- Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili.
- Aiuti per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

I regimi sono definiti in conformità con la Carta degli Aiuti a Finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007, con gli Orientamenti degli Aiuti a finalità regionale di cui alla GUCE C 54 del 4 marzo 2006 e con il Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 214/3 del 9 agosto 2008).

3. Nell'ambito dei sistemi di incentivazione alle imprese potrà essere prevista la concessione di aiuti di importanza minore, ovvero "*de minimis*", nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*" pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. In tale ambito sono attuati anche gli interventi disciplinati dalla [legge 25 luglio 1952, n. 949](#), con la concessione di un contributo in conto capitale, fino ad un massimo del 30% degli investimenti ammissibili, ed in conto interessi per un importo pari al tasso di riferimento, previa predisposizione da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, di un apposito regolamento.
4. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce i regimi di aiuto e gli strumenti di incentivazione approvando specifiche Direttive di Attuazione redatte sulla base dei limiti previsti dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale" vigente per il periodo di programmazione 2007-2013, dei Regolamenti comunitari di cui ai commi 2 e 3, della normativa comunitaria, delle leggi regionali, del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123](#), e dell'articolo 19 della [legge 24 novembre 2000, n. 340](#).
5. Le Direttive di Attuazione definiscono per ciascun strumento di incentivazione i seguenti elementi:
 - oggetto e finalità degli aiuti;

- soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità;
 - settori di attività ammissibili;
 - tipologie di aiuti ammissibili;
 - spese ammissibili;
 - forma e intensità di aiuto;
 - criteri di valutazione delle domande di agevolazione;
 - procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazione;
 - procedure per l'erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni.
6. Le Direttive di Attuazione sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per materia che esprime il proprio parere vincolante entro sessanta giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevole.
7. Per il finanziamento degli aiuti di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse provenienti da:
- Risorse rinvenienti dalla certificazione di progetti coerenti al POR Calabria 2000-2006 ai sensi del paragrafo 6.3.6 del QCS Obiettivo I 2000-2006 in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo e dal Complemento di Programmazione approvati dalla Commissione Europea;
 - Bilancio regionale, in conformità con gli indirizzi di spesa;
 - POR Calabria FESR 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo stesso approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6322 del 07/12/2007;
 - PAR Calabria FAS 2007/2013 in conformità alla Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007;
 - POR Calabria FSE 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo stesso approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6711 del 17/12/2007.
8. Potranno, inoltre, essere utilizzate le risorse individuate in specifici Accordi di Programma Quadro stipulati con lo Stato nonché, attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma o procedure di programmazione negoziata, le risorse nella disponibilità di altri soggetti pubblici.
9. Per la gestione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo possono essere utilizzati anche Istituti di credito o intermediari finanziari da selezionare con procedura di evidenza pubblica, presso i quali vengono istituiti specifici Fondi.

Art. 2

(Fondo di Rotazione per la Ricapitalizzazione e la Ristrutturazione Finanziaria delle Piccole e Medie Imprese)

1. È istituito, in conformità con gli obiettivi e le linee di intervento del POR Calabria FESR 2007-2013, il Fondo di Rotazione per la Ricapitalizzazione e la Ristrutturazione Finanziaria delle Piccole e Medie Imprese (PMI) per sostenere operazioni di nuovi investimenti, ammodernamenti e sviluppo delle strutture aziendali dei settori commerciali, industriali, di servizio ed artigianali.
2. Il Fondo di Rotazione, di cui al precedente comma 1, è istituito in conformità al Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti

compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 21413 del 9 agosto 2008.

3. Il Fondo di Rotazione, di cui al precedente comma 1, è costituito dalle seguenti risorse:
 - Risorse liberate dalla certificazione di progetti coerenti delle Misure 4.1 e 4.2 del POR Calabria 2000-2006 ai sensi del paragrafo 6.3.6 del QCS obiettivo 1 2000-2006 e in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo e dal Complemento di Programmazione approvati dalla Commissione Europea.
 - Risorse delle Linea di Intervento 7.1.3.2 "Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa" dell'Asse VII – Sistemi Produttivi del POR Calabria FESR 2007-2013.
 - Risorse del PAR Calabria FAS 2007/2013 in conformità alla Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007.
4. Il Fondo di Rotazione, di cui al precedente comma 1, è gestito da un Soggetto Gestore (una banca o un intermediario finanziario) selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica.
5. Al fine di potenziare ed agevolare il sistema di accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese ed incoraggiare le banche a sviluppare la loro capacità di credito, la Giunta regionale é autorizzata a prevedere nell'ambito di un contratto quadro di prestito con la Banca Europea degli Investimenti una linea di finanziamento, per un importo pari a € 50.000.000,00, da erogarsi al Soggetto Gestore di cui al precedente comma 4 per l'alimentazione del Fondo di Rotazione di cui al precedente comma 1 .
6. Il Consiglio regionale, entro la data del 31 dicembre 2008, approva un provvedimento legislativo per disciplinare compiutamente:
 - a) i sistemi di incentivazione a favore del sistema produttivo regionale;
 - b) l'istituzione di un fondo di rotazione per la ricapitalizzazione e la ristrutturazione finanziaria delle piccole e medie imprese.

Art. 3

(Autorizzazione all'indebitamento)

1. *[Al fine di potenziare il programma di investimenti di cui all'Accordo di programma fra la Regione e i Comuni indicati nell'articolo 20 della [legge regionale 17 agosto 2005, n. 13](#), finalizzato allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche e la riqualificazione ambientale, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre con la Banca Europea per gli investimenti un mutuo a tasso fisso quantificato nella misura massima di € 64.520.396,00 della durata massima di anni venti, anche in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza.]¹*
2. *[Alla copertura degli oneri relativi si provvede interamente con le risorse derivanti dal valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotona e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2007 e successive ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche e integrazioni, allocate all'UPB 3.2.01.05 (capitolo 32010504) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.]²*

¹ **Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 30 maggio 2012, n. 15.**

² **Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 30 maggio 2012, n. 15.**

3. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) dopo la parola "regionali" sono aggiunte le parole "derivanti dal ricorso all'indebitamento attuato ai sensi degli articoli 26 e 27 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#)".

Art. 4

(Società partecipate)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della [legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22](#) è abrogato.
2. Al fine di concorrere al ripianamento delle perdite relative agli anni 2005 e 2006 della Società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (S0.G.A.S) S.p.A. accertate in sede di approvazione dei relativi bilanci, nelle assemblee del 30 giugno 2005 e del 30 giugno 2006, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (6,7478 per cento), di euro 1.824.964,00, di cui euro 696.450,00 per l'anno 2004 ed euro 1.128.514,00 per l'anno 2005, con allocazione all'UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per il versamento della quota a carico della Regione subordinatamente al parere di compatibilità da parte della Commissione Europea.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare il diritto di opzione ed a sottoscrivere, in proporzione alle azioni possedute (14,11 per cento), l'aumento di capitale sociale della Società Aeroporto Sant'Anna S.p.A, - deliberato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 7 aprile 2008 - per complessivi euro 182.903,00. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse allocate all'UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare tutti gli atti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.
5. È autorizzata la sottoscrizione della rimanente quota di aumento del capitale sociale della SoRiCal S.p.A. - deliberato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 27 settembre 2005 - necessaria ad adeguare la partecipazione della Regione in misura proporzionale alla quota posseduta (53,5 per cento), per un importo di euro 3.500.000,00, con allocazione all'UPB 3.2.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
6. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 32050124, allocato nella stessa UPB 3.2.05.01. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare tutti gli atti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal precedente comma 5.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie diverse)

1. La somma di euro 200.000,00 - destinata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della [legge regionale 21 agosto 2006, n. 7](#) all'avvio ed al funzionamento della scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche promossa dall'Università della Calabria - non utilizzata nel corso dello stesso esercizio finanziario - è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 4.2.02.03 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasmessa

una relazione al Presidente della Giunta regionale sulle attività avviate il quale, a sua volta, ne dà informazione alla competente Commissione consiliare.

2. La somma di euro 150.000,00 - destinata ai sensi della [legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1](#) all'Istituto Zoo profilattico sperimentale per la Calabria e la Campania - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2007 - è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 6.1.04.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
3. All'articolo 4, comma 6, della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) le parole "per i lavori di consolidamento del complesso monumentale S. Giovanni e via Carlo V" sono sostituite dalle parole "per il restauro della Chiesa di San Giovanni Battista".
4. A valere sulle risorse allocate all'UPB 2.2.04.03 (capitolo 5122206) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008, l'importo di euro 400.000,00 è destinato all'attuazione dell'articolo 17, comma 2, della [legge regionale 21 agosto 2006, n. 7](#).
5. Per la copertura finanziaria delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte nei confronti dei soggetti attuatori dei lavori di risanamento della media fascia costiera jonica catanzarese - lotto A - Progetto FIO - n. 97, è autorizzata la spesa di euro 565.620,11 con allocazione all'UPB 3.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008. Alla relativa copertura si provvede con le risorse allocate all'UPB 3.2.03.03 (capitolo 2134205) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
6. Al fine di garantire la totale copertura finanziaria del costo inerente all'anno 2008 del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici effettivamente trasferito alle Asp ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#), la somma da porre a carico del fondo sanitario regionale (UPB 6.1.01.01 - capitolo 4211103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 è incrementata di euro 618.121,46.
7. Ai fini dell'attuazione delle attività previste nel protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 827 dell'11 novembre 2008, inerente alla realizzazione di una discarica nel Comune di San Giovanni in Fiore, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Comune un contributo pari ad euro 368.000,00, con allocazione all'UPB 3.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
8. L'importo di euro 370.000,00 stanziato con la tabella C allegata alla [legge regionale 13 giugno 2008, n. 16](#) per il finanziamento dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria è destinato esclusivamente al pagamento delle competenze del personale.
9. All'articolo 5 della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) è aggiunto il seguente comma:
"12. L'indicatore di situazione economica equivalente di cui al comma 3 è aggiornato in modo dinamico dal Dipartimento Politiche Sociali sulla base dell'aggiornamento annuale ISTAT della soglia di povertà."
10. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lamezia Terme un contributo straordinario di euro 100.000,00 per la celebrazione del quarantennale della nascita del Comune medesimo. Le relative risorse sono allocate all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
11. Ai fini del completamento dei teatri di Crotone e Vibo Valentia, la Giunta regionale è impegnata ad utilizzare le risorse rinvenienti dal Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007-2013 allocate all'UPB 5.6.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e pluriennale 2008-2011.
12. Al fine di favorire l'inserimento di nuove istituzioni educative che abbiano già presentato domanda così come previsto dal bando del Ministero dell'Istruzione sulle "Sezioni Primavera", per quanto stabilito dall'art. 2 dell'accordo stipulato dalla Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro

100.000,00 a valere sulle risorse di cui alla [legge regionale 19 aprile 1985, n. 16](#) allocate all'UPB 5.2.01.02 della spesa, capitolo 3132101, che è incrementato dello stesso importo.

13. **[**Al fine di garantire il completamento della struttura denominata "La Città del Sole", sita a Cosenza e gestita dall'Associazione "Comunità Regina Pacis - Onlus", centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche e per l'accoglienza di soggetti svantaggiati e appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario entro il limite massimo di 3.940.986,47 euro, a valere sulle risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2008. Il contributo, da erogare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, è determinato dal dipartimento competente previa acquisizione e verifica della documentazione concernente l'intervento, tenendo anche conto dei contributi già distribuiti dalla Regione per lo stesso fine**].**³
14. All'articolo unico della [legge regionale 14 aprile 2004, n. 13](#) il periodo "e quelli non in regola con il patto di stabilità ai sensi e per gli effetti della [legge n. 311/2004](#)" è sostituito dal periodo, "quelli non in regola con il patto di stabilità ai sensi e per gli effetti della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), nonché quelli privi della capacità di indebitamento ai sensi dell'articolo 204, comma 1, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#)".
15. L'attuazione della disposizione di cui al precedente comma è subordinata ad una verifica di compatibilità finanziaria da parte del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" e del Dipartimento "Lavori Pubblici".
16. In fase di rimodulazione dei fondi FAS la Giunta regionale è impegnata a trovare congrua copertura al finanziamento degli interventi che derivano dall'espletamento del Bando pubblico "Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei centri Storici della Calabria - delibere CIPE 35/05 e 3/06" - pubblicato sul BURC n. 22, parte III, del 30 maggio 2008.
17. Gli interventi di cui al precedente comma trovano altresì congrua copertura con i Fondi del POR Calabria FERS 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione CE 2007-6322 del 7 dicembre 2007.
18. Una quota parte dei fondi per l'edilizia sovvenzionata già attribuiti alla Regione Calabria ai sensi del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) ed allocati all'UPB 3.2.02.01, è destinata per un importo di euro 15.000.000,00 al Fondo regionale per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito ai sensi dell'articolo 11 della [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) e successive modifiche ed integrazioni, allocato all'UPB 3.2.02.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

³ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 3 agosto 2018, n. 31; il testo precedente era così formulato:** "13. Al fine di garantire il completamento del Centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche di Cosenza, denominato "La Città del sole" e gestito dall'Associazione "Comunità Regina Pacis - Onlus", la Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario entro il limite massimo di euro 3.940.986,47 a valere sulle risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2008. Il contributo, da erogare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, sarà esattamente determinato dal Dipartimento competente previa acquisizione e verifica della documentazione concernente l'intervento, tenendo anche conto dei contributi già ottenuti dalla Regione per lo stesso fine.". **Successivamente l'art. 11, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2018, n. 53 ha abrogato la l.r. 3 agosto 2018, n. 31.**

Art. 6

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e al bilancio pluriennale 2008-2010 approvata contestualmente alla presente legge ed attuata ai sensi dell'articolo 22 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).

TITOLO II

(Disposizioni di carattere normativo)

Art. 7

(Modifiche alla [legge regionale 5 aprile 2008, n. 8](#))

1. Alla [legge regionale 5 aprile 2008, n. 8](#) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) all'articolo 31 sono abrogati i commi 4, 5, 6, 7 e 8;
 - b) all'articolo 32, le lettere a), b) ed e) del comma 1 e i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;
 - c) all'articolo 39, lettera c), è abrogata la parola "Titolo II"

Art. 8

(Trasferimento delle risorse alle Province)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) è sostituito dal seguente:

"1. Le risorse finanziarie da erogare in favore delle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite ai sensi delle [leggi regionali 12 agosto 2002, n. 34](#) e [11 gennaio 2006, n. 1](#), allocate nelle UPB appositamente istituite nel bilancio regionale e finanziate con quota parte delle entrate autonome, sono trasferite alle stesse direttamente dal Dipartimento Bilancio e Patrimonio, settore Ragioneria Generale.
2. I trasferimenti di cui al comma 1, ad esclusione di quanto previsto dal successivo comma 5, dovranno avvenire in due rate di pari importo con scadenza 30 aprile e 30 ottobre di ciascun anno, salvo che il trasferimento semestrale non sia conciliabile con specifiche norme di settore.
3. Le risorse sono trasferite in acconto con l'obbligo delle Province di presentare il rendiconto delle spese relative alle funzioni entro il 15 marzo dell'anno successivo ai Dipartimenti regionali competenti per materia i quali, previa verifica, potranno richiedere alla Ragioneria generale di provvedere al recupero delle somme non rendicontate correttamente sulla prima rata di aprile. La mancata presentazione del rendiconto comporta la sospensione della corresponsione della prima rata semestrale dell'anno successivo.
4. Sono escluse dalla rendicontazione le spese per il personale trasferito e per le spese di funzionamento.

5. AI fine di evitare il sorgere di problemi di liquidità finanziaria alle Amministrazioni Provinciali, il trasferimento delle rate semestrali delle risorse di cui al comma 4 dovrà avvenire entro il 31 gennaio ed il 31 luglio dell'esercizio di riferimento.
6. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 26 della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) sono abrogati.

Art. 9

(Disposizioni diverse)

1. Ai fini della concreta attuazione delle attività previste dall'articolo 12 della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#), ed in particolare per la ricostruzione e l'analisi dei dati inerenti alla filiera finanziaria necessaria alla redazione dei bilanci sociale, generazionale e di genere, i beneficiari intermedi dei flussi regionali di spesa (Province, Comuni, Asp, Università e gli altri enti del Settore pubblico allargato nonché gli enti sub-regionali) sono obbligati a fornire, su specifica richiesta del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", tutti i dati relativi all'età, al sesso e alla allocazione territoriale dei beneficiari ultimi della spesa azionata con i fondi regionali.
2. All'articolo 19, comma 7, della [legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1](#), le parole "almeno trimestrale" sono sostituite da "semestrale".
3. All'articolo 46 della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) è aggiunto il seguente comma: "4. In sede di prima applicazione ed in deroga ad altre disposizioni legislative, il parere è espresso entro e non oltre il 31 dicembre 2008".
4. La Giunta regionale adotta idonee misure per il contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture anche attraverso l'adozione di appositi piani in attuazione dell'articolo 2, commi da 594 a 599, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).
5. L'articolo 10, comma 1, della [legge 9 febbraio 2004, n. 3](#) è così sostituito: "1. La Giunta regionale approva il Programma triennale in materia di teatro, previo parere della competente Commissione consiliare permanente".
6. All'articolo 17, comma 5, della [legge 13 giugno 2008, n. 15](#), la parola "trimestralmente" è sostituita dalla parola "semestralmente" e dopo le parole "Corte dei Conti" si aggiungono le parole "nonché alla competente Commissione consiliare".
7. All'articolo 1, comma 3, della [legge regionale 16 ottobre 2008, n. 32](#) il numero dell'UPB 4.2.02.03 è modificato in 3.2.02.01.
8. All'articolo 50 della [legge regionale 4 settembre 2001, n. 19](#) è aggiunto il seguente comma: "5. Entro 5 giorni dalla numerazione gli atti ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale."
9. Nell'ambito della tabella approvata con l'articolo 3 della [legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36](#) è aggiunta in fine la categoria di beneficiari "- Appartenenti alle Forze dell'ordine = 2%".
10. Al comma 13 bis dell'articolo 34 della [legge regionale 23 luglio 2003, n. 11](#) le parole "con il 10%" sono sostituite con le parole "con il 15%" e le parole "da almeno tre anni" sono soppresse.
11. Il comma 7 dell'articolo 5 della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) è così sostituito: "7. L'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti è demandata alle Amministrazioni Provinciali ed al competente Dipartimento per le materie di competenza della Regione".

Art. 10

(Modifiche alla [legge regionale n. 8/2002](#))

1. Alla [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) all'articolo 10, comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole "statale o con la tabella C allegata alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 3.";
 - b) all'articolo 14, comma 2, è aggiunta la seguente lettera: "d) nota dimostrativa degli oneri ed impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari.";
 - c) all'articolo 27, comma 2, è aggiunto il seguente periodo "Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio provvede agli adempimenti conseguenti ed alla stipula dei contratti.";
 - d) all'articolo 43 è aggiunto il seguente comma: " 11. Le spese inerenti il contenzioso legale sono impegnate e liquidate nell'anno in cui vengono a maturazione.";
 - e) all'articolo 57 è aggiunto il seguente comma: "8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente."
2. La disposizione di cui all'articolo 43, comma 10, della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#), si applica anche alle acquisizioni di beni e servizi degli enti strumentali della Regione, nonché agli Istituti, Agenzie, Aziende ed altri enti dipendenti o vigilati della stessa Regione.

Art. 11

(Disposizioni taglia carta)

1. In adeguamento ai principi di cui all'art. 27 [decreto legislativo 25 giugno 2008, n.112](#), convertito, con modificazioni, in [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), ai responsabili delle strutture amministrative della Regione è fatto obbligo:
 - a) di fare uso, dal 1° marzo 2009, nelle comunicazioni interne e verso l'esterno, dello strumento della posta elettronica certificata. A tale scopo, l'amministrazione effettua appositi corsi di addestramento, impiegando personale interno. Per fare fronte alle disfunzioni derivanti dall'insufficienza della dotazione informatica o dall'inefficienza del personale all'uso di questa, i responsabili apicali delle relative strutture adottano ogni idoneo rimedio organizzativo interno;
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono abrogate le disposizioni che prevedono la distribuzione gratuita del Bollettino Ufficiale della Regione.
 - c) di rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il costo dell'abbonamento al Bollettino Ufficiale in misura adeguata rispetto ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la stampa e la spedizione.
2. La mancata attuazione di quanto sopra, costituisce causa di danno erariale e di grave inadempimento ai doveri d'ufficio, ai fini delle conseguenti responsabilità amministrative.

Art. 12

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Allo scopo di accelerare i processi di razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alla ridefinizione territoriale degli assetti consortili

della [legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18](#), i soggetti esercenti i servizi, possono presentare modifiche dei piani aziendali in coerenza all'individuazione dei bacini territoriali di riferimento e agli obiettivi dell'articolo 4 della [legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22](#).

2. La Regione provvede alla modifica dei programmi, nei trenta giorni dalla proposizione, previa consultazione delle Province, dei Comuni, delle Associazioni dei vettori e delle Organizzazioni sindacali.
3. (abrogato)⁴
4. Alla [legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18](#) sono aggiunti, inoltre, i seguenti commi:
 - 1°3-bis *I servizi di trasporto pubblico locale esercitati dai nuovi soggetti che non hanno sottoscritto il contratto di servizio entro il 31 dicembre 2008, sono affidati - con decorrenza dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 - dalla Regione tramite trattativa privata ad evidenza pubblica mediante diffusione su almeno due quotidiani a tiratura regionale ed uno a tiratura nazionale e nelle forme d'urgenza e nei limiti delle risorse finanziarie definite dalla spesa storica dei medesimi servizi.*
 - 3-ter *Nelle more di espletamento delle gare i servizi sono affidati a titolo precario ai soggetti che li hanno esercitati nell'anno 2008 alle condizioni economiche e di diritto stabilite dalla [legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18](#).*
 - 3-quater *In caso di rifiuto all'esercizio precario da parte dei soggetti affidatari, i servizi medesimi possono essere affidati direttamente ad altri soggetti che esercitano i servizi regionali tramite contratto di servizio alle medesime condizioni di esercizio.*
 - 3-quinquies *Gli affidamenti di cui ai commi precedenti non devono essere di durata superiore a sessanta giorni.*⁵
5. All'articolo 3 della [legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18](#) è aggiunto il seguente comma: "7. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la Giunta regionale aggiorna con propria deliberazione i corrispettivi determinati dal comma 4 nei limiti dell'inflazione annuale programmata."
6. La Giunta Regionale è impegnata a reperire le risorse necessarie per la copertura della quota regionale riguardante il rinnovo del CCNL 2004-2007.
7. In sede di esercizio per l'anno 2009 le maggiori risorse rinvenienti dal Fondo Nazionale e da processi di razionalizzazione e di riorganizzazione delle reti sono destinate prioritariamente ai sistemi urbani, partendo dalle aree in cui insistono servizi sottodimensionati rispetto ai parametri esistenti nel trasporto urbano calabrese in rapporto al coefficiente Km/abitanti.

Art. 13

(Scioglimento dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria)

1. L'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria, costituito ai sensi della [legge regionale n. 13 del 4 aprile 1986](#), è sciolto e posto in liquidazione.
2. Ai fini della definizione dei rapporti attivi e passivi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina per la durata di *un anno*⁶, prorogabili,

⁴ Per effetto dell'art. 2, comma 4, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 67 è abrogato il comma 2, dell'art. 12 della l.r. 12 dicembre 2008, n. 40 che precedentemente così recitava: «All'ultimo capoverso del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18, così come sostituito dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, le parole "31 luglio 2008" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2008".».

⁵ Commi abrogati dall'art. 2, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 67.

per una sola volta, per periodi non superiori complessivamente a dodici mesi, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive⁷, un Commissario liquidatore che è legittimato a compiere tutti gli atti degli organi ordinari e quelli necessari e connessi alla liquidazione dell'Ente.

3. Il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 111 del 17 maggio 2008 cessa di diritto dalle proprie funzioni alla data di nomina del Commissario liquidatore.
4. Il Commissario liquidatore, entro *duecento*⁸ giorni dall'insediamento, provvede alla redazione di un piano di massima della liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che dovrà prevedere la riscossione dei crediti, l'estinzione dei debiti anche mediante piani di rateizzazione, nonché la ripartizione del personale dipendente tra i soci fondatori e sostenitori che manifestino disponibilità.
- 4-bis. *In caso di predisposizione del piano di massima della liquidazione in difformità alle prescrizioni di cui al precedente comma, alla scadenza dei termini previsti dal comma 2, la Giunta regionale nomina un nuovo Commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla nomina, provvede ad adeguare il piano di liquidazione ai contenuti richiesti dal precedente comma. Il piano di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.*⁹
5. *Entro sei mesi dall'approvazione del piano di liquidazione da parte della Giunta regionale, il Commissario liquidatore provvede all'adozione del bilancio finale di liquidazione, da approvarsi da parte della Giunta regionale, che determina lo scioglimento dell'Ente.*¹⁰
6. *Nelle more della definizione delle procedure conclusive di liquidazione, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre tutti gli atti necessari alla definizione della ripartizione del personale dipendente tra i soci fondatori e sostenitori dell'Ente.*¹¹

Art. 14

(Autotutela demaniale)

1. La Regione e i suoi Enti strumentali procedono anche in via amministrativa alla tutela esecutiva dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.
2. A tal fine, il dirigente della struttura competente, accertata la detenzione senza titolo di un bene pubblico, dispone con suo provvedimento il rilascio dell'immobile, emanando ogni altra disposizione esecutiva per la formazione dello stato di consistenza, la ricognizione dell'immobile e del suo contenuto e la immissione in possesso dell'Amministrazione, nell'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 21 ter della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Qualora sia riscontrata l'esecuzione di opere abusive od innovazioni non autorizzate, ovvero l'esistenza di manufatti realizzati nel corso del rapporto, ma con obbligo di rimozione al

⁶ Comma così modificato dall'art. 58, comma 1 primo trattino della l.r. 12 giugno 2009, n. 19 che sostituisce le parole «sei mesi» con le parole «un anno».

⁷ Comma così modificato dall'art. 58, comma 1 secondo trattino della l.r. 12 giugno 2009, n. 19 che sostituisce le parole «di altri sei mesi» con le parole «per periodi non superiori complessivamente a dodici mesi, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive».

⁸ Comma così modificato dall'art. 58, comma 1 terzo trattino della l.r. 12 giugno 2009, n. 19 che sostituisce la parola «novanta» con la parola «duecento».

⁹ Comma aggiunto dall'art. 20, comma 3, lett. a), della l.r. 23 dicembre 2011, n. 47.

¹⁰ Comma così sostituito dall'art. 20, comma 3 lett. b), della l.r. 23 dicembre 2011, n. 47, tale comma precedentemente così recitava: «5. La fase liquidatoria conclude con l'adozione di un bilancio finale di liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che determina lo scioglimento dell'Ente.».

¹¹ Comma aggiunto dall'art. 20, comma 3, lett. c), della l.r. 23 dicembre 2011, n. 47.

termine del rapporto stesso, l'Amministrazione può acquisire tali opere al suo patrimonio ed utilizzarle senza alcun compenso, indennità o rimborso; in alternativa, ordina al responsabile di rimettere le cose in pristino entro un termine, che non può essere inferiore a sessanta giorni e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio in danno e a spese dell'interessato.

Art. 15

(Modifiche alla [legge regionale n. 18/85](#))

1. Alla [legge regionale 19 aprile 1985, n. 18](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - all'articolo 2, comma 3, dopo le parole "sociale e professionale" è aggiunto il seguente periodo "riconoscendo come nuovi ed efficaci strumenti l'uso delle nuove tecnologie, l'*interactive distance learning* o formazione a distanza, che consente di superare gli ostacoli esistenti".
 - all'articolo 4, comma 3, è aggiunto il seguente punto "e) integrazione tra formazione tradizionale e formazione a distanza".
 - all'articolo 6, comma 2, lettera b), dopo le parole "formazione professionale" è aggiunto il seguente periodo "con soluzioni come il *learning center* o *learning point* entrambi luoghi di apprendimento decentrato".
 - all'articolo 7, comma 1, lettera f), dopo le parole "professionali pubblici e convenzionati" è aggiunto il seguente periodo "ai nuovi percorsi formativi in formazione a distanza (FAD), mediante una piattaforma tecnologica che consente di sviluppare tutte le attività dell'intervento formativo, dalla distribuzione dei corsi, al monitoraggio dell'attività formativa attraverso i *report* di fruizione o erogazione dei moduli formativi".
 - all'articolo 22, comma 2, dopo la parola "professionale" è aggiunto il seguente periodo "Gli allievi che hanno partecipato all'iter formativo attraverso i nuovi sistemi di formazione a distanza (FAD), al termine del corso dovranno sostenere l'esame di qualifica o frequenza e profitto o specializzazione nella sede del centro che ha erogato i contenuti della formazione".
 - all'articolo 27, comma 1, dopo le parole "attività concorsuali" è aggiunto il periodo "tenuto conto per il controllo tecnico didattico delle nuove tecnologie di apprendimento, delle piattaforme e- learning, dei report degli accessi rilasciati dal sistema".

Art. 16

(Differimento dei termini per l'alienazione degli alloggi)

1. I termini per l'alienazione ed eventuale cambio di destinazione d'uso degli alloggi acquistati dagli enti pubblici e dall'ATERP, sono fissati a cinque anni nei seguenti casi:
 - invalidità dell'acquirente o di un componente del nucleo familiare convivente con l'acquirente pari o superiore al 66% tale da non consentire la fruizione dell'alloggio, documentata con certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP);
 - trasferimento della residenza per motivi di lavoro in altra regione, da documentarsi con dichiarazione del datore di lavoro attestante il trasferimento dell'attività

lavorativa e il suo carattere non provvisorio, a condizione che siano decorsi almeno due anni continuativi dal trasferimento della residenza stessa.

2. La deroga di cui al comma precedente si applica, *ope legis*, a tutti i contratti di acquisto già stipulati.
3. Restano fermi tutti gli altri obblighi e vincoli già previsti dalla [legge 24 dicembre 1993, n. 560](#).

Art. 17

(Contenimento dei prezzi al pubblico dei carburanti)

1. Fatti salvi i principi generali di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269](#) e quant'altro previsto dalla normativa nazionale vigente in materia, al fine di garantire il contenimento dei prezzi al pubblico dei carburanti, il miglioramento del servizio e l'efficienza della distribuzione carburanti e delle attività collaterali e/o integrative svolte lungo le tratte autostradali ovvero lungo i raccordi autostradali in relazione alle attività turistiche ed all'espansione e consolidamento dell'imprenditoria regionale di cui all'articolo 15 della [legge regionale 17 agosto 2005, n. 13](#), l'aver svolto l'attività di gestione, consecutivamente e per almeno 10 anni di un'Area di servizio lungo la viabilità della Regione Calabria costituisce, ai fini dell'assegnazione di nuovi impianti ovvero rinnovo delle subconcessioni e/o degli affidamenti, capacità tecnico organizzativa presunta.
2. Tale presunzione è sostitutiva di eventuali titoli richiesti per la partecipazione a gare espletate anche dall'ANAS per i nuovi affidamenti, a condizione che i partecipanti così qualificati sotto l'aspetto delle capacità tecnico-organizzative, intervengano direttamente o attraverso società consortili ovvero costituiti in Associazione Temporanea di impresa, prestando idonee garanzie fidejussorie all'Ente concedente, depositando contratti pluriennali per la fornitura e l'approvvigionamento di prodotti petroliferi necessari a coprire l'erogato previsto per tutta la durata dell'affidamento e/o sub concessione e un'idonea progettazione che colga tutte le esigenze dell'Ente concedente nonché quelle di miglioramento dell'offerta complessiva di prodotti e servizi rivolti all'utenza.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40

Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(BURC n. 24 del 16 dicembre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 18 dicembre 2008)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 12 giugno 2009, n. 19; 23 dicembre 2011, n. 47; 30 maggio 2012, n. 15; 3 agosto 2018, n. 31)

TITOLO I
(Disposizioni di carattere finanziario)

Art. 1

(Sistemi di Incentivazione per lo Sviluppo del Sistema Produttivo Regionale)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione Calabria istituisce regimi di aiuto e strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE in quanto emanati in conformità al vigente Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 214/3 del 9 agosto 2008).
2. I regimi di cui al comma 1 riguardano le seguenti categorie di aiuti:
 - Aiuti a finalità regionale*
 - Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione.
 - Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione.
 - Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI*
 - Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI.
 - Aiuti all'imprenditoria femminile*
 - Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile.
 - Aiuti per la tutela ambientale*
 - Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie.
 - Aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie.
 - Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore.
 - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico.
 - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento.
 - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
 - Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale.
 - Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali.

- *Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere*
- Aiuti alle PMI per servizi di consulenza.
- Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere.
- *Aiuti sotto forma di capitale di rischio*
- Aiuti sotto forma di capitale di rischio.
- *Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*
- Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.
- Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica.
- Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale.
- Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca.
- Aiuti a nuove imprese innovative.
- Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione.
- Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.
- *Aiuti alla formazione*
- Aiuti alla formazione.
- *Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili*
- Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali.
- Aiuti all'occupazione ai lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali.
- Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili.
- Aiuti per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

I regimi sono definiti in conformità con la Carta degli Aiuti a Finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007, con gli Orientamenti degli Aiuti a finalità regionale di cui alla GUCE C 54 del 4 marzo 2006 e con il Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 214/3 del 9 agosto 2008).

3. Nell'ambito dei sistemi di incentivazione alle imprese potrà essere prevista la concessione di aiuti di importanza minore, ovvero "*de minimis*", nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*" pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. In tale ambito sono attuati anche gli interventi disciplinati dalla [legge 25 luglio 1952, n. 949](#), con la concessione di un contributo in conto capitale, fino ad un massimo del 30% degli investimenti ammissibili, ed in conto interessi per un importo pari al tasso di riferimento, previa predisposizione da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, di un apposito regolamento.
4. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce i regimi di aiuto e gli strumenti di incentivazione approvando specifiche Direttive di Attuazione redatte sulla base dei limiti previsti dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale" vigente per il periodo di programmazione 2007-2013, dei Regolamenti comunitari di cui ai commi 2 e 3, della normativa comunitaria, delle leggi regionali, del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123](#), e dell'articolo 19 della [legge 24 novembre 2000, n. 340](#).
5. Le Direttive di Attuazione definiscono per ciascun strumento di incentivazione i seguenti elementi:
 - oggetto e finalità degli aiuti;

- soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità;
 - settori di attività ammissibili;
 - tipologie di aiuti ammissibili;
 - spese ammissibili;
 - forma e intensità di aiuto;
 - criteri di valutazione delle domande di agevolazione;
 - procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazione;
 - procedure per l'erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni.
6. Le Direttive di Attuazione sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per materia che esprime il proprio parere vincolante entro sessanta giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevole.
7. Per il finanziamento degli aiuti di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse provenienti da:
- Risorse rinvenienti dalla certificazione di progetti coerenti al POR Calabria 2000-2006 ai sensi del paragrafo 6.3.6 del QCS Obiettivo I 2000-2006 in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo e dal Complemento di Programmazione approvati dalla Commissione Europea;
 - Bilancio regionale, in conformità con gli indirizzi di spesa;
 - POR Calabria FESR 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo stesso approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6322 del 07/12/2007;
 - PAR Calabria FAS 2007/2013 in conformità alla Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007;
 - POR Calabria FSE 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo stesso approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6711 del 17/12/2007.
8. Potranno, inoltre, essere utilizzate le risorse individuate in specifici Accordi di Programma Quadro stipulati con lo Stato nonché, attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma o procedure di programmazione negoziata, le risorse nella disponibilità di altri soggetti pubblici.
9. Per la gestione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo possono essere utilizzati anche Istituti di credito o intermediari finanziari da selezionare con procedura di evidenza pubblica, presso i quali vengono istituiti specifici Fondi.

Art. 2

(Fondo di Rotazione per la Ricapitalizzazione e la Ristrutturazione Finanziaria delle Piccole e Medie Imprese)

1. È istituito, in conformità con gli obiettivi e le linee di intervento del POR Calabria FESR 2007-2013, il Fondo di Rotazione per la Ricapitalizzazione e la Ristrutturazione Finanziaria delle Piccole e Medie Imprese (PMI) per sostenere operazioni di nuovi investimenti, ammodernamenti e sviluppo delle strutture aziendali dei settori commerciali, industriali, di servizio ed artigianali.
2. Il Fondo di Rotazione, di cui al precedente comma 1, è istituito in conformità al Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti

compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 21413 del 9 agosto 2008.

3. Il Fondo di Rotazione, di cui al precedente comma 1, è costituito dalle seguenti risorse:
 - Risorse liberate dalla certificazione di progetti coerenti delle Misure 4.1 e 4.2 del POR Calabria 2000-2006 ai sensi del paragrafo 6.3.6 del QCS obiettivo 1 2000-2006 e in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo e dal Complemento di Programmazione approvati dalla Commissione Europea.
 - Risorse delle Linea di Intervento 7.1.3.2 "Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa" dell'Asse VII – Sistemi Produttivi del POR Calabria FESR 2007-2013.
 - Risorse del PAR Calabria FAS 2007/2013 in conformità alla Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007.
4. Il Fondo di Rotazione, di cui al precedente comma 1, è gestito da un Soggetto Gestore (una banca o un intermediario finanziario) selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica.
5. Al fine di potenziare ed agevolare il sistema di accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese ed incoraggiare le banche a sviluppare la loro capacità di credito, la Giunta regionale é autorizzata a prevedere nell'ambito di un contratto quadro di prestito con la Banca Europea degli Investimenti una linea di finanziamento, per un importo pari a € 50.000.000,00, da erogarsi al Soggetto Gestore di cui al precedente comma 4 per l'alimentazione del Fondo di Rotazione di cui al precedente comma 1 .
6. Il Consiglio regionale, entro la data del 31 dicembre 2008, approva un provvedimento legislativo per disciplinare compiutamente:
 - a) i sistemi di incentivazione a favore del sistema produttivo regionale;
 - b) l'istituzione di un fondo di rotazione per la ricapitalizzazione e la ristrutturazione finanziaria delle piccole e medie imprese.

Art. 3

(Autorizzazione all'indebitamento)

1. *[Al fine di potenziare il programma di investimenti di cui all'Accordo di programma fra la Regione e i Comuni indicati nell'articolo 20 della [legge regionale 17 agosto 2005, n. 13](#), finalizzato allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche e la riqualificazione ambientale, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre con la Banca Europea per gli investimenti un mutuo a tasso fisso quantificato nella misura massima di € 64.520.396,00 della durata massima di anni venti, anche in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza.]¹*
2. *[Alla copertura degli oneri relativi si provvede interamente con le risorse derivanti dal valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotona e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2007 e successive ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche e integrazioni, allocate all'UPB 3.2.01.05 (capitolo 32010504) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi.]²*

¹ **Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 30 maggio 2012, n. 15.**

² **Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 30 maggio 2012, n. 15.**

3. All'articolo 6, comma 2, lettera c), della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) dopo la parola "regionali" sono aggiunte le parole "derivanti dal ricorso all'indebitamento attuato ai sensi degli articoli 26 e 27 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#)".

Art. 4

(Società partecipate)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della [legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22](#) è abrogato.
2. Al fine di concorrere al ripianamento delle perdite relative agli anni 2005 e 2006 della Società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (S0.G.A.S) S.p.A. accertate in sede di approvazione dei relativi bilanci, nelle assemblee del 30 giugno 2005 e del 30 giugno 2006, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (6,7478 per cento), di euro 1.824.964,00, di cui euro 696.450,00 per l'anno 2004 ed euro 1.128.514,00 per l'anno 2005, con allocazione all'UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per il versamento della quota a carico della Regione subordinatamente al parere di compatibilità da parte della Commissione Europea.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare il diritto di opzione ed a sottoscrivere, in proporzione alle azioni possedute (14,11 per cento), l'aumento di capitale sociale della Società Aeroporto Sant'Anna S.p.A, - deliberato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 7 aprile 2008 - per complessivi euro 182.903,00. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con le risorse allocate all'UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare tutti gli atti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.
5. È autorizzata la sottoscrizione della rimanente quota di aumento del capitale sociale della SoRiCal S.p.A. - deliberato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 27 settembre 2005 - necessaria ad adeguare la partecipazione della Regione in misura proporzionale alla quota posseduta (53,5 per cento), per un importo di euro 3.500.000,00, con allocazione all'UPB 3.2.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
6. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 32050124, allocato nella stessa UPB 3.2.05.01. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare tutti gli atti necessari per l'attuazione di quanto disposto dal precedente comma 5.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie diverse)

1. La somma di euro 200.000,00 - destinata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della [legge regionale 21 agosto 2006, n. 7](#) all'avvio ed al funzionamento della scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche promossa dall'Università della Calabria - non utilizzata nel corso dello stesso esercizio finanziario - è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 4.2.02.03 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasmessa

una relazione al Presidente della Giunta regionale sulle attività avviate il quale, a sua volta, ne dà informazione alla competente Commissione consiliare.

2. La somma di euro 150.000,00 - destinata ai sensi della [legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1](#) all'Istituto Zoo profilattico sperimentale per la Calabria e la Campania - non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2007 - è riprodotta nel bilancio di competenza 2008, con allocazione all'UPB 6.1.04.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
3. All'articolo 4, comma 6, della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) le parole "per i lavori di consolidamento del complesso monumentale S. Giovanni e via Carlo V" sono sostituite dalle parole "per il restauro della Chiesa di San Giovanni Battista".
4. A valere sulle risorse allocate all'UPB 2.2.04.03 (capitolo 5122206) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008, l'importo di euro 400.000,00 è destinato all'attuazione dell'articolo 17, comma 2, della [legge regionale 21 agosto 2006, n. 7](#).
5. Per la copertura finanziaria delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte nei confronti dei soggetti attuatori dei lavori di risanamento della media fascia costiera jonica catanzarese - lotto A - Progetto FIO - n. 97, è autorizzata la spesa di euro 565.620,11 con allocazione all'UPB 3.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008. Alla relativa copertura si provvede con le risorse allocate all'UPB 3.2.03.03 (capitolo 2134205) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
6. Al fine di garantire la totale copertura finanziaria del costo inerente all'anno 2008 del personale addetto ai servizi socio-psico-pedagogici effettivamente trasferito alle Asp ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#), la somma da porre a carico del fondo sanitario regionale (UPB 6.1.01.01 - capitolo 4211103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 è incrementata di euro 618.121,46.
7. Ai fini dell'attuazione delle attività previste nel protocollo d'intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 827 dell'11 novembre 2008, inerente alla realizzazione di una discarica nel Comune di San Giovanni in Fiore, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Comune un contributo pari ad euro 368.000,00, con allocazione all'UPB 3.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
8. L'importo di euro 370.000,00 stanziato con la tabella C allegata alla [legge regionale 13 giugno 2008, n. 16](#) per il finanziamento dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria è destinato esclusivamente al pagamento delle competenze del personale.
9. All'articolo 5 della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) è aggiunto il seguente comma:
"12. L'indicatore di situazione economica equivalente di cui al comma 3 è aggiornato in modo dinamico dal Dipartimento Politiche Sociali sulla base dell'aggiornamento annuale ISTAT della soglia di povertà."
10. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lamezia Terme un contributo straordinario di euro 100.000,00 per la celebrazione del quarantennale della nascita del Comune medesimo. Le relative risorse sono allocate all'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.
11. Ai fini del completamento dei teatri di Crotone e Vibo Valentia, la Giunta regionale è impegnata ad utilizzare le risorse rinvenienti dal Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007-2013 allocate all'UPB 5.6.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e pluriennale 2008-2011.
12. Al fine di favorire l'inserimento di nuove istituzioni educative che abbiano già presentato domanda così come previsto dal bando del Ministero dell'Istruzione sulle "Sezioni Primavera", per quanto stabilito dall'art. 2 dell'accordo stipulato dalla Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2008 la spesa di euro

100.000,00 a valere sulle risorse di cui alla [legge regionale 19 aprile 1985, n. 16](#) allocate all'UPB 5.2.01.02 della spesa, capitolo 3132101, che è incrementato dello stesso importo.

13. **[**Al fine di garantire il completamento della struttura denominata "La Città del Sole", sita a Cosenza e gestita dall'Associazione "Comunità Regina Pacis - Onlus", centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche e per l'accoglienza di soggetti svantaggiati e appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario entro il limite massimo di 3.940.986,47 euro, a valere sulle risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2008. Il contributo, da erogare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, è determinato dal dipartimento competente previa acquisizione e verifica della documentazione concernente l'intervento, tenendo anche conto dei contributi già distribuiti dalla Regione per lo stesso fine**].**³
14. All'articolo unico della [legge regionale 14 aprile 2004, n. 13](#) il periodo "e quelli non in regola con il patto di stabilità ai sensi e per gli effetti della [legge n. 311/2004](#)" è sostituito dal periodo, "quelli non in regola con il patto di stabilità ai sensi e per gli effetti della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), nonché quelli privi della capacità di indebitamento ai sensi dell'articolo 204, comma 1, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#)".
15. L'attuazione della disposizione di cui al precedente comma è subordinata ad una verifica di compatibilità finanziaria da parte del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" e del Dipartimento "Lavori Pubblici".
16. In fase di rimodulazione dei fondi FAS la Giunta regionale è impegnata a trovare congrua copertura al finanziamento degli interventi che derivano dall'espletamento del Bando pubblico "Progetti Integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei centri Storici della Calabria - delibere CIPE 35/05 e 3/06" - pubblicato sul BURC n. 22, parte III, del 30 maggio 2008.
17. Gli interventi di cui al precedente comma trovano altresì congrua copertura con i Fondi del POR Calabria FERS 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione CE 2007-6322 del 7 dicembre 2007.
18. Una quota parte dei fondi per l'edilizia sovvenzionata già attribuiti alla Regione Calabria ai sensi del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#) ed allocati all'UPB 3.2.02.01, è destinata per un importo di euro 15.000.000,00 al Fondo regionale per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito ai sensi dell'articolo 11 della [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#) e successive modifiche ed integrazioni, allocato all'UPB 3.2.02.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

³ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 3 agosto 2018, n. 31; il testo precedente era così formulato:** "13. Al fine di garantire il completamento del Centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche di Cosenza, denominato "La Città del sole" e gestito dall'Associazione "Comunità Regina Pacis - Onlus", la Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario entro il limite massimo di euro 3.940.986,47 a valere sulle risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2008. Il contributo, da erogare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, sarà esattamente determinato dal Dipartimento competente previa acquisizione e verifica della documentazione concernente l'intervento, tenendo anche conto dei contributi già ottenuti dalla Regione per lo stesso fine.". **Successivamente l'art. 11, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2018, n. 53 ha abrogato la l.r. 3 agosto 2018, n. 31.**

Art. 6

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e al bilancio pluriennale 2008-2010 approvata contestualmente alla presente legge ed attuata ai sensi dell'articolo 22 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).

TITOLO II

(Disposizioni di carattere normativo)

Art. 7

(Modifiche alla [legge regionale 5 aprile 2008, n. 8](#))

1. Alla [legge regionale 5 aprile 2008, n. 8](#) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) all'articolo 31 sono abrogati i commi 4, 5, 6, 7 e 8;
 - b) all'articolo 32, le lettere a), b) ed e) del comma 1 e i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;
 - c) all'articolo 39, lettera c), è abrogata la parola "Titolo II"

Art. 8

(Trasferimento delle risorse alle Province)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) è sostituito dal seguente:

"1. Le risorse finanziarie da erogare in favore delle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite ai sensi delle [leggi regionali 12 agosto 2002, n. 34](#) e [11 gennaio 2006, n. 1](#), allocate nelle UPB appositamente istituite nel bilancio regionale e finanziate con quota parte delle entrate autonome, sono trasferite alle stesse direttamente dal Dipartimento Bilancio e Patrimonio, settore Ragioneria Generale.
2. I trasferimenti di cui al comma 1, ad esclusione di quanto previsto dal successivo comma 5, dovranno avvenire in due rate di pari importo con scadenza 30 aprile e 30 ottobre di ciascun anno, salvo che il trasferimento semestrale non sia conciliabile con specifiche norme di settore.
3. Le risorse sono trasferite in acconto con l'obbligo delle Province di presentare il rendiconto delle spese relative alle funzioni entro il 15 marzo dell'anno successivo ai Dipartimenti regionali competenti per materia i quali, previa verifica, potranno richiedere alla Ragioneria generale di provvedere al recupero delle somme non rendicontate correttamente sulla prima rata di aprile. La mancata presentazione del rendiconto comporta la sospensione della corresponsione della prima rata semestrale dell'anno successivo.
4. Sono escluse dalla rendicontazione le spese per il personale trasferito e per le spese di funzionamento.

5. AI fine di evitare il sorgere di problemi di liquidità finanziaria alle Amministrazioni Provinciali, il trasferimento delle rate semestrali delle risorse di cui al comma 4 dovrà avvenire entro il 31 gennaio ed il 31 luglio dell'esercizio di riferimento.
6. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 26 della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) sono abrogati.

Art. 9

(Disposizioni diverse)

1. Ai fini della concreta attuazione delle attività previste dall'articolo 12 della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#), ed in particolare per la ricostruzione e l'analisi dei dati inerenti alla filiera finanziaria necessaria alla redazione dei bilanci sociale, generazionale e di genere, i beneficiari intermedi dei flussi regionali di spesa (Province, Comuni, Asp, Università e gli altri enti del Settore pubblico allargato nonché gli enti sub-regionali) sono obbligati a fornire, su specifica richiesta del Dipartimento "Bilancio e Patrimonio", tutti i dati relativi all'età, al sesso e alla allocazione territoriale dei beneficiari ultimi della spesa azionata con i fondi regionali.
2. All'articolo 19, comma 7, della [legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1](#), le parole "almeno trimestrale" sono sostituite da "semestrale".
3. All'articolo 46 della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) è aggiunto il seguente comma: "4. In sede di prima applicazione ed in deroga ad altre disposizioni legislative, il parere è espresso entro e non oltre il 31 dicembre 2008".
4. La Giunta regionale adotta idonee misure per il contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture anche attraverso l'adozione di appositi piani in attuazione dell'articolo 2, commi da 594 a 599, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).
5. L'articolo 10, comma 1, della [legge 9 febbraio 2004, n. 3](#) è così sostituito: "1. La Giunta regionale approva il Programma triennale in materia di teatro, previo parere della competente Commissione consiliare permanente".
6. All'articolo 17, comma 5, della [legge 13 giugno 2008, n. 15](#), la parola "trimestralmente" è sostituita dalla parola "semestralmente" e dopo le parole "Corte dei Conti" si aggiungono le parole "nonché alla competente Commissione consiliare".
7. All'articolo 1, comma 3, della [legge regionale 16 ottobre 2008, n. 32](#) il numero dell'UPB 4.2.02.03 è modificato in 3.2.02.01.
8. All'articolo 50 della [legge regionale 4 settembre 2001, n. 19](#) è aggiunto il seguente comma: "5. Entro 5 giorni dalla numerazione gli atti ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale."
9. Nell'ambito della tabella approvata con l'articolo 3 della [legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36](#) è aggiunta in fine la categoria di beneficiari "- Appartenenti alle Forze dell'ordine = 2%".
10. Al comma 13 bis dell'articolo 34 della [legge regionale 23 luglio 2003, n. 11](#) le parole "con il 10%" sono sostituite con le parole "con il 15%" e le parole "da almeno tre anni" sono soppresse.
11. Il comma 7 dell'articolo 5 della [legge regionale 13 giugno 2008, n. 15](#) è così sostituito: "7. L'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti è demandata alle Amministrazioni Provinciali ed al competente Dipartimento per le materie di competenza della Regione".

Art. 10

(Modifiche alla [legge regionale n. 8/2002](#))

1. Alla [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) all'articolo 10, comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole "statale o con la tabella C allegata alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 3.";
 - b) all'articolo 14, comma 2, è aggiunta la seguente lettera: "d) nota dimostrativa degli oneri ed impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari.";
 - c) all'articolo 27, comma 2, è aggiunto il seguente periodo "Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio provvede agli adempimenti conseguenti ed alla stipula dei contratti.";
 - d) all'articolo 43 è aggiunto il seguente comma: " 11. Le spese inerenti il contenzioso legale sono impegnate e liquidate nell'anno in cui vengono a maturazione.";
 - e) all'articolo 57 è aggiunto il seguente comma: "8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente."
2. La disposizione di cui all'articolo 43, comma 10, della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#), si applica anche alle acquisizioni di beni e servizi degli enti strumentali della Regione, nonché agli Istituti, Agenzie, Aziende ed altri enti dipendenti o vigilati della stessa Regione.

Art. 11

(Disposizioni taglia carta)

1. In adeguamento ai principi di cui all'art. 27 [decreto legislativo 25 giugno 2008, n.112](#), convertito, con modificazioni, in [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), ai responsabili delle strutture amministrative della Regione è fatto obbligo:
 - a) di fare uso, dal 1° marzo 2009, nelle comunicazioni interne e verso l'esterno, dello strumento della posta elettronica certificata. A tale scopo, l'amministrazione effettua appositi corsi di addestramento, impiegando personale interno. Per fare fronte alle disfunzioni derivanti dall'insufficienza della dotazione informatica o dall'inefficienza del personale all'uso di questa, i responsabili apicali delle relative strutture adottano ogni idoneo rimedio organizzativo interno;
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono abrogate le disposizioni che prevedono la distribuzione gratuita del Bollettino Ufficiale della Regione.
 - c) di rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il costo dell'abbonamento al Bollettino Ufficiale in misura adeguata rispetto ai costi sostenuti dall'Amministrazione per la stampa e la spedizione.
2. La mancata attuazione di quanto sopra, costituisce causa di danno erariale e di grave inadempimento ai doveri d'ufficio, ai fini delle conseguenti responsabilità amministrative.

Art. 12

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Allo scopo di accelerare i processi di razionalizzazione dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alla ridefinizione territoriale degli assetti consortili

della [legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18](#), i soggetti esercenti i servizi, possono presentare modifiche dei piani aziendali in coerenza all'individuazione dei bacini territoriali di riferimento e agli obiettivi dell'articolo 4 della [legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22](#).

2. La Regione provvede alla modifica dei programmi, nei trenta giorni dalla proposizione, previa consultazione delle Province, dei Comuni, delle Associazioni dei vettori e delle Organizzazioni sindacali.
3. (abrogato)⁴
4. Alla [legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18](#) sono aggiunti, inoltre, i seguenti commi:
 - 1°3-bis *I servizi di trasporto pubblico locale esercitati dai nuovi soggetti che non hanno sottoscritto il contratto di servizio entro il 31 dicembre 2008, sono affidati - con decorrenza dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 - dalla Regione tramite trattativa privata ad evidenza pubblica mediante diffusione su almeno due quotidiani a tiratura regionale ed uno a tiratura nazionale e nelle forme d'urgenza e nei limiti delle risorse finanziarie definite dalla spesa storica dei medesimi servizi.*
 - 3-ter *Nelle more di espletamento delle gare i servizi sono affidati a titolo precario ai soggetti che li hanno esercitati nell'anno 2008 alle condizioni economiche e di diritto stabilite dalla [legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18](#).*
 - 3-quater *In caso di rifiuto all'esercizio precario da parte dei soggetti affidatari, i servizi medesimi possono essere affidati direttamente ad altri soggetti che esercitano i servizi regionali tramite contratto di servizio alle medesime condizioni di esercizio.*
 - 3-quinquies *Gli affidamenti di cui ai commi precedenti non devono essere di durata superiore a sessanta giorni.*⁵
5. All'articolo 3 della [legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18](#) è aggiunto il seguente comma: "7. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la Giunta regionale aggiorna con propria deliberazione i corrispettivi determinati dal comma 4 nei limiti dell'inflazione annuale programmata."
6. La Giunta Regionale è impegnata a reperire le risorse necessarie per la copertura della quota regionale riguardante il rinnovo del CCNL 2004-2007.
7. In sede di esercizio per l'anno 2009 le maggiori risorse rinvenienti dal Fondo Nazionale e da processi di razionalizzazione e di riorganizzazione delle reti sono destinate prioritariamente ai sistemi urbani, partendo dalle aree in cui insistono servizi sottodimensionati rispetto ai parametri esistenti nel trasporto urbano calabrese in rapporto al coefficiente Km/abitanti.

Art. 13

(Scioglimento dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria)

1. L'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria, costituito ai sensi della [legge regionale n. 13 del 4 aprile 1986](#), è sciolto e posto in liquidazione.
2. Ai fini della definizione dei rapporti attivi e passivi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina per la durata di *un anno*⁶, prorogabili,

⁴ Per effetto dell'art. 2, comma 4, della l.r. 27 dicembre 2012, n. 67 è abrogato il comma 2, dell'art. 12 della l.r. 12 dicembre 2008, n. 40 che precedentemente così recitava: «All'ultimo capoverso del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18, così come sostituito dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, le parole "31 luglio 2008" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2008".».

⁵ Commi abrogati dall'art. 2, comma 4 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 67.

per una sola volta, per periodi non superiori complessivamente a dodici mesi, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive⁷, un Commissario liquidatore che è legittimato a compiere tutti gli atti degli organi ordinari e quelli necessari e connessi alla liquidazione dell'Ente.

3. Il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 111 del 17 maggio 2008 cessa di diritto dalle proprie funzioni alla data di nomina del Commissario liquidatore.
4. Il Commissario liquidatore, entro *duecento*⁸ giorni dall'insediamento, provvede alla redazione di un piano di massima della liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che dovrà prevedere la riscossione dei crediti, l'estinzione dei debiti anche mediante piani di rateizzazione, nonché la ripartizione del personale dipendente tra i soci fondatori e sostenitori che manifestino disponibilità.
- 4-bis. *In caso di predisposizione del piano di massima della liquidazione in difformità alle prescrizioni di cui al precedente comma, alla scadenza dei termini previsti dal comma 2, la Giunta regionale nomina un nuovo Commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla nomina, provvede ad adeguare il piano di liquidazione ai contenuti richiesti dal precedente comma. Il piano di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.*⁹
5. *Entro sei mesi dall'approvazione del piano di liquidazione da parte della Giunta regionale, il Commissario liquidatore provvede all'adozione del bilancio finale di liquidazione, da approvarsi da parte della Giunta regionale, che determina lo scioglimento dell'Ente.*¹⁰
6. *Nelle more della definizione delle procedure conclusive di liquidazione, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre tutti gli atti necessari alla definizione della ripartizione del personale dipendente tra i soci fondatori e sostenitori dell'Ente.*¹¹

Art. 14

(Autotutela demaniale)

1. La Regione e i suoi Enti strumentali procedono anche in via amministrativa alla tutela esecutiva dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.
2. A tal fine, il dirigente della struttura competente, accertata la detenzione senza titolo di un bene pubblico, dispone con suo provvedimento il rilascio dell'immobile, emanando ogni altra disposizione esecutiva per la formazione dello stato di consistenza, la ricognizione dell'immobile e del suo contenuto e la immissione in possesso dell'Amministrazione, nell'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 21 ter della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Qualora sia riscontrata l'esecuzione di opere abusive od innovazioni non autorizzate, ovvero l'esistenza di manufatti realizzati nel corso del rapporto, ma con obbligo di rimozione al

⁶ Comma così modificato dall'art. 58, comma 1 primo trattino della l.r. 12 giugno 2009, n. 19 che sostituisce le parole «sei mesi» con le parole «un anno».

⁷ Comma così modificato dall'art. 58, comma 1 secondo trattino della l.r. 12 giugno 2009, n. 19 che sostituisce le parole «di altri sei mesi» con le parole «per periodi non superiori complessivamente a dodici mesi, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive».

⁸ Comma così modificato dall'art. 58, comma 1 terzo trattino della l.r. 12 giugno 2009, n. 19 che sostituisce la parola «novanta» con la parola «duecento».

⁹ Comma aggiunto dall'art. 20, comma 3, lett. a), della l.r. 23 dicembre 2011, n. 47.

¹⁰ Comma così sostituito dall'art. 20, comma 3 lett. b), della l.r. 23 dicembre 2011, n. 47, tale comma precedentemente così recitava: «5. La fase liquidatoria conclude con l'adozione di un bilancio finale di liquidazione, da approvarsi dalla Giunta regionale, che determina lo scioglimento dell'Ente.».

¹¹ Comma aggiunto dall'art. 20, comma 3, lett. c), della l.r. 23 dicembre 2011, n. 47.

termine del rapporto stesso, l'Amministrazione può acquisire tali opere al suo patrimonio ed utilizzarle senza alcun compenso, indennità o rimborso; in alternativa, ordina al responsabile di rimettere le cose in pristino entro un termine, che non può essere inferiore a sessanta giorni e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio in danno e a spese dell'interessato.

Art. 15

(Modifiche alla [legge regionale n. 18/85](#))

1. Alla [legge regionale 19 aprile 1985, n. 18](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - all'articolo 2, comma 3, dopo le parole "sociale e professionale" è aggiunto il seguente periodo "riconoscendo come nuovi ed efficaci strumenti l'uso delle nuove tecnologie, l'*interactive distance learning* o formazione a distanza, che consente di superare gli ostacoli esistenti".
 - all'articolo 4, comma 3, è aggiunto il seguente punto "e) integrazione tra formazione tradizionale e formazione a distanza".
 - all'articolo 6, comma 2, lettera b), dopo le parole "formazione professionale" è aggiunto il seguente periodo "con soluzioni come il *learning center* o *learning point* entrambi luoghi di apprendimento decentrato".
 - all'articolo 7, comma 1, lettera f), dopo le parole "professionali pubblici e convenzionati" è aggiunto il seguente periodo "ai nuovi percorsi formativi in formazione a distanza (FAD), mediante una piattaforma tecnologica che consente di sviluppare tutte le attività dell'intervento formativo, dalla distribuzione dei corsi, al monitoraggio dell'attività formativa attraverso i *report* di fruizione o erogazione dei moduli formativi".
 - all'articolo 22, comma 2, dopo la parola "professionale" è aggiunto il seguente periodo "Gli allievi che hanno partecipato all'iter formativo attraverso i nuovi sistemi di formazione a distanza (FAD), al termine del corso dovranno sostenere l'esame di qualifica o frequenza e profitto o specializzazione nella sede del centro che ha erogato i contenuti della formazione".
 - all'articolo 27, comma 1, dopo le parole "attività concorsuali" è aggiunto il periodo "tenuto conto per il controllo tecnico didattico delle nuove tecnologie di apprendimento, delle piattaforme e- learning, dei report degli accessi rilasciati dal sistema".

Art. 16

(Differimento dei termini per l'alienazione degli alloggi)

1. I termini per l'alienazione ed eventuale cambio di destinazione d'uso degli alloggi acquistati dagli enti pubblici e dall'ATERP, sono fissati a cinque anni nei seguenti casi:
 - invalidità dell'acquirente o di un componente del nucleo familiare convivente con l'acquirente pari o superiore al 66% tale da non consentire la fruizione dell'alloggio, documentata con certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP);
 - trasferimento della residenza per motivi di lavoro in altra regione, da documentarsi con dichiarazione del datore di lavoro attestante il trasferimento dell'attività

lavorativa e il suo carattere non provvisorio, a condizione che siano decorsi almeno due anni continuativi dal trasferimento della residenza stessa.

2. La deroga di cui al comma precedente si applica, *ope legis*, a tutti i contratti di acquisto già stipulati.
3. Restano fermi tutti gli altri obblighi e vincoli già previsti dalla [legge 24 dicembre 1993, n. 560](#).

Art. 17

(Contenimento dei prezzi al pubblico dei carburanti)

1. Fatti salvi i principi generali di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269](#) e quant'altro previsto dalla normativa nazionale vigente in materia, al fine di garantire il contenimento dei prezzi al pubblico dei carburanti, il miglioramento del servizio e l'efficienza della distribuzione carburanti e delle attività collaterali e/o integrative svolte lungo le tratte autostradali ovvero lungo i raccordi autostradali in relazione alle attività turistiche ed all'espansione e consolidamento dell'imprenditoria regionale di cui all'articolo 15 della [legge regionale 17 agosto 2005, n. 13](#), l'aver svolto l'attività di gestione, consecutivamente e per almeno 10 anni di un'Area di servizio lungo la viabilità della Regione Calabria costituisce, ai fini dell'assegnazione di nuovi impianti ovvero rinnovo delle subconcessioni e/o degli affidamenti, capacità tecnico organizzativa presunta.
2. Tale presunzione è sostitutiva di eventuali titoli richiesti per la partecipazione a gare espletate anche dall'ANAS per i nuovi affidamenti, a condizione che i partecipanti così qualificati sotto l'aspetto delle capacità tecnico-organizzative, intervengano direttamente o attraverso società consortili ovvero costituiti in Associazione Temporanea di impresa, prestando idonee garanzie fidejussorie all'Ente concedente, depositando contratti pluriennali per la fornitura e l'approvvigionamento di prodotti petroliferi necessari a coprire l'erogato previsto per tutta la durata dell'affidamento e/o sub concessione e un'idonea progettazione che colga tutte le esigenze dell'Ente concedente nonché quelle di miglioramento dell'offerta complessiva di prodotti e servizi rivolti all'utenza.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 53

Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018.

(BURC n. 130 del 29 dicembre 2018)

(Il Governo con delibera C.d.M. del 27 febbraio 2019, ha deciso di impugnare l'articolo 2, comma 1, lett. c), della presente legge.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 264/2019 pubblicata in G.U. 11 dicembre 2019, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b), dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica); ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della presente legge.)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della [l.r. 24/2013](#))

1. Nel comma 5 bis dell'articolo 5 della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), inserito dall'articolo 1 [della legge regionale 14 maggio 2018, n. 10](#), le parole: "e dei vincoli connessi, che si intendono rinnovati" sono soppresse.

Art. 2

(Modifiche alla [l.r. 37/2015](#))

1. La [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37](#) (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), come modificata dalla [legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37](#), è così modificata:
 - a) all'inizio del comma 2 dell'articolo 4, le parole: "Salvo quanto previsto al comma 2 bis, ogni modifica strutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica";
 - b) il comma 2 bis dell'articolo 4 è abrogato;
 - [**c) nella lettera b) del comma 3 ter dell'articolo 6, dopo le parole: «tenerne conto» sono aggiunte le seguenti: «, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del [d.p.r.380/2001](#)».**]**¹

Art. 3

(Abrogazione dell'articolo 1 bis della [l.r. 21/2016](#))

1. L'articolo 1 bis della [legge regionale 5 luglio 2016, n. 21](#) (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni), introdotto dall'articolo 2 della [legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018) è abrogato.

¹ **La Corte costituzionale, con sentenza n. 264/2019 pubblicata in G.U. 11 dicembre 2019, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b), dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica); ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della presente legge.**

Art. 4

(Modifica all'articolo 6 della [l.r. 11/2017](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della [legge regionale 5 maggio 2017, n. 11](#) (Istituzione del Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta), la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "nove".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 2 della [l.r. 1/2018](#))

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della [legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1](#) (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale), sono soppressi i periodi seguenti:
 - a) "negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni";
 - b) "ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, quelle".
2. Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2 bis. Rientrano, altresì, tra i soggetti di cui al comma 1, anche le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri a cui il Garante regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Interno 20 ottobre 2014 (Regolamento recante criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione), può accedere previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio."

Art. 6

(Modifiche all'articolo 2 della [l.r. 3/2018](#))

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della [legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3](#) (Incentivazione del turismo in arrivo attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione), le parole: "autorizzate all'esercizio della loro attività" sono sostituite dalle seguenti: "che espletano la loro attività nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi Paesi".

Art. 7

(Abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 della [l.r. 5/2018](#))

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della [legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5](#) (Norme in materia di artigianato) è abrogato.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 6 della [l.r. 12/2018](#))

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della [legge regionale 16 maggio 2018, n. 12](#) (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo) è così modificato:
 - a) alla lettera a), le parole: "sorveglianza presso le scuole, vigilanza nei musei e nelle" sono sostituite dalle seguenti: "attività di assistenza agli studenti presso le scuole, presso i musei e presso le";
 - b) alla fine della lettera b), le parole: "sorveglianza di manifestazioni ed eventi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "attività di assistenza ai soggetti fragili in occasione di eventi culturali".

Art. 9

(Modifiche alla [l.r. 15/2018](#))

1. Alla [legge regionale 7 giugno 2018, n.15](#) (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 2:
 - 1) alla fine dell'alinea, dopo le parole: "dalla [l. r. 5/2007](#)" sono aggiunte le seguenti: "e nel rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in attuazione dell'articolo 2 del [decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14](#) (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 aprile 2017, n. 48](#)";
 - 2) all'inizio della lettera c), le parole: "di programma quadro" sono soppresse;
 - b) al comma 2 dell'articolo 2:
 - 1) all'inizio dell'alinea, dopo la parola: "Regione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle linee generali di cui al comma 1,";
 - 2) alla lettera d), dopo le parole: "modulistica unica" sono inserite le seguenti: "per le forze di polizia locale,";
 - c) all'articolo 3:
 - 1) alla fine della lettera b) del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del [d.l. 14/2017](#), convertito dalla [l. 48/2017](#)";
 - 2) alla fine della lettera c), le parole: "e in generale all'attività di controllo del territorio" sono soppresse;
 - d) alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, è aggiunto il seguente periodo: "con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del [d.l. 14/2017](#), convertito dalla [l. 48/2017](#)";
 - e) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la parola: "competenze" sono inserite le seguenti: "ed entro i limiti dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all'articolo 3 della [l. 65/1986](#)";
 - f) alla fine del comma 1 dell'articolo 12, è aggiunto il seguente periodo: "e deve essere tale da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato".

Art. 10

(Integrazioni alla [l.r. 28/2018](#))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della [legge regionale 3 agosto 2018, n. 28](#) (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale), è aggiunto il seguente periodo: "in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie)".

Art. 11

(Abrogazione della [l.r. 31/2018](#))

1. La [legge regionale 3 agosto 2018, n. 31](#) (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40) è abrogata.

Art. 12

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Circolare del 26/06/1998 n. 168 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VI

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460. - Disposizioni riguardanti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilita' Sociale - (O.N.L.U.S.). (Pubbl. in G.U. n. 159 del 10/7/98, S.O. n. 118)

Sintesi:

Sintesi: Con la presente si forniscono istruzioni per l'applicazione delle disposizioni relative alle ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460/97 al fine di garantire uniforme operativita' agli uffici interessati.

Testo:

INDICE

PREMESSA

1. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ONLUS
 - 1.1 Tipologie di enti
 - 1.2 Vincoli statutari
 - 1.3 Settori di attivita'
 - 1.4 Finalita' di solidarieta' sociale
 - 1.5 Attivita' connesse
 - 1.6 Finalita' non lucrative
 - 1.7 Obbligatorieta' del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma 1, lett. g)
 - 1.8 Disciplina dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett. h)
 - 1.9 Uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS" (art. 10, comma 1, lett. i)
 - 1.10 Enti considerati in ogni caso ONLUS
 - 1.11 Soggetti considerati ONLUS limitatamente a determinate attivita'
 - 1.12 ONLUS ed enti non commerciali
2. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11
 - 2.1 Termini di presentazione
 - 2.2 Effetti della comunicazione
 - 2.3 Decorrenza del regime agevolativo
 - 2.4 Adeguamento dell'atto costitutivo o dello statuto
 - 2.5 Modello di comunicazione
 - 2.6 Sanzioni
3. TRATTAMENTO FISCALE DELLE ONLUS IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
 - 3.1 Attivita' istituzionali e attivita' connesse
 - 3.2 Altri redditi
 - 3.3 Societa' cooperative
 - 3.4 Ritenute alla fonte
4. EROGAZIONI LIBERALI
 - 4.1 Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche enti non commerciali, anche non residenti, societa' ed enti commerciali non residenti
 - 4.2 Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese e societa'
 - 4.3 Erogazioni liberali in natura
5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
 - 5.1 Esclusioni ed esenzioni
 - 5.2 Applicazione delle previsioni di maggior favore per le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali
6. ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI I.V.A.
7. ALTRE AGEVOLAZIONI
 - 7.1 Esenzioni dall'imposta di bollo
 - 7.2 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
 - 7.3 Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
 - 7.4 Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
 - 7.5 Esenzioni in materia di tributi locali
 - 7.6 Agevolazioni in materia di imposta di registro
 - 7.7 Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
 - 7.8 Agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
8. SCRITTURE CONTABILI
9. SANZIONI E RESPONSABILITA' DEI RAPPRESENTANTI LEGALI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ONLUS
10. RINVIO ALLA NORMATIVA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

PREMESSA

Con circolare n.124/E del 12 maggio 1998 sono stati forniti i chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformita' di interpretazione da parte degli uffici interessati relativamente alle norme concernenti il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali, contenute nella Sezione I (artt. 1-9) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460.

Con la presente circolare si forniscono le prime istruzioni per

l'applicazione delle disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), contenute nella Sezione II (artt. 10-29) del medesimo decreto legislativo n.460 del 1997, che hanno dato attuazione alla delega recata dall'art. 3, commi 188 e 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Resta fermo che ulteriori chiarimenti saranno forniti anche sulla base dei contributi interpretativi del costituendo organismo di controllo di cui al medesimo art. 3, commi 190, 191 e 192, della menzionata legge n.662 del 1996.

Circa la natura delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale si precisa innanzitutto che le stesse - individuate sulla base di criteri di qualificazione diversi da quelli degli enti non commerciali - costituiscono un'autonoma e distinta categoria di enti rilevante solo ai fini fiscali, destinataria di un regime tributario di favore in materia di imposte sui redditi, d'imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette nonche' di ulteriori specifici tributi.

Le disposizioni agevolative in favore delle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale integrano e modificano le vigenti leggi d'imposta che disciplinano i singoli tributi, mentre la delimitazione dei requisiti che qualificano le ONLUS assume valenza generale nel sistema tributario.

Si ricorda che le disposizioni recate dal decreto legislativo n.460 del 1997 sono entrate in vigore il 1 gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.

1. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ONLUS

1.1 Tipologie di enti

L'art. 3, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nel dettare i principi e i criteri direttivi in materia di disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ha delimitato l'ambito dei soggetti inquadrabili in tale categoria soggettiva, individuando esattamente gli enti ai quali non e' concesso assumere la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.

In particolare la citata disposizione alla lett.a) esclude dall'ambito dei soggetti qualificabili come ONLUS "gli enti pubblici e le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria".

In attuazione dei criteri impartiti dalla legge delega n.662 del 1996, il decreto legislativo n.460 del 1997, all'art. 10, comma 1, individua positivamente i soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS, stabilendo che, ricorrendone i presupposti, "Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalita' giuridica".

Il comma 10 del medesimo art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 dispone che "Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e di categoria".

Dall'esame delle disposizioni menzionate risulta in sostanza che possono assumere la qualifica di ONLUS solo gli enti privati, mentre sono espressamente esclusi dal regime tributario delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale gli enti pubblici.

Nell'ambito degli enti di diritto privato la norma elenca espressamente i soggetti in ogni caso esclusi dalla categoria delle ONLUS, mentre lascia ampia facolta' di scelta nella individuazione della forma giuridica da assumere ai fini della inquadrabilita' fra le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.

Si puo' in sintesi tracciare il seguente quadro riassuntivo.

Soggetti ammessi

I soggetti che possono assumere la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale sono i seguenti:

- associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute;
- comitati;
- fondazioni;
- societa' cooperative;
- altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica.

La norma non fa riferimento ai consorzi di cooperative che, pertanto, non possono assumere la qualifica di ONLUS.

Soggetti esclusi

I soggetti esclusi dal particolare regime fiscale delle ONLUS, sono i seguenti:

- enti pubblici;
- societa' commerciali, diverse da quelle cooperative;
- enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n.218;
- partiti e movimenti politici;

- organizzazioni sindacali;
- associazioni di datori di lavoro;
- associazioni di categoria.

Enti non residenti

I requisiti necessari per la qualificazione di un soggetto nell'ambito delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, indicati nel comma 1 art.10 del decreto legislativo n.460 del 1997, non consentono di ricomprendere in tale tipologia soggettiva gli enti non residenti, cio' anche in assenza di un'espressa esclusione normativa in tal senso.

Infatti, le disposizioni contenute nella Sez. II del decreto legislativo n.460 del 1997, in forza del richiamo che le stesse fanno ad istituti propri del diritto interno (es. atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata, contratti collettivi nazionali di lavoro) ed a leggi nazionali (es. per il limite del compenso massimo dei componenti gli organi amministrativi e di controllo viene fatto riferimento al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n.336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa' per azioni), non possono che riferirsi esclusivamente ad enti residenti.

Peraltro, per gli enti non residenti non sarebbe di fatto esperibile il controllo sulla sussistenza dei requisiti dell'articolo 10 del decreto legislativo in esame (es. esclusivita' dell'attivita' nei settori art. 10, comma 1, lett.a).

1.2 Vincoli statutari

Gli enti che presentano i requisiti tipologici per essere inquadrati fra le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale devono redigere lo statuto o l'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata al fine di acquisire tale qualifica.

L'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 fissa il contenuto di tali atti, indicando le clausole che gli stessi devono espressamente prevedere.

Si tratta di clausole che impongono agli enti che intendono qualificarsi come ONLUS i seguenti vincoli:

"a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;
- 4) istruzione;
- 5) formazione;
- 6) sport dilettantistico;
- 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
- 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- 9) promozione della cultura e dell'arte;
- 10) tutela dei diritti civili;
- 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;

c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative

volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

E' del tutto ovvio come le clausole imposte statutariamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale costituiscono vincoli ai quali di fatto le stesse devono necessariamente adeguarsi.

1.3 Settori di attività

L'art. 10, comma 1, lett.a) del decreto legislativo n.460 del 1997 delimita i settori di attività in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'art. 10, comma 1, lett. c), del medesimo decreto legislativo n.460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività al di fuori di quelle espressamente elencate, ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.

La norma individua, quindi, in modo tassativo undici settori di attività - riportati nel paragrafo precedente - in cui le ONLUS possono impegnarsi istituzionalmente in via esclusiva e diretta.

In sostanza, si tratta di attività alle quali il legislatore delegato riconosce carattere di interesse collettivo, in attuazione di una precisa indicazione al riguardo contenuta nell'art. 3, comma 189, lett.a) della legge delega n.662 del 1996.

Ai fini dell'esatta individuazione dell'ambito di attività consentito alle ONLUS in ciascuno degli undici settori indicati nell'art. 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.460 si devono tuttavia tener presente le precisazioni fornite nel paragrafo seguente.

1.4 Finalità di solidarietà sociale

L'art. 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n.460 del 1997 stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 10 delimitano il concetto di solidarietà sociale, dettando precise indicazioni sulla qualificazione solidaristica delle attività proprie di ciascun settore indicato nell'art. 10, comma 1, lett.a), dello stesso decreto legislativo n.460 del 1997.

In particolare i commi 2 e 3 dell'art. 10 in esame prevedono:

"2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

- a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

"3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2."

Il successivo comma 4 del medesimo art. 10 stabilisce poi che:

"4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato."

In sostanza i settori di attività elencati art. 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.460 del 1997 vengono distinti ai fini dell'individuazione delle finalità di solidarietà sociale in due categorie:

- 1) settori per i quali le finalità di solidarietà sono correlate alle condizioni dei destinatari;
- 2) settori per i quali le finalità di solidarietà sociale si considerano

immanenti, per espressa previsione normativa.

- 1) Settori per i quali le finalita' di solidarieta' sono correlate alla condizione dei destinatari.

Tali settori sono i seguenti:

- . assistenza sanitaria;
- . istruzione;
- . formazione;
- . sport dilettantistico;
- . promozione della cultura e dell'arte;
- . tutela dei diritti civili.

Il comma 2 art. 10 del decreto legislativo in esame stabilisce che negli anzidetti settori vengono perseguite finalita' solidaristiche solo qualora l'attivita' ad essi relativa sia diretta a procurare vantaggi a soggetti svantaggiati esterni all'organizzazione.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:

- a) soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) componenti di collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

In via di principio, pertanto, nei suddetti settori le attivita' non devono essere a beneficio dei soci, associati o partecipanti della ONLUS, ovvero dei fondatori, dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, di coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, di soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, dei loro parenti entro il terzo grado e dei loro affini entro il secondo grado.

Viene, tuttavia, precisato nel comma 3 art. 10 in esame che questi ultimi soggetti, qualora versino nelle stesse condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, che qualificano come solidaristica l'attivita' dell'ente, possono essere beneficiari delle attivita' istituzionali dell'organizzazione.

Nozione di persone svantaggiate

La valutazione della condizione di "svantaggio" costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.

Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi:

- disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
- tossico-dipendenti;
- alcolisti;
- indigenti;
- anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
- minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
- profughi;
- immigrati non abienti.

- 2) Settori per i quali si considerano immanenti, per espressa previsione normativa, le finalita' di solidarieta' sociale

Si tratta di settori per i quali le finalita' di solidarieta' sociale si intendono perseguite a prescindere dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei destinatari dell'attivita'. Come precisato dal comma 4 art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 si considerano, comunque, inerenti a finalita' di solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali svolte nei seguenti settori:

- attivita' di assistenza sociale e socio-sanitaria;
- beneficenza;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;
- attivita' di promozione della cultura e dell'arte, per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400.

Il fine solidaristico e' considerato immanente per alcune attivita', come l'assistenza sociale, socio-sanitaria e la beneficenza, per le quali la condizione di svantaggio dei destinatari e' presupposto essenziale

dell'attivita' stessa, senza necessita' di ulteriori precisazioni normative.

Per altri settori, quali la tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ovvero della natura e dell'ambiente e la ricerca scientifica, il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettivita' diffusa.

Promozione della cultura e dell'arte

L'attivita' di promozione della cultura e dell'arte ha una posizione del tutto peculiare tra le varie attivita' previste art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Il comma 2 dello stesso articolo ricomprende infatti tale attivita' tra quelle per le quali la finalita' di solidarieta' sociale e' correlata alla condizione dei destinatari.

In via generale l'attivita' di promozione della cultura e dell'arte fa parte quindi della prima categoria di settori di attivita', di cui si e' in precedenza trattato, per i quali e' necessario che l'attivita' sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate per le condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o ai componenti di collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo 10, elencando le attivita' per le quali le finalita' di solidarieta' sociale sono considerate inerenti senza necessita' di verificare la qualita' dei soggetti beneficiari, ricomprende tra queste anche le attivita' di promozione della cultura e dell'arte a condizione che alle stesse vengano riconosciuti "apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato".

Si evidenzia che la norma in esame prevede espressamente che l'apporto economico sia erogato dall'amministrazione centrale dello Stato con esclusione, quindi, di quello effettuato da altri enti.

Il legislatore ha voluto estendere il regime agevolativo delle ONLUS a quelle attivita' per le quali, prescindendo dalla condizione di svantaggio dei destinatari, e' riconosciuto un apporto economico da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

Il riconoscimento di apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato e' "condicio sine qua non" per essere ammessi a fruire della normativa ONLUS.

Al riguardo il Ministero dei Beni culturali ha precisato che "gli Istituti che perseguono fini di promozione della cultura e dell'arte e che potrebbero avvalersi della normativa ONLUS possono essere individuati tra i destinatari degli apporti economici erogati da questa Amministrazione (Beni Culturali) ai sensi delle seguenti disposizioni:

- 1) Legge 17 ottobre 1996, n.534, "Norme per l'erogazione di contributi statali alle Istituzioni Culturali".
- 2) Legge 15 dicembre 1990, n. 418, Fondazione Festival dei Due mondi.
- 3) Legge 1 dicembre 1997, n. 420, Fond. Rossini Festival - Fond. Ravenna Manifestazioni.
- 4) Legge 26 luglio 1984, n. 414 - "Societa' di cultura la Biennale di Venezia".

Si evidenzia che l'art. 1 della citata legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 22 ottobre 1996, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della stessa legge sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella.

Si fa presente che la suddetta tabella delle istituzioni culturali, ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1997-1999, e' stata pubblicata con decreto del Ministro per i Beni culturali e Ambientali nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 1 ottobre 1997.

Si fa riserva di ulteriori chiarimenti, relativamente al settore in esame, sulla base di elementi che verranno a tal fine forniti dalle amministrazioni competenti all'attribuzione degli apporti economici di cui trattasi.

Attivita' di ricerca scientifica

Per quanto riguarda il settore di attivita' di ricerca scientifica, art. 10, comma 1, lett.a) del decreto legislativo n.460 del 1997, rinvia ad apposito regolamento governativo la definizione degli ambiti e delle modalita' in cui l'attivita' di ricerca scientifica potra' essere svolta da parte di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale. Cio' comporta che non tutta l'attivita' di ricerca scientifica puo' consentire il riconoscimento della qualifica di ONLUS, ma solo quella svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalita' che devono essere stabilite da norme regolamentari.

1.5 Attivita' connesse

L'art. 10, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n.460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attivita' diverse da quelle istituzionali nei settori tassativamente individuati, ad eccezione di quelle a queste direttamente connesse.

Lo stesso articolo 10, comma 5, primo periodo, fornisce la seguente

nozione di attivita' direttamente connesse:

"Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attivita' statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5) 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse".

La norma riconduce in sostanza le attivita' connesse a due tipologie fondamentali:

- 1) attivita' analoghe a quelli istituzionali;
 - 2) attivita' accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
- 1) Attivita' analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili.

Si e' precisato nel paragrafo precedente che nei settori dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, le finalita' di solidarieta' sociale si ritengono perseguite solo se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle attivita' statutarie sono dirette alle persone svantaggiate o ai componenti le collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Negli stessi settori si considerano attivita' direttamente connesse le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie effettuate nei confronti di soggetti che non versino nelle anzidette condizioni, sempreche' vengano rispettati le condizioni e i limiti stabiliti dalla norma, in seguito specificati.

- 2) Attivita' accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Questo secondo gruppo di attivita' comprende le attivita' direttamente connesse a quelle statutarie per ciascuno degli undici settori elencati nell'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.460 del 1997.

Sono attivita' strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali, quali ad esempio la vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione.

E' da considerare attivita' accessoria per natura, in quanto integrativa di quelle istituzionali, la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalita' solidaristiche.

Le attivita' direttamente connesse a quelle istituzionali di entrambe le tipologie descritte costituiscono, come precisa la relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997, fonti per il "reperimento di fondi necessari per finanziare le attivita' istituzionali" dell'organizzazione.

Si segnala, tuttavia, che il concetto di accessorieta' per natura o di attivita' integrative comporta che l'attivita' di reperimento dei fondi non puo' costituire un'autonoma attivita', ma deve svolgersi nel contesto dell'attivita' istituzionale e in stretta connessione con quest'ultima. Condizioni e limiti per l'esercizio delle attivita' connesse

Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo in esame stabilisce la relazione che deve intercorrere fra l'attivita' istituzionale, che deve restare l'attivita' principale, e le attivita' connesse.

La norma dispone che "l'esercizio delle attivita' connesse e' consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione".

In sostanza sono consentite alle ONLUS le attivita' direttamente connesse a quelle istituzionali sempreche' siano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) le attivita' direttamente connesse non siano prevalenti rispetto all'attivita' istituzionale;
- 2) i proventi delle attivita' direttamente connesse non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

Secondo la relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997, affermare il carattere non prevalente delle attivita' connesse "e' di fondamentale importanza per caratterizzare in senso solidaristico la struttura operativa e funzionale delle ONLUS, evitando che le stesse possano svolgere, all'opposto, in via esclusiva o principale attivita' "connesse".

Il criterio della prevalenza comporta, quindi, l'esame di una pluralita' di elementi rilevanti ai fini del raffronto fra attivita' istituzionali e quelle direttamente connesse, quali ad esempio gli investimenti, l'impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle prestazioni effettuate.

La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun

periodo d'imposta e in relazione ad ogni singolo settore (attività statutaria relativa ad uno specifico settore ed attività connessa all'attività istituzionale propria del settore considerato).

Si precisa che il criterio della prevalenza e' autonomo rispetto all'ulteriore criterio indicato al punto 2), che prende in esame i proventi delle attività direttamente connesse in rapporto alle spese complessive dell'organizzazione.

1.6 Finalità non lucrative

Alle ONLUS sono imposti tre specifici vincoli:

- a) divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione;
- b) destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione;
- c) devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente.

a) Divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione (Art. 10, comma 1, lett. d)

Il divieto e' analogo a quello imposto a particolari tipologie di associazioni dall'art. 111, comma 4-quinquies, del T.U.I.R. e dall'art. 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 (v. Circolare n.124/E del 12 maggio 1998, par. 5.3.).

Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e' prevista l'ulteriore possibilità di destinare gli utili o avanzi di gestione ad altre ONLUS.

Per quanto riguarda le cooperative in possesso dei requisiti necessari per avvalersi della disciplina delle ONLUS si precisa che e' consentita la destinazione del tre per cento degli utili ai fondi mutualistici da parte delle società cooperative, quale destinazione imposta dalla legge 31 gennaio 1992, n.59 (art. 11).

Il comma 6 art. 10 del decreto legislativo in esame individua particolari fattispecie che costituiscono "in ogni caso indiretta distribuzione di utili o avanzi di gestione" ed assumono pertanto valore di presunzione assoluta.

Il testo del comma 6 art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 e' il seguente:

"6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n.239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche".

La norma vieta, innanzitutto, di cedere beni o servizi a condizioni economiche più favorevoli a tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della ONLUS o ne facciano parte e a coloro che sovvenzionano l'organizzazione.

La disposizione non si applica nel caso in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono relative alle attività statutarie proprie dei settori della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico o storico e della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (art. 10, comma 1, lett.a) nn. 7 e 8), purché i vantaggi accordati ai soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali e ai familiari degli stessi abbiano significato onorifico e valore economico modico.

E' altresì vietato corrispondere, senza valide ragioni economiche, corrispettivi superiori al valore normale dei beni o servizi acquistati. Si ritiene che in tale fattispecie sia da ricondurre la corresponsione ai consulenti della ONLUS di corrispettivi superiori a quelli stabiliti dalle tariffe professionali.

La lettera c) del comma 6 dell'art. 10 in esame impone, inoltre, di

non corrispondere ai componenti gli organismi amministrativi e di controllo emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Alla lett. d) dello stesso comma 6 viene fissata la misura massima degli interessi passivi che possono corrispondersi a soggetti diversi dagli istituti di credito e intermediari finanziari. Detti interessi non possono essere superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto.

E', infine, vietato alle ONLUS di corrispondere stipendi superiori del 20 per cento a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche (si fa riferimento a tal fine alla media nazionale).

b) Destinazione vincolata degli utili o avanzi di gestione (art. 10, comma 1, lett. e)

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

L'obbligo è assolto anche con la costituzione di riserve vincolate agli anzidetti fini.

c) Devoluzione vincolata del patrimonio in caso di scioglimento (art. 10, comma 1, lett. f)

Lo scioglimento per qualsiasi causa della ONLUS impone a questa di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

La devoluzione del patrimonio sarà posta in essere sotto il controllo dell'istituendo organismo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

E' fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, quale quella prevista per le società cooperative dall'art. 11 della legge n.59 del 1992.

Si precisa che la perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell'ente. A tale conclusione si perviene in considerazione della ratio della disposizione in argomento intesa ad impedire all'ente, che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dal decreto legislativo in esame.

Non si ritiene, infatti, di poter consentire all'ente vincolato quale ONLUS nella distribuzione e nella destinazione degli utili o avanzi di gestione di vanificare tali vincoli attraverso il libero utilizzo del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di ONLUS.

Pertanto, in caso di perdita della qualifica, la ONLUS dovrà devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il menzionato organismo di controllo.

1.7 Obbligatorietà del bilancio o rendiconto annuale (art. 10, comma 1, lett.g)

E' imposto alle ONLUS l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale a prescindere da specifiche previsioni civilistiche.

Come evidenzia la relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997, le disposizioni che precisano tale obbligo sono dettate all'art. 25 dello stesso decreto. Istruzioni in proposito sono contenute nel paragrafo relativo alle scritture contabili.

E' appena il caso di segnalare che le cooperative, ivi comprese quelle sociali, restano assoggettate alla normativa civilistica in materia nonché agli ordinari adempimenti contabili prescritti per le società ed enti commerciali.

1.8 Disciplina dei rapporti associativi (art. 10, comma 1, lett. h)

E' imposto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la presenza di un ordinamento democratico, garantito dalla esclusione di ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa e dalla previsione per gli associati o partecipanti maggiori di età del diritto di voto al fine di consentire il controllo più ampio possibile da parte dei soggetti interessati sull'attività dell'organizzazione, sul suo effettivo svolgimento e sul rispetto degli obblighi di legge.

Il vincolo di cui trattasi non trova applicazione per espressa previsione art. 10, comma 7, del decreto legislativo n.460 del 1997 nei confronti delle fondazioni e degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto si richiamano i chiarimenti forniti con circolare n.124/E del 12 maggio 1998, relativamente all'analogo vincolo imposto ad alcuni tipi di enti associativi destinatari di uno specifico regime di favore.

In particolare in tale sede è stata esclusa la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, mentre è stato precisato "che per le organizzazioni complesse a carattere nazionale si deve tener conto della pratica impossibilità di garantire la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione nonché del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato; pertanto per tali organizzazioni è consentita l'espressione del voto da parte degli associati mediante delega da

conferire ad altri associati".

1.9 Uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS" (art. 10, comma 1, lett. i)

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico le ONLUS, al fine della immediata riconoscibilita' e a tutela della fede pubblica, devono utilizzare la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'art. 10, comma 7, del decreto legislativo in esame stabilisce che non sono tenuti ad uniformarsi a tale previsione gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

Si segnala che l'art.27 del decreto legislativo n.460 del 1997 vieta a soggetti diversi dalle ONLUS l'uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS" e di ogni altra analoga parola o locuzione, anche in lingua straniera.

Una specifica sanzione e' prescritta per l'abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale dall'art. 28, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n.460 del 1997, come si precisa nel paragrafo relativo alle sanzioni per responsabilita' dei rappresentanti legali e degli amministratori.

1.10 Enti considerati in ogni caso ONLUS

Art. 10, comma 8, del decreto legislativo n.460 del 1997 prevede che:

"Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n.266 del 1991, n.49 del 1987 e n.381 del 1991".

La norma, in attuazione della delega recata dall'art. 3, comma 189, lett. b) della legge n.662 del 1996, sancisce l'automatica qualifica come ONLUS dei seguenti soggetti:

- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
- organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni.

Con circolare n.127/E del 19 maggio 1998 e' stato chiarito che l'automatica qualificazione come ONLUS per gli enti sopra elencati comporta che gli stessi non sono tenuti ad adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni del citato art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997, ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso comma, concernente l'uso nella denominazione della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

La relazione illustrativa del decreto legislativo n.460 del 1997 evidenzia in proposito che dall'estensione automatica della "soggettivita' fiscale ONLUS" consegue che gli enti in questione possono beneficiare anche delle norme agevolative recate dal decreto legislativo n.460 del 1997 "senza necessita' di dover previamente modificare la loro struttura organizzativa e funzionale, ne' di dover rispettare i requisiti richiesti nell'articolo 10 per la generalita' delle ONLUS".

La disposizione in commento da' attuazione altresì al disposto del comma 188 dell'art. 3 della legge n.662 del 1996 secondo il quale "sono fatte salve le disposizioni di maggiore favore relative alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, e alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49".

Al riguardo si ritiene che l'individuazione della norma di maggior favore possa essere frutto di una valutazione soggettiva da parte del destinatario (organizzazione di volontariato, organizzazione non governativa, cooperativa sociale) in relazione a ciascun imposta o tributo oggetto di agevolazioni.

In sostanza l'ente puo' scegliere se applicare la normativa relativa alle ONLUS o quella dettata dalla normativa speciale (rispettivamente legge n.266 del 1991, legge n.49 del 1987 e legge n.381 del 1991), ponderando la convenienza tra le diverse previsioni agevolative. Ovviamente la scelta puo' essere effettuata in relazione alle sole ipotesi in cui sia configurabile una alternativita' tra le normative considerate, dovuta al fatto che la stessa fattispecie trovi disciplina sia nelle disposizioni recate dalla specifica normativa sulle ONLUS sia nelle disposizioni recate dalle citate leggi

speciali.

La problematica relativa all'applicazione delle norme di maggior favore assume particolare rilievo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Si rinvia in proposito al paragrafo concernente le agevolazioni in materia di I.V.A. per ulteriori chiarimenti.

1.11 Soggetti considerati ONLUS limitatamente a determinate attivita'

L'art. 10, comma 9, del decreto legislativo n.460 del 1997 prevede:

"Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, introdotto dall'articolo 25, comma 1".

La norma introduce due eccezioni al principio sancito alla lett. c), comma 1, del medesimo art. 10, secondo il quale e' vietato alle ONLUS di svolgere attivita' diverse da quelle relative agli undici settori tassativamente elencati alla lett.a), comma 1, dello stesso articolo.

Gli enti ai quali e' consentito derogare all'anzidetto principio sono i seguenti:

- 1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- 2) associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1991, n.287, le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Gli enti sopra elencati hanno facolta' di svolgere anche attivita' non riconducibili fra quelle proprie dei settori elencati art. 10, comma 1, lett.a), come definiti nei paragrafi precedenti, e di configurarsi come ONLUS solo parzialmente cioe' limitatamente alle attivita' svolte nell'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale nei settori espressamente indicati nell'anzidetta disposizione.

Cio' comporta che i soggetti di cui trattasi possono accedere al regime tributario previsto in favore delle ONLUS dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo n.460 del 1997 limitatamente ai settori di cui al comma 1, lett.a), art. 10 menzionato a condizione che per tali attivita':

- a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art.20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, introdotto dall'art. 25, comma 1 del decreto legislativo in esame (v. paragrafo relativo alle scritture contabili);
- b) siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali imposti art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, ferme restando le deroghe previste dal comma 7 dello stesso art. 10, nonche' l'onere della comunicazione imposto dall'art. 11 dello stesso decreto.

Ai fini dell'applicazione dei vincoli formali e sostanziali richiamati devono tenersi presenti anche le norme pattizie che regolamentano gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

In particolare, con riferimento agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, va tenuto presente il documento conclusivo della Commissione paritetica italo-vaticana, pubblicato nel supplemento ordinario n.210 alla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1997, n.241 con il quale e' stato precisato che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti "non sono.... applicabili... le norme, dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non puo' dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, ne' la conformita' del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private".

Tali enti devono, tuttavia, comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le clausole art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997.

1.12 ONLUS ed enti non commerciali

Si ritiene di dover precisare che la riconducibilita' nella categoria soggettiva delle ONLUS prescinde da qualsiasi indagine sull'oggetto esclusivo o principale dell'ente e, quindi, sulla commercialita' o meno dell'attivita' di fatto dallo stesso svolta.

Vengono, infatti, assunti come criteri di differenziazione e qualificazione dell'ente come organizzazione non lucrativa di utilita' sociale i requisiti esclusivamente stabiliti art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 in precedenza descritti.

Non trovano, pertanto, applicazione nei confronti delle ONLUS le disposizioni dell'art. 87, comma 1, lett. c), e comma 4, del Testo Unico delle

imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, nonché quelle relative alla perdita della qualifica di ente non commerciale recate dall'art. 111-bis dello stesso Testo Unico, sulle quali sono stati forniti chiarimenti con la già menzionata circolare n.124/E del 12 maggio 1998, paragrafo 1.

2. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11

L'art. 11 del decreto legislativo n.460 del 1997, dispone ai commi 1 e

2 che:

"1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attivita' previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione e' effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, gia' svolgono le attivita' previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e' condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto".

Pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti di cui art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, che intendono avvalersi delle agevolazioni introdotte dal decreto legislativo in esame, devono darne comunicazione, mediante la presentazione dell'apposito modello, alla Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione prescritta dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997, esclusivamente i seguenti enti:

- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

per i quali, come già illustrato nel paragrafo 1.10, relativo agli enti considerati in ogni caso ONLUS, il comma 8 art. 10, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 189, lett. b), della legge n.662 del 1996, ha disposto un'estensione automatica della soggettività fiscale ONLUS.

2.1 Termini di presentazione

L'art. 11, comma 1, del decreto legislativo in esame, fissa i seguenti termini entro cui deve essere effettuata la comunicazione.

a) Organizzazioni di nuova costituzione

Le organizzazioni che si costituiscono a partire dal 1 gennaio 1998, in possesso dei requisiti elencati art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 ed interessate ad accedere al regime tributario riservato alle ONLUS, devono effettuare la comunicazione prescritta dall'art. 11 dello stesso decreto legislativo n.460 del 1997, entro 30 giorni dalla data:

- di redazione dello statuto o dell'atto costitutivo, se in forma di atto pubblico;
- di autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata.

b) Organizzazioni già costituite

Alle organizzazioni già costituite alla data del 1 gennaio 1998 e che a tale data svolgevano le attivita' previste dall'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e' stata riconosciuta la possibilità di fruire delle agevolazioni, introdotte a favore delle ONLUS, a decorrere dal 1 gennaio 1998, data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal decreto legislativo n.460 del 1997.

Tale disposizione, tuttavia, trova applicazione nei confronti dei soggetti interessati a condizione che gli stessi, entro il termine del 31 gennaio 1998, abbiano provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 11 in commento, la prescritta comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate competente.

2.2 Effetti della comunicazione

La comunicazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo in esame, per i soggetti che svolgono la propria attivita' nei settori elencati art. 10, comma 1, lett. a), dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, si configura come un onere, cui assolvimento costituisce condizione necessaria per accedere al regime tributario riservato alle ONLUS.

Pertanto, gli enti e le società cooperative - ad eccezione, come

precisato, delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali - che abbiano tutti i requisiti prescritti dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, non possono essere ammessi a beneficiare delle agevolazioni introdotte dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, in mancanza dell'anzidetta comunicazione.

2.3 Decorrenza del regime agevolativo

Per i soggetti che si costituiscono a partire dal 1 gennaio 1998, tenuti ad effettuare la comunicazione prescritta dall'art. 11 del decreto legislativo n.460 del 1997 entro 30 giorni dalla data dell'atto costitutivo o dello statuto, le agevolazioni si applicano a decorrere dalla data di costituzione.

Si segnala al riguardo, che la comunicazione tardiva, effettuata quindi oltre il menzionato termine stabilito dalla norma, non comporta la perdita in via definitiva dei benefici fiscali ma ne differisce unicamente la decorrenza alla data di presentazione del modello di comunicazione.

Per quanto riguarda, invece, le organizzazioni già costituite alla data del 1 gennaio 1998, come in precedenza precisato, le stesse sono state ammesse a godere dei benefici fiscali introdotti per le ONLUS a decorrere dal 1 gennaio 1998, a condizione che le anzidette organizzazioni abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo in commento entro il 31 gennaio 1998.

Pertanto, la presentazione del modello di comunicazione oltre il termine del 31 gennaio 1998 determina lo slittamento della decorrenza delle agevolazioni, delle quali sarà possibile beneficiare a partire dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

2.4 Adeguamento dell'atto costitutivo o dello statuto

L'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997, come illustrato al paragrafo 1.2, indica espressamente le clausole che devono essere contenute negli atti costitutivi o negli statuti delle ONLUS.

Per le organizzazioni già operanti alla data del 1 gennaio 1998 nei settori di attività individuati dall'art. 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo in esame, si rende quindi necessario adeguare i propri statuti o atti costitutivi alle disposizioni dettate dal citato art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, al fine di recepire le clausole statutarie richieste dalla nuova normativa in materia di ONLUS.

Si segnala al riguardo che con le istruzioni al modello di comunicazione, approvato unitamente alle stesse con D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 1998, e' stato precisato che le organizzazioni già operanti alla data del 1 gennaio 1998, le quali abbiano effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 11 in esame, possono fruire delle agevolazioni recate dal decreto legislativo n.460 del 1997 adeguando i propri statuti o atti costitutivi entro il termine del 30 giugno 1998.

Si precisa che entro il 30 giugno 1998 e' sufficiente che lo statuto o l'atto costitutivo, conformi alle disposizioni art. 10 del decreto legislativo in commento, siano approvati dall'organo assembleare, ancorche' non sia intervenuta, ove richiesta, l'autorizzazione dell'autorità di controllo competente.

Resta fermo che la mancata osservanza nei fatti di tutte le prescrizioni contenute art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, nonché la mancata definitiva approvazione delle clausole anzidette, comportano il venir meno, fin dall'inizio, del regime agevolativo riservato in via esclusiva alle ONLUS.

Le organizzazioni che adeguano i propri statuti o atti costitutivi sono tenute a darne comunicazione, entro 30 giorni dall'avvenuto adeguamento, alla Direzione Regionale delle Entrate competente.

Lo statuto non deve essere allegato al modello di comunicazione.

2.5 Modello di comunicazione

La comunicazione prevista dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 deve essere effettuata utilizzando il modello approvato con il menzionato decreto ministeriale 19 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 1998.

La comunicazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, deve essere spedita mediante raccomandata in plico senza busta e si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale. La stessa, inoltre, può essere consegnata in duplice esemplare direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate competente la quale, previa apposizione del timbro a calendario e degli estremi di protocollazione, ne restituisce uno per ricevuta.

A tale riguardo, si ritiene opportuno ribadire in questa sede quanto già precisato con circolare n.82/E del 12 marzo 1998 ed in particolare che si intendono validamente effettuate esclusivamente le comunicazioni redatte utilizzando il modello pubblicato nella menzionata Gazzetta Ufficiale, o copia fotostatica dello stesso, ed indirizzate alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell'ente interessato.

Comunicazione delle variazioni

Il modello di cui trattasi deve essere utilizzato anche per comunicare le variazioni intervenute che comportano per l'ente la perdita della qualifica di ONLUS.

La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione e la stessa dovrà essere specificata nel riquadro appositamente previsto.

Si precisa, inoltre, che deve essere comunicata alla Direzione Regionale competente, entro trenta giorni, ogni variazione dei dati, già forniti in sede di presentazione della comunicazione prescritta dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo in esame, eventualmente verificatasi.

2.6 Sanzioni

Si ritiene opportuno evidenziare che la mancata effettuazione della comunicazione prescritta dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997, comporta l'applicazione, nei confronti dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi delle ONLUS, di una specifica sanzione, prevista dall'art. 28, comma 1, lett. b) dello stesso decreto, il cui testo è il seguente:

"b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettano di inviare le comunicazioni previste dall'articolo 11, comma 1".

Si precisa al riguardo che detta sanzione si applica nell'ipotesi in cui la ONLUS fruisca dei benefici fiscali recati dalla Sez. II del decreto legislativo n.460 del 1997 senza effettuare la prescritta comunicazione.

Nel caso in cui l'ente che abbia tutti i requisiti della ONLUS non si avvalga tuttavia del regime fiscale di favore anzidetto, nessuna sanzione potrà essere applicata per omessa comunicazione.

La sanzione fissata dall'art. 28 del decreto legislativo n.460 del 1997 si applica in ogni caso per mancata comunicazione delle variazioni che comportino la perdita della qualifica ONLUS.

3. TRATTAMENTO DELLE ONLUS IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

3.1. Attività istituzionali e attività connesse

L'art. 12 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha introdotto nel Testo Unico delle imposte sui redditi l'art. 111-ter che disciplina il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte dalle ONLUS.

Detta disposizione stabilisce che:

"1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile".

Il legislatore ha operato una netta distinzione tra attività istituzionali indicate al comma 1, lett. a), art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997 intese all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e attività connesse.

Le attività istituzionali sono, infatti, del tutto escluse dall'area della commercialità; conseguentemente tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

A differenza delle attività istituzionali, le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 111-ter del T.U.I.R., alla formazione del reddito imponibile.

Il diverso trattamento tributario fra attività istituzionali e attività connesse ha conseguenze sul piano degli adempimenti contabili prescritti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. L'art. 20-bis, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall'art.25 del decreto legislativo n.460 del 1997, ha, infatti, sancito l'obbligo, limitatamente alle attività connesse, della tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali (v. paragrafo relativo alle scritture contabili).

3.2 Altri redditi

Occorre premettere che l'art.26 del decreto legislativo n.460 del 1997 dispone: "alle ONLUS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali".

Cio comporta che per le ONLUS il reddito complessivo si determina, a norma dell'art. 108 del T.U.I.R., sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali (redditi fondiari, di capitale, d'impresa e redditi diversi).

Pertanto, poiché le agevolazioni recate dall'art.111-ter del T.U.I.R. interessano esclusivamente il reddito di impresa, le ONLUS sono assoggettate all'IRPEG relativamente alle categorie dei redditi fondiari, di capitale e diversi.

3.3. Società cooperative

Si fa presente che le disposizioni in esame recate dall'art.111-ter del T.U.I.R. non si applicano alle società cooperative, ivi comprese le cooperative sociali.

Cio' si rileva dalla formulazione letterale del comma 1, dell'art.111-ter anzidetto che, utilizzando la locuzione "ad eccezione delle societa' cooperative", esclude espressamente dal regime di decommercializzazione delle attivita' istituzionali tutte le cooperative, senza ulteriori distinzioni fra societa' cooperative in generale e cooperative sociali.

Peraltro, il comma 2 dell'art.111-ter, non facendo alcun riferimento ai soggetti destinatari della disposizione dallo stesso recata, lascia intendere, sulla base di una interpretazione di tipo logico-sistematico della norma, che gli enti ai quali esso si riferisce non possono che essere quelli espressamente indicati nel comma 1 dello stesso art.111-ter, cioe' le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ad eccezione delle societa' cooperative.

Per queste ultime, ancorche' destinatarie delle altre disposizioni agevolative in materia di ONLUS, resta applicabile il regime fiscale proprio delle societa' di capitali di cui all'art.87, comma 1, lett.a) del T.U.I.R., fatta salva l'applicabilita', ove ne ricorrano le condizioni, della disciplina fiscale in favore delle cooperative recata dal titolo III del D.P.R. n.601 del 1973 e dall'art.12 della legge n.904 del 1977.

3.4. Ritenute alla fonte

L'art.16, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 ha stabilito che:

"Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600".

Detta disposizione, in sostanza, prevede l'esonero dalla ritenuta del 4 per cento stabilita dall'art.28 del D.P.R. n.600 richiamato sui contributi corrisposti ad imprese esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali, da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici; si precisa che la disposizione in esame trova applicazione anche nei confronti delle societa' cooperative ONLUS.

Per quanto concerne, poi, i redditi di capitale corrisposti alle ONLUS si fa presente che il comma 2 dello stesso art.16 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha disposto che:

"Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati".

Poiche' la norma ora citata fa esplicito richiamo "ai redditi di capitale" si ritiene che la medesima non riguardi le societa' cooperative, ivi comprese le cooperative sociali, il cui reddito complessivo, in quanto enti di cui all'art.87, comma 1, lett.a) del T.U.I.R., e' formato da un'unica categoria reddituale, quella del reddito d'impresa.

4. EROGAZIONI LIBERALI

4.1 Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali, anche non residenti, societa' ed enti commerciali non residenti

L'art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, ha modificato l'art.13-bis del T.U.I.R., recante la disciplina delle "detrazioni per oneri", con l'aggiunta, al comma 1, della lett. i-bis), la cui formulazione e' la seguente:

"i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), nonche' i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n.3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Il comma 3, del predetto art.13-bis del T.U.I.R., concernente la detraibilita' degli oneri sostenuti dalle societa' semplici, e' stato modificato come segue:

"3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini dell'imputazione del reddito."

Per le societa' semplici le erogazioni liberali in denaro sono

detraibili, da parte dei singoli soci, in proporzione ai redditi ad essi imputati sulla base della loro quota di partecipazione agli utili della societa' come previsto dal comma 1, dell'art.5 del T.U.I.R..

L'art.110-bis, comma 1, del T.U.I.R., riguardante le detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, e' stato modificato al fine di ricomprendere tra tali oneri anche quelli recati dalla lett. i-bis), aggiunta al comma 1 dell'art.13-bis del T.U.I.R..

Pertanto, il comma 1, dell'art.110-bis del T.U.I.R., come modificato dall'art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, e' il seguente:

"1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato.".

Ai fini della disciplina delle detrazioni d'imposta spettanti per gli oneri sostenuti da societa' ed enti commerciali non residenti, e' stato modificato il comma 2-bis, dell'art.113, del T.U.I.R., aggiungendo tra gli oneri detraibili ivi previsti quelli di cui alla citata lett. i-bis), del comma 1, dell'art.13-bis del T.U.I.R. Il testo, come riformulato, e' il seguente:

"2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis. Si applica la disposizione dell'art.110-bis, comma 1, ultimo periodo.".

Per la detrazione d'imposta relativa agli oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, e' stato modificato l'art.114, comma 1-bis, del T.U.I.R., il cui attuale testo e' il seguente:

"1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'art.110-bis, comma 1, terzo periodo.".

In merito a quanto sopra riportato, va anzitutto precisato che, sebbene il terzo periodo del comma 1, dell'art.110-bis del T.U.I.R., stabilisca che nel caso "di rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato", tale percentuale deve essere correttamente intesa nella misura del 19 per cento. A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che la disciplina relativa alle ONLUS si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998 e che da questa stessa data la percentuale di detrazione degli oneri di cui trattasi, precedentemente fissata nella misura del 22 per cento, e' stata ridotta al 19 per cento, come confermato con circolare n.3/E del 9 gennaio 1998.

In sostanza, la norma stabilisce che la detrazione dall'imposta lorda spetta per un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS per un importo non superiore a quattro milioni di lire, sempreche' tali oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi.

La disposizione recata dall'art.13-bis, comma 1, lett. i-bis), in esame subordina la detraibilita' delle erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS ai limiti e alle condizioni di seguito illustrate.

Vengono, infatti, disposte, in modo tassativo, le modalita' di versamento delle somme oggetto delle erogazioni liberali cui e' condizionato il diritto alla detrazione.

Gli anzidetti versamenti, infatti, dovranno essere effettuati esclusivamente utilizzando uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento previsti dall'art.23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e cioe' carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

La previsione delle anzidette modalita' di versamento trova la propria ratio nella necessita', da parte dell'amministrazione finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola, nonche' nell'esigenza di prevenire eventuali abusi.

Il comma 5 dell'art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, ha sancito la non cumulabilita' tra le detrazioni d'imposta spettanti per le anzidette erogazioni liberali in favore delle ONLUS, ai sensi dell'art.13-bis, comma 1, lett.1-bis del T.U.I.R., con gli oneri deducibili, spettanti ai sensi art. 10, comma 1, lett.g), dello stesso T.U.I.R., per le erogazioni

liberali in denaro effettuate a favore di organizzazioni non governative.

La formulazione letterale del comma 5, dell'art.13, del decreto legislativo n.460 del 1997 in esame, e' la seguente:

"5. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, prevista art. 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico."

Si precisa che laddove la norma surriportata parla di "deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987", la deducibilita' di cui trattasi e' da intendersi correttamente riferita non al reddito imponibile, bensì al reddito complessivo.

Precisato quanto sopra, si chiarisce che non e' parimenti consentita, per espressa previsione del comma 7, dell'art.13, dello stesso decreto legislativo n.460 del 1997, la cumulabilita' tra la detrazione d'imposta spettante ai sensi dell'art.114, comma 1-bis, del T.U.I.R., per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS, con gli oneri deducibili, spettanti ai sensi dell'art.114, comma 2-bis, lettere a) e b), del T.U.I.R., per le erogazioni a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e fondazioni legalmente riconosciute che svolgono o promuovono attivita' dirette alla tutela del patrimonio ambientale e quelle a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale, nonche' gestita da associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute, effettuate per sostenere attivita' finalizzate alla conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dei predetti ambiti protetti.

4.2 Erogazioni liberali in denaro effettuate da imprese e societa'

L'art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, ha modificato l'art.65, comma 2, del T.U.I.R., aggiungendo, tra l'altro, la seguente lettera:

"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;"

La norma in esame sancisce la deducibilita' dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS per un importo non superiore a quattro milioni di lire o al due per cento del reddito d'impresa dichiarato.

La deducibilita' di tali oneri non e' consentita se il soggetto erogante usufruisce per le medesime liberalita' delle deduzioni previste dalle lettere a) e b) del medesimo art.65, comma 2, del T.U.I.R., per le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto o finalita' di ricerca scientifica (lett.a)) o per le erogazioni liberali a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno e che perseguono esclusivamente finalita' di ricerca scientifica (lett. b)).

4.3 Erogazioni liberali in natura

Notevole rilevanza riveste la disciplina fiscale delle erogazioni liberali in natura in favore delle ONLUS, introdotta per la prima volta nell'ordinamento tributario dall'art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997 in esame.

Le nuove forme di erogazioni liberali sono previste in primo luogo nell'art.13, comma 1, lett. b), che ha aggiunto al comma 2, dell'art.65 del T.U.I.R., anche la seguente lett.c-septies):

" c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi."

La disposizione prevede la deducibilita' dal reddito d'impresa delle spese sostenute per lavoratori dipendenti le cui prestazioni sono rese a beneficio di una ONLUS. E' riconosciuta, quindi, alle imprese, ferma restando la deducibilita' delle spese per prestazioni di lavoro di cui all'art.62, comma 1, del T.U.I.R., la possibilita' di "prestare" i propri dipendenti ad una ONLUS beneficiando di un'ulteriore deduzione nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'azienda per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. La deducibilita' e' ammessa sempreche' si tratti di lavoratori assunti a tempo indeterminato.

I commi 2 e 3, dello stesso art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, recano le seguenti disposizioni concernenti le erogazioni liberali consistenti in cessioni gratuite di beni:

"2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, che, in alternativa all'usuale eliminazione del circuito commerciale, vengono ceduti

gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies, del predetto testo unico."

In sostanza le due norme sopra riportate, al fine di incentivare le erogazioni in natura, recano una speciale disciplina che mira a neutralizzare gli effetti dell'art.53, comma 2, del T.U.I.R., il quale considera ricavi, fra l'altro, il valore normale dei beni, alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa stessa.

In particolare e' consentito alle imprese di cedere alle ONLUS, gratuitamente e senza alcun limite, derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa stessa, altrimenti destinati all'usuale eliminazione dal circuito commerciale.

Si precisa che la disposizione si applica limitatamente alle derrate alimentari o ai prodotti farmaceutici che vengono esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre cause che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne impediscono tuttavia l'utilizzo (es. prodotti prossimi alla scadenza).

Le imprese possono, altresì, cedere gratuitamente, come previsto al comma 3, dell'art.13 in esame, anche altri beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici destinati all'eliminazione dal circuito commerciale, a condizione che siano beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, nonche' all'ulteriore condizione che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a due milioni di lire.

Tale costo specifico, d'importo complessivamente non superiore a due milioni di lire, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilita' (fino a 4 milioni di lire o al 2% del reddito d'impresa dichiarato) previsto dalla nuova lett. c-sexies), dell'art.65 del T.U.I.R..

In merito a quanto sopra, si precisa che per costo specifico di un bene deve intendersi quello nel quale rientrano tutti i costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione del bene stesso e che concorrono quindi a comporre il valore di quest'ultimo, quali, ad esempio, il costo delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, degli altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti, degli imballaggi utilizzati, etc.

La possibilita' di fruire delle agevolazioni recate dai commi 2 e 3, dell'art.13 del decreto legislativo n.460 del 1997, e' subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali previsti dal comma 4 dello stesso art.13, gravanti sia sul cedente che sulla ONLUS beneficiaria:

- . preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, da parte dell'impresa cedente, al competente ufficio delle entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva;
- . dichiarazione da parte della ONLUS beneficiaria, da conservare agli atti dell'impresa, attestante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformita' alle finalita' istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto, a pena di decadenza dai benefici fiscali per essa previsti;
- . annotazione, da parte dell'impresa cedente, nei registri previsti ai fini I.V.A. o in apposito prospetto, della quantita' e qualita' dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni.

Si fa presente che le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, godono dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, per effetto della modifica apportata art.10, n.12, del D.P.R. n.633 del 1972, per la cui trattazione si rinvia al successivo paragrafo concernente le agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto.

5. AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

5.1 Esclusioni ed esenzioni

L'art. 14 del decreto legislativo n. 460 del 1997, detta la disciplina relativa all'imposta sul valore aggiunto applicabile a determinate operazioni poste in essere in favore delle ONLUS nonche' ad alcune operazioni attive

poste in essere da dette organizzazioni, apportando modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

Le modifiche in parola consistono nell'estendere alle ONLUS particolari disposizioni di esclusione o di esenzione dall'applicazione del tributo, già disposte dal D.P.R. n. 633 del 1972 per operazioni aventi particolare rilevanza sociale, in conformita' alle norme comunitarie dettate in materia dalla VI direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1977.

In particolare la lett.a) del citato art.14 modifica l'art.3, terzo comma, primo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, inserendo dopo le parole: "solidarieta' sociale", le seguenti: "nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale". A seguito di tale modifica risultano, quindi, non rilevanti ai fini dell'I.V.A. le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attivita' istituzionali delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.

La successiva lett. b), del medesimo art.14 del decreto legislativo n.460 del 1997, individua le cessioni di beni effettuate in favore delle ONLUS nonche' le attivita' poste in essere da tali enti che rientrano nel regime di esenzione dal tributo ai sensi art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972. A tal fine vengono modificati i numeri 12), 15),19),20) e 27-ter) del citato articolo 10, inserendo le ONLUS nelle previsioni esentative di carattere soggettivo ivi disciplinate.

Per effetto della modifica art. 10, n.12) in esame, risultano esenti dall'I.V.A. le cessioni di beni, previste dall'art.2, n.4), del D.P.R. n.633 del 1972, per le quali l'imprenditore ha operato la detrazione all'atto dell'acquisto o dell'importazione, effettuate in favore delle ONLUS.

Si precisa, altresì, che le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa restano comunque escluse dal campo di applicazione del tributo, ivi comprese quelle effettuate nei confronti delle ONLUS, ai sensi dell'art.19-bis1, comma 1, lett. h) e dell'art.2, n. 4, del D.P.R. n. 633 del 1972.

A seguito delle modifiche apportate ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter) art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, le esenzioni dall'I.V.A. si estendono alle ONLUS, nei limiti delle attivita' loro consentite come precisato nel paragrafo 1 relativo ai requisiti per la qualificazione delle ONLUS.

Le prestazioni esenti da I.V.A. e indicate nei numeri sopra richiamati sono le seguenti:

- prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati (art. 10, n. 15);
- prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto (art. 10, n. 19);
- prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati alle strutture di detti organismi (art. 10, n 20);
- prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese direttamente (art. 10, n.27-ter).

Si evidenzia che detta disposizione individua come destinatari delle prestazioni socio-sanitarie agevolate solo alcuni dei soggetti considerati dall'art. 10, comma 2, lett.a), del decreto legislativo n.460 del 1997. Tale ultima disposizione ricollega, infatti, il perseguimento delle finalita' di solidarieta' sociale alla circostanza che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi vengano rese nei confronti della piu' ampia categoria delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Pertanto, le prestazioni socio-sanitarie rese nei confronti di soggetti svantaggiati non menzionati art. 10, n.27-ter) del D.P.R. n. 633 del 1972 non godono del trattamento di esenzione ivi previsto rimanendo, quindi, assoggettate ad imposta con applicazione della aliquota ordinaria.

In relazione alle prestazioni di cui al n.27-ter) art. 10 in esame, occorre precisare che di recente l'art.17, comma 38, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha modificato art. 10, n.27-ter) del D.P.R. n.633 del 1972.

La previgente formulazione era la seguente:

"27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n.833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere".

In forza della modifica apportata dal citato art.17, comma 38, della legge n.449 del 1997, le parole "sia direttamente che in esecuzione di contratti d'appalto, convenzioni e contratti in genere" sono state sostituite con la parola "direttamente". Ne consegue che rientrano nella previsione di esenzione in esame le sole prestazioni socio-sanitarie che le ONLUS rendono ai soggetti appartenenti alle categorie menzionate nel citato art. 10, n.27 ter), in esecuzione di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente nei confronti dei soggetti interessati. Restano, invece, assoggettate all'I.V.A., con applicazione della aliquota ordinaria, le prestazioni di cui trattasi rese dalle ONLUS in favore delle predette categorie di soggetti svantaggiati ma in esecuzione di contratti d'appalto, convenzioni, contratti in genere stipulati o conclusi con soggetti terzi. Ad esempio, resta esclusa dall'esenzione l'ipotesi in cui l'obbligo di rendere la prestazione socio-sanitaria sia assunto dalla ONLUS nei confronti di un Comune committente del servizio di assistenza socio-sanitaria.

Si rammenta che un'analogha limitazione non e' stata introdotta nel n.41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede l'applicazione dell'aliquota del 4% alle prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sia direttamente che in esecuzione di contratti d'appalto e di convenzioni in genere. In riferimento alla richiamata voce n.41-bis) della citata tabella A, verranno forniti chiarimenti nel paragrafo seguente.

5.2 Applicazione delle previsioni di maggior favore per le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali

Come chiarito nel paragrafo 1.10, relativo agli enti considerati in ogni caso ONLUS, art. 10, comma 8, del decreto legislativo n.460 del 1997, fa salve le previsioni di maggior favore per i soggetti considerati automaticamente ONLUS.

La norma acquista particolare rilievo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, poiche' la convenienza della scelta fra disposizioni agevolative dettate dalla legislazione speciale (legge n.266 del 1991, legge n.49 del 1987 e legge n.381 del 1991) e quelle recate dall'art.14 del decreto legislativo n.460 del 1997 non risulta immediatamente dal confronto fra i diversi regimi agevolativi bensì dall'analisi concreta delle circostanze in cui il soggetto interessato svolge l'attività'.

Le disposizioni recate dalla normativa speciale in favore degli enti in argomento sono le seguenti:

- l'art.8, comma 2, della legge n.266 del 1991, il quale dispone che le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi e pertanto sono escluse dal campo di applicazione dell'I.V.A.;
- gli artt.14, comma 4, e 29, comma 4, della legge n.49 del 1987, i quali stabiliscono, rispettivamente, che alcune operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e delle associazioni non governative che provvedono al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, in attuazione di finalità' umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto al pari delle importazioni di beni destinati alle medesime finalità' e che le attività' di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative sono da considerarsi attività' di natura non commerciale;
- l'art.7, comma 3, della legge n.381 del 1991, che ha aggiunto alla Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n.633 del 1972, il n.41-bis), assoggettando all'aliquota del 4% le prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali.

Tale voce 41-bis) della Tabella A e' stata oggetto di numerosi interventi modificativi, da ultimo apportati dall'art.4-bis del decreto legge 2 ottobre 1995, n.415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n.507, in base al quale risultano attualmente assoggettate all'aliquota del 4% le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disasattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Si precisa al riguardo che la norma sopra riportata non torna applicabile alle cooperative diverse da quelle sociali di cui alla legge n.381 del 1991, che si qualificano come ONLUS ai sensi del decreto legislativo n.460 del 1997.

Dette società' cooperative-ONLUS applicano, infatti, per le suddette prestazioni la disposizione di cui art. 10, n.27-ter) del D.P.R. n.633 del 1972, in forza della quale le prestazioni stesse sono esenti dall'applicazione dell'I.V.A., mentre le cooperative sociali possono applicare, fra le due, la disposizione di maggior favore, ai sensi del menzionato articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n.460 del 1997.

Si chiarisce che la scelta fra le diverse previsioni agevolative, anche se non e' configurabile come opzione in senso tecnico e quindi non

necessita di una comunicazione agli Uffici secondo le modalita' indicate dal regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n.442, disciplinante le opzioni, deve essere mantenuta per tutte le operazioni che il soggetto svolge nell'anno solare. Cio' risponde sia ad esigenze di cautela fiscale, che richiedono chiarezza e coerenza nei comportamenti dei contribuenti, sia alle caratteristiche del tributo, essendo l'I.V.A. un'imposta che si determina nell'arco di un intero periodo d'imposta e non per singole operazioni.

Pertanto, qualora, ad esempio, la cooperativa sociale intenda applicare l'aliquota I.V.A. del 4% ad alcune prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo, ai sensi della legge n.381 del 1991, non potra' avvalersi nel corso dello stesso anno d'imposta delle disposizioni esentative previste dal D.P.R. n.633 del 1972, art. 10, n.27-ter), per altre prestazioni socio-sanitarie, e n.20), per ulteriori prestazioni educative.

Analogamente le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e le organizzazioni non governative non possono avvalersi, nello stesso anno d'imposta, delle disposizioni recate dall'art.14 del decreto legislativo n.460 del 1997 unitamente alle norme dell'art.8, comma 2, della legge n.266 del 1991 e degli articoli 14, comma 4, e 29, comma 4, della legge n.49 del 1987, che rispettivamente le riguardano.

6. ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI I.V.A..

L'art.15 del decreto legislativo n.460 del 1997 contiene una disposizione agevolativa in materia di osservanza degli obblighi contabili prescritti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, mediante l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, le operazioni riconducibili alle attivita' istituzionali svolte dalle ONLUS elencate dall'articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo n.460 del 1997.

Sono, invece, soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi le operazioni direttamente connesse a quelle istituzionali.

Permane, tuttavia, per tutte le attivita' di natura commerciale, sia istituzionali che connesse, l'obbligo di emissione della fattura prevista dall'articolo 21 del D.P.R. n.633 del 1972, qualora non ricorrano i presupposti di legge di cui al menzionato articolo 22 dello stesso decreto, come, si evince dal disposto dell'articolo 15 del decreto legislativo in esame.

Resta inteso che in tutte le cennate ipotesi di operazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, indipendentemente dalla natura istituzionale o meno dell'attivita' esercitata, dovranno essere osservati gli adempimenti contabili previsti dal titolo secondo del piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 e cioe' l'obbligo di registrazione, di liquidazione del tributo, e relative annotazioni, nonche' quello di presentare le dichiarazioni.

7. ALTRE AGEVOLAZIONI

Il decreto legislativo n.460 del 1997, agli articoli dal 17 al 24 ha previsto numerose agevolazioni a favore delle ONLUS in materia di imposte indirette, tasse e tributi locali, in conformita' a quanto previsto dall'art.3, comma 189, lett.g) della legge n.662 del 1996.

7.1 Esenzioni dall'imposta di bollo

L'art.17 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha introdotto nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, l'art.27-bis. Detta disposizione stabilisce che sono esenti dal tributo in esame gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".

Si sottolinea che l'agevolazione introdotta riguarda le ONLUS sia come enti destinatari degli atti che come soggetti che li pongono in essere.

Poiche' l'elencazione degli atti esenti deve ritenersi tassativa, gli atti non espressamente elencati ma ricompresi nella tariffa del bollo, approvata con D.M. 20 agosto 1992 e successive modificazioni, non possono godere del beneficio in parola.

7.2 Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative

L'art.18 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, l'art.13-bis, il quale stabilisce che: "gli atti e provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative".

7.3 Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni

L'art.19 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha modificato il testo dell'art.3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, aggiungendo, dopo le parole: "altre finalita' di pubblica utilita' "le seguenti", nonche' quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale

(ONLUS)".

Il nuovo testo dell'art.3, comma 1, del testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni risulta, quindi, così formulato:

"Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Si precisa che in forza del richiamo all'art.3 del decreto legislativo n.346 del 1990, contenuto negli artt.1 e 10 del decreto legislativo n.347 del 1990, concernente il testo unico delle imposte ipotecarie e catastali, l'esenzione è estesa anche alle imposte ipotecarie e catastali relativamente ai medesimi trasferimenti.

7.4 Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva

L'art.20, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997 ha modificato il testo dell'art.25, primo comma, lett.c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, aggiungendo, dopo le parole: "pubblica utilità" le seguenti ", nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Il nuovo testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 del D.P.R. n.643 del 1972, prevede l'esenzione dall'INVIM" degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

Evidentemente l'esenzione si riferisce alle donazioni in quanto l'acquisto a titolo gratuito per causa di morte trova la sua disciplina nel secondo comma dello stesso art.20 del decreto legislativo n.460 del 1997. Con il secondo comma del precitato art.20 viene introdotta, in favore delle ONLUS, l'esenzione dall'imposta sostitutiva dell'INVIM di cui all'art.11 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 1997, n.140.

Il testo del secondo comma dell'art.20 del decreto legislativo n.460 del 1997, è il seguente:

"L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

Appare opportuno, al riguardo, riportare il testo dell'art.11, comma 3, del decreto-legge n.79 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n.140 del 1997:

"In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, è dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprietà, oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro valore complessivo alla data dell'apertura della successione, se detto valore supera 250 milioni di lire. L'imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri.

In luogo della dichiarazione di cui all'art.18 del citato decreto n.643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 29, comma 1, lettera n-bis), e 30 comma 1, lettere b) e c). Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n.643 del 1972. L'imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesesi fino alla data del 1 gennaio 2003".

Le disposizioni esonerative sopra citate hanno effetto dal 1 gennaio 1998 e quindi si applicano alle donazioni poste in essere ed alle successioni aperte a decorrere dal 1 gennaio 1998.

7.5 Esenzioni in materia di tributi locali

Con l'art.21 del decreto legislativo n.460 del 1997 viene attribuito ai comuni, alle province, alle regioni nonché alle province autonome di Trento e Bolzano il potere di deliberare in favore delle ONLUS riduzioni od esenzioni dal pagamento di tributi di pertinenza degli enti stessi e dei connessi adempimenti. Trattasi di un potere discrezionale esercitabile dall'ente locale con propria deliberazione. Si richiama a tal fine l'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che disciplina la potestà regolamentare delle province e dei comuni in materia di entrate, anche tributarie.

7.6 Agevolazioni in materia di imposta di registro

Con l'art. 22 del decreto legislativo n.460 del 1997 vengono disposte modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. In particolare l'anzidetto art.22, alla lett.a), introduce nell'art.1 della tariffa, parte prima, allegata al menzionato testo unico del 1986, dopo il settimo periodo, un ottavo periodo così formulato "se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): lire 250.000" e aggiunge, inoltre, dopo la nota II-ter) dello stesso art.1 della tariffa, la nota II-quater) che espressamente dispone: "A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta".

La lettera b) del medesimo art.22 del decreto legislativo n.460 del 1997 aggiunge, alla citata tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, l'articolo 11-bis che dispone l'applicazione dell'imposta fissa di lire 250.000 per gli "atti costitutivi e modificative statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

Con le norme sopra riportate viene introdotto a regime, ai fini dell'imposta di registro, il trattamento agevolato degli atti posti in essere dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

In particolare la lettera a) dell'art.22 in esame introduce un trattamento di favore, consistente nell'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa, pari a lire duecentocinquantamila, per "i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento" nei confronti delle ONLUS, purché ricorrano le condizioni, di seguito esplicitate, dettate dalla nota II-quater) della tariffa, parte prima.

Per usufruire del regime di cui si tratta e' fatto obbligo alla ONLUS di rendere nell'atto di acquisto la dichiarazione di intento dalla quale risulti la volontà di utilizzare direttamente il bene acquistato per lo svolgimento della propria attività; l'utilizzo diretto del bene deve essere realizzato entro due anni dalla data di acquisto. Il regime agevolato spetta, quindi, solo nell'ipotesi in cui gli immobili entro due anni dall'acquisto vengano destinati, in quanto strumentali, allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'organizzazione.

Nell'ipotesi in cui sia stata resa nell'atto di acquisto una dichiarazione d'intento mendace, ovvero non sia stato realizzato, nel biennio previsto, l'utilizzo diretto del bene ai fini istituzionali della ONLUS, e' disposta la decadenza dal beneficio tributario e, quindi, il recupero dell'imposta di registro nella misura ordinaria, nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta.

In relazione alla lettera b) dello stesso art.22 del medesimo decreto legislativo n.460 del 1997, si osserva che, in presenza delle condizioni previste, vengono agevolati anche gli atti costitutivi e gli atti recanti modifiche statutarie delle ONLUS per i quali e' stabilita l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa.

A tale proposito, considerata la genericità della previsione normativa, appare evidente che sono compresi nel regime di favore gli atti sopra individuati che recano, tra l'altro, conferimenti di proprietà o di diritti reali di godimento su beni mobili ed immobili.

Con riferimento al trattamento tributario riservato agli atti costitutivi ed alle modifiche statutarie si precisa che l'agevolazione compete anche prima dell'effettuazione della comunicazione prevista dall'art.11 del decreto legislativo n.460 del 1997 e che pertanto gli Uffici, in tale ipotesi, sono tenuti successivamente ad accertare che i soggetti beneficiari del regime di favore abbiano provveduto alla suddetta comunicazione nei termini prescritti dalla norma secondo quanto precisato nel precedente paragrafo relativo alle comunicazioni.

L'Ufficio, conseguentemente, provvederà a recuperare le normali imposte qualora, dai controlli effettuati successivamente, non risultino rispettate le previsioni dell'art.11 sopra richiamato.

7.7 Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli

L'art.23 del decreto legislativo n.460 del 1997 stabilisce che:

1. L'imposta sugli spettacoli non e' dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, svolte occasionalmente dalle ONLUS, nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività richiamata al comma 1

sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale."

La disposizione in esame prevede l'esenzione dall'imposta sugli spettacoli per le attivita' spettacolistiche svolte occasionalmente sia dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale sia dalle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Le attivita' spettacolistiche per le quali non e' dovuta l'imposta sugli spettacoli sono quelle indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n.640 del 1972.

L'esenzione spetta a condizione che l'attivita' spettacolistica:

- 1) sia svolta occasionalmente;
- 2) sia svolta in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- 3) sia data comunicazione della attivita' all'ufficio accertatore territorialmente competente (SIAE) prima dell'inizio della stessa.

7.8 Agevolazioni per lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

L'art.24 del decreto legislativo n.460 del 1997 ha esteso alle ONLUS il regime agevolato per le lotterie, tombole e pesche di beneficenza gia' previsto per gli enti morali, le associazioni ed i comitati senza fini di lucro dall'art.40, comma 1 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n.1933, convertito dalla legge 5 giugno 1939, n.973.

Ai sensi dell'art.40 del regio decreto n.1933 del 1938 come modificato dal decreto legislativo n.460 del 1997, l'Ufficio delle Entrate, o la Direzione Regionale delle Entrate ove esso non sia stato ancora attivato, puo' autorizzare, previo nulla osta della Prefettura:

- "1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di biglietti staccati dai registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;
- 2) le tombole promosse e dirette da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purché i premi non superino complessivamente la somma di lire 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;
- 3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 100.000.000."

Al fine di ottenere la prescritta autorizzazione, i soggetti promotori delle suindicate iniziative devono produrre apposita istanza in carta da bollo all'Ufficio delle Entrate o alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio.

All'istanza deve essere allegata la documentazione prevista dall'articolo 90 del Regolamento sui servizi del lotto (Regio decreto 25 luglio 1940, n.1077).

Si ritiene che sia estensibile anche alle ONLUS, quali soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n.460 del 1997 a promuovere lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, il disposto del penultimo comma dell'art.40 del sopracitato regio decreto-legge n.1933 del 1938, introdotto dall'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n.62, che prevede un particolare regime per le tombole i cui premi non superino complessivamente tre milioni di lire e per le pesche di beneficenza il cui ricavato non ecceda la somma di L.15.000.000, promosse in occasioni di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse. Dette manifestazioni sono considerate trattenimenti ai sensi dell'art.69 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, e, pertanto, soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata da Comuni ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

Per quanto concerne, infine, il regime fiscale relativo alle lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, si segnala che, a seguito dell'abolizione, per espressa previsione del comma 3 dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n.449, della tassa di lotteria, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dette iniziative sono assoggettate alla sola ritenuta

alla fonte a titolo d'imposta, nella misura del 10 per cento del valore dei premi, ai sensi dell'art.30 del D.P.R. n.600 del 1973. Detta ritenuta non e' dovuta per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale.

8. SCRITTURE CONTABILI DELLE ONLUS

L'art.25 del decreto legislativo n.460 del 1997, introduce nel D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, l'art.20-bis, il quale, a fronte delle agevolazioni tributarie riconosciute alle ONLUS, stabilisce obblighi formali e contabili intesi come strumento di trasparenza ed efficienza della gestione delle ONLUS medesime.

Il testo dell'art.20-bis del D.P.R. n.600 del 1973 e' il seguente:

"1. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) diverse dalle societa' cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:

- a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticita' le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attivita' direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;
- b) in relazione alle attivita' direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilita' consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attivita' istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.398, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n.266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49 possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.

5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o piu' revisori iscritti nel registro dei revisori contabili."

Le norme riportate, in sostanza, prevedono che le ONLUS, diverse da quelle costituite in forma di societa' cooperativa, per le quali restano fermi gli adempimenti contabili propri delle societa' ed enti commerciali, per espressa disposizione legislativa devono assolvere, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, una serie di adempimenti che di seguito si illustrano.

Il comma 1, lett.a), dell'art.20-bis, del D.P.R. n.600 del 1973, dispone nei confronti delle ONLUS l'obbligo di redigere, relativamente all'attivita' complessivamente svolta, comprensiva cioe' sia dell'attivita' istituzionale che delle attivita' connesse, scritture contabili cronologiche e sistematiche redatte in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.

Inoltre, deve essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, un apposito documento contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ONLUS, distinguendo le attivita' direttamente connesse da quelle istituzionali. Sostanzialmente in detto documento dovra' essere riportato il bilancio o rendiconto annuale, richiesto dall'art.10, comma 1, lett.g) del decreto legislativo n.460 del 1997, opportunamente elaborato al fine di porre in rilievo le diverse attivita' svolte dalla ONLUS.

Le scritture in argomento non necessitano di particolari formalita' di vidimazione o di bollatura, ma vanno conservate, unitamente alla relativa documentazione ai sensi dell'art.22 del D.P.R. n.600 del 1973.

Il comma 2, dell'art.20-bis, dello stesso D.P.R. n.600 del 1973, considera assolti gli obblighi di cui al precedente comma 1, lett.a), qualora

la contabilita' della ONLUS consti del libro giornale, tenuto in conformita' a quanto stabilito all'art.2216 del codice civile e del libro inventari di cui all'art. 2217 del codice civile.

Il comma 1, lett.b), dell'art.20-bis in esame, impone alle ONLUS, relativamente alle attivita' direttamente connesse a quelle istituzionali, di tenere le scritture contabili previste dagli artt.14, 15, 16 e 18 del D.P.R. n.600 del 1973.

Trattasi, in definitiva, di una contabilita' specifica concernente le attivita' di cui all'art.10, comma 5, del decreto legislativo n.460 del 1997. Ovviamente detta contabilita' non si pone come alternativa agli obblighi sopra illustrati previsti dalla precedente lett.a), dell'art.20-bis, del D.P.R. n.600 del 1973, ma coesiste con gli stessi che, come sopra accennato, si riferiscono a tutte le attivita', istituzionali e connesse, svolte dalla ONLUS.

Si evidenzia, inoltre, che il citato comma 1, lett.b), dell'art.20-bis consente alle ONLUS che conseguono annualmente, in relazione alle attivita' direttamente connesse a quelle istituzionali, ricavi per un ammontare non superiore a 30 o a 50 milioni di lire, rispettivamente per le attivita' di prestazione di servizi e per gli altri casi, di assolvere gli adempimenti contabili, in luogo di quelli prescritti in via generale ai fini dell'I.V.A. e quelli prescritti per le attivita' connesse ai fini delle imposte sui redditi, secondo le disposizioni di cui all'art.3, comma 166 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

In particolare, i predetti soggetti possono annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni effettuate in ciascun mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell'I.V.A. ovvero nell'apposito prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, pubblicato nella G.U. n.37 del 14 febbraio 1997, ed alle relative istruzioni. Inoltre, i soggetti medesimi devono annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'I.V.A., l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni indicando l'imposta detraibile nel registro di cui all'art.25 del D.P.R. n.633 del 1972 o nel prospetto sopra menzionato di cui al modello approvato con il citato D.M. 11 febbraio 1997 (circolare ministeriale n.10/E del 17 gennaio 1997).

Un'ulteriore semplificazione in relazione agli adempimenti contabili e' prevista, dal comma 3 dell'art.20-bis del D.P.R. n.600 del 1973, per le ONLUS che nel corso del periodo d'imposta non abbiano conseguito, dall'esercizio delle attivita' istituzionali e di quelle direttamente connesse, proventi per un ammontare superiore a lire 100 milioni, limite modificato annualmente secondo le modalita' previste dall'art.1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.398 (cioe' con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente).

Le ONLUS in possesso di tale requisito possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili cronologiche e sistematiche di cui al primo comma, lett.a), dell'art.20-bis, del D.P.R. n.600 del 1973 (ferme restando le scritture contabili prescritte per le attivita' connesse dello stesso art.20-bis, lett.b) e gli adempimenti contabili stabiliti ai fini dell'I.V.A.) nonche' della situazione patrimoniale, economica e finanziaria ivi prevista, il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei termini e nei modi di cui all'art.20 del D.P.R. n.600 del 1973, nel testo integrato dall'art.8 del decreto legislativo n.460 del 1997.

Detto rendiconto, pertanto, dovra' essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per esigenze di trasparenza e di maggiore chiarezza, il rendiconto potra' essere accompagnato da una relazione illustrativa.

Il comma 4 dell'art.20-bis del D.P.R. n.600 del 1973, prevede una disciplina semplificata per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art.6 della legge 11 agosto 1991, n.266, e per le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49.

Detti soggetti possono, in luogo delle scritture contabili cronologiche e sistematiche, previste dall'art.20-bis, comma 1, lett.a) del D.P.R. n.600 del 1973, redigere e tenere un rendiconto delle entrate e delle spese relative all'attivita' complessivamente esercitata nei termini e nei modi di cui all'art.20, del D.P.R. n.600 del 1973, come integrato dall'art.8 del decreto legislativo n.460 del 1997, indipendentemente dall'ammontare dei proventi conseguiti. Il rendiconto va redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e accompagnato da una relazione illustrativa ove lo richiedano esigenze di trasparenza e di maggior chiarezza.

Il comma 5 dell'art.20-bis del D.P.R. n.600 del 1973, introduce un

particolare onere nei confronti delle ONLUS i cui proventi complessivi superino, per due anni consecutivi, l'ammontare di due miliardi di lire, importo modificabile annualmente secondo le modalita' previste dall'art.1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n.398, gia' in precedenza illustrate.

Pertanto, qualora il detto ammontare di due miliardi di lire venga superato consecutivamente per il secondo periodo d'imposta, gia' per il periodo medesimo dovra' essere predisposta, in allegato al bilancio di competenza del periodo stesso ed al rendiconto previsto dal decreto legislativo n.460 del 1997, una relazione di controllo sottoscritta da uno o piu' iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il comma 2, dell'art.25 del decreto legislativo n.460 del 1997, stabilisce, poi, espressamente che per gli enti ecclesiastici e per le associazioni di promozione sociale di cui all'art.10, comma 9, dello stesso decreto legislativo n.460 del 1997, l'applicazione degli obblighi contabili di cui all'art.20-bis del D.P.R. n.600 del 1973, anziche' all'attivita' complessivamente svolta dai soggetti stessi, e' limitata alle sole attivita', istituzionali e a quelle ad esse connesse, ammesse al regime proprio delle ONLUS.

La separata tenuta delle scritture contabili relativamente alle predette attivita' costituisce condizione essenziale ai fini dell'applicabilita' ai soggetti stessi delle disposizioni agevolative introdotte dal decreto legislativo n.460 del 1997, cosi' come previsto dal citato comma 9 dell'art.10 del decreto medesimo.

9. SANZIONI E RESPONSABILITA' DEI RAPPRESENTANTI LEGALI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ONLUS

L'art.28 del decreto legislativo n.460 del 1997, ferme restando le altre sanzioni previste dalle leggi tributarie, stabilisce specifiche sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni in esso contenute.

Il testo dell'art.28 e' il seguente:

"1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:

a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;

b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1;

c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, e' punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo comma e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.

3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati".

Il comma 1, lett.a), dell'articolo in esame prevede l'applicazione di una specifica sanzione nei confronti dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi della ONLUS qualora la stessa usufruisca dei benefici recati dal decreto legislativo n.460 del 1997, in assenza dei necessari requisiti di carattere soggettivo od oggettivo, espressamente previsti dal comma 1 dell'art.10 del citato decreto, o allorché siano state violate le disposizioni statutarie in relazione al divieto di svolgere attivita' diverse da quelle espressamente previste dall'art.10 o al divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, di cui rispettivamente alle lettere c) e d), del comma 1, dell'art.10 del decreto legislativo n.460 del 1997.

La sanzione prevista e' determinata in misura variabile tra un limite minimo di lire 2 milioni ed un limite massimo di lire 12 milioni.

La seconda violazione, prevista dal comma 1, lett.b), dell'art.28 del decreto legislativo n.460 del 1997, come gia' precisato al paragrafo concernente la comunicazione, si rende applicabile nei confronti dei soggetti sopra menzionati qualora non risulti effettuata la comunicazione prescritta dall'art.11, comma 1, del decreto legislativo n.460 del 1997.

Si precisa al riguardo che la sanzione in commento trova applicazione nel caso in cui l'ente, in mancanza della predetta comunicazione, abbia usufruito delle agevolazioni riservate alle ONLUS.

La sanzione e' stabilita in misura variabile tra un limite minimo di lire 200 mila e un limite massimo di lire 2 milioni.

Ulteriore fattispecie di violazione, individuata dall'art.28, comma 1, in esame ha carattere generale essendo rivolta a chiunque abusi dell'acronimo ONLUS ovvero di altre parole anche in lingua straniera o locuzioni analoghe idonee a trarre in inganno circa la qualifica dell'ente.

In quest'ultimo caso la sanzione e' determinata in misura variabile tra un limite minimo di lire 600 mila e un limite massimo di lire 6 milioni.

Competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui sopra e' l'Ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale della ONLUS.

Si fa presente che l'art. 28 del decreto legislativo in esame, al comma 2, richiama l'art. 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che e' stato abrogato dall'art.16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Ai fini della determinazione delle sanzioni fissate dallo stesso articolo 28 deve farsi, pertanto, riferimento all'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

10. RINVIO ALLA NORMATIVA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

L'art. 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997 contiene una norma di carattere residuale con la quale viene precisato che si applica alle ONLUS, per quanto non specificamente disciplinato, la normativa relativa agli enti non commerciali.

La disposizione in particolare richiama gli articoli 2 e 9 dello stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, concernenti rispettivamente agevolazioni per le occasionali raccolte pubbliche di fondi e per i contributi corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento convenzionato di attivita' e agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali. Da cio' consegue, in particolare, che le ONLUS, al pari degli enti non commerciali, possono svolgere attivita' di raccolta pubblica di fondi in via occasionale alle condizioni e limiti stabiliti dall'art.2 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Si rinvia, pertanto, per i chiarimenti in merito alle anzidette norme, alla circolare n. 124/E del 12 maggio 1998, paragrafi 2 e 7.

Si ritiene di dover precisare che le disposizioni concernenti gli enti non commerciali, ivi comprese quelle recate dai richiamati articoli 2 e 9 del decreto legislativo n. 460 del 1997, non si applicano, in quanto incompatibili, alle societa' cooperative ONLUS, atteso che queste ultime, come gia' precisato, sono inquadrabili fra i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) del T.U.I.R. e sono, pertanto, assoggettate alla disciplina tributaria delle societa' ed enti commerciali.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

“PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ”

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 25 ottobre 2019

Si assegna il numero 22 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2019



LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI, AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

CAPO I – Principi generali

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 -Finalità
- Art. 3 -Soggetti e attori dell'offerta di servizi
- Art. 4 – Strumenti

CAPO II – Abilitazione all'erogazione dei servizi

- Art. 5 – Obblighi
- Art. 6 – Titoli abilitativi
- Art. 7 - Funzioni dei Comuni
- Art. 8 – Funzioni della Regione
- Art. 9 – Requisiti

CAPO III –Requisiti minimi per l'autorizzazione all'erogazione dei servizi

- Art. 10 – Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi
- Art. 11 -Autorizzazione per l'erogazione dei servizi

CAPO IV – Requisiti minimi per l'autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

- Art. 12 - Requisiti minimi
- Art. 13 -Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi
- Art. 14 -Autorizzazione al funzionamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

CAPO V – Attività di vigilanza e controllo

- Art. 15 - Vigilanza e controllo
- Art. 16 – Sospensione, revoca ed ordine di cessazione dell'attività
- Art. 17 – Intervento Sostitutivo

CAPO VI -Accreditamento

- Art. 18 - Accreditamento istituzionale
- Art. 19 - Procedure per l'accREDITamento
- Art. 20 - Requisiti per l'accREDITamento

CAPO VII – Variazioni soggettive

- Art. 21 – Esclusività soggettiva delle prestazioni

Art. 22 – Cessione autorizzazione e accreditamento

Capo VIII – Individuazione degli operatori ai fini dell'erogazione dei servizi sociali.

Art. 23 – Modalità di erogazione dei servizi sociali

TITOLO II - ALBO REGIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI

CAPO I – Albo regionale

Art. 24 – Iscrizione all'Albo regionale

Art. 25 -Sezioni e pubblicazione dell'Albo regionale

Art. 26 -Cancellazione dall'Albo regionale

TITOLO III – PROCEDURE PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

CAPO I – RISORSE FINANZIARIE

Art. 27 – Finanziamento degli interventi e dei servizi sociali

CAPO II – Struttura Organizzativa degli Ambiti Territoriali

Art. 28 – Formalizzazione delle aggregazioni di Comuni

Art. 29 – L'Ufficio di Piano

TITOLO IV -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – Regime transitorio

Art. 30 - Disposizioni transitorie sistema strutture residenziali e semiresidenziali

Art. 31 – Erogazione Buoni Servizio

Art. 32 - Abrogazioni

Art. 33 - Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI, AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
E ACCREDITAMENTO

CAPO I
Principi generali

Art. 1- Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per:
- a) **"Piano di Zona"**: lo strumento di pianificazione locale dei servizi sociali e socio sanitari integrati, da definire secondo le indicazioni del piano regionale;
 - b) **"Comune capo Ambito"**: il Comune individuato dalla Regione quale referente dell'ambito territoriale rappresentativo di più Comuni associati che, ai sensi dell'art.17 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., hanno formalizzato la propria aggregazione e lo hanno delegato per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'art.13 della stessa legge;
 - c) **"Ambito Territoriale"**: aggregazione di Comuni, individuata ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, a cui è destinata una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla legge regionale n.23/2003;
 - d) **"Ufficio di Piano"**: struttura tecnica intercomunale a supporto della programmazione sociale di ambito, per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, ai sensi della legge regionale n.23/2003 e s.m.i.;
 - e) **"Struttura socio-assistenziale"**: presidio di accoglienza residenziale o diurna (semi-residenziale), destinato a persone che necessitano di tutela e di interventi appropriati di varia natura (educativi, assistenziali), non assistibili a domicilio;
 - f) **"Struttura a ciclo semi-residenziale"**: ha lo scopo di favorire il recupero o il mantenimento delle capacità psicofisiche residue dell'assistito, al fine di consentirne la permanenza al proprio domicilio e, contemporaneamente, offrendo un importante sostegno al nucleo familiare;
 - g) **"Struttura a ciclo residenziale"**: si rivolge a cittadini autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e si configura in strutture residenziali con differenti livelli di specializzazione. La struttura residenziale offre servizi di assistenza riabilitativa e alberghiera, erogati in base alla specifica natura di bisogno assistenziale rilevato per l'utente;
 - h) **"Servizi domiciliari, territoriali e di prossimità"**: servizi ed interventi decentrati sul territorio con la duplice funzione sia di promuovere il benessere e l'autonomia dei cittadini, sia di rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita;
 - i) **"Struttura socio-assistenziale extra regionale"**: presidio di accoglienza residenziale fuori dell'ambito regionale, destinato a minori cui l'Autorità Giudiziaria ha imposto una limitazione territoriale e per i casi in cui vi è l'assoluta e documentata mancanza, nella Regione Calabria, di strutture idonee a soddisfare i bisogni espressi dal minore.

Art. 2 – Finalità

1. La Regione Calabria, in applicazione della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. e dell'art. 2 comma 4 della legge regionale 19/2001, intende con il presente regolamento stabilire criteri e modalità per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica e privata, al fine di programmare, favorire e supportare i processi fondamentali che stanno alla base del sistema integrato di interventi e servizi sociali nel territorio regionale e alla relativa pianificazione da parte degli enti di cui all'art. 17 della predetta legge regionale n. 23/2003 , con lo scopo di garantire carattere universalistico del sistema integrato dei servizi sociali, secondo quanto previsto dagli art 2 e 3 della Costituzione.
2. I processi di cui al comma 1 sono finalizzati:
 - a) alla definizione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi socio assistenziali sia a gestione pubblica che dei soggetti previsti dall'art. 1, comma 7, della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., che erogano servizi socio assistenziali a ciclo residenziale, semiresidenziale,domiciliare;

- b) alla definizione dei requisiti di qualità per il miglioramento degli interventi e delle prestazioni socio assistenziali;
- c) alla definizione di criteri di monitoraggio e valutazione degli interventi e delle prestazioni oggetto del presente regolamento;
- d) a garantire ai cittadini la qualità uniforme delle prestazioni mediante l'inserimento all'albo regionale.

Art. 3 – Soggetti e attori dell'offerta di servizi

1. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 4 – Strumenti

1. Alla pianificazione dei servizi e degli interventi si provvede attraverso l'elaborazione dei piani di zona, di cui all'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e all'art. 20 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. da parte degli ambiti territoriali di cui all'art.17 della stessa legge regionale.
2. La Conferenza dei Sindaci dei comuni associati a ciascun ambito territoriale individua e propone alla Regione la nomina del Comune Capo Ambito, delegato per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'art.13 della legge regionale 26 novembre 2003, n.23.
3. La programmazione, attuazione e controllo dei piani di zona è realizzata attraverso l'ufficio di piano, che ha sede presso il Comune Capo Ambito o presso una sede distaccata di questo.

CAPO II

Abilitazione all'erogazione dei servizi

Art. 5 – Obblighi

1. I soggetti pubblici e privati, di cui all'art. 1, comma 7, della legge regionale n.23/2003 e s.m.i. che intendono gestire strutture ed erogare servizi nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Calabria, devono dotarsi dei titoli abilitativi di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. Le amministrazioni competenti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento nonché dalla normativa vigente per quanto non in esso previsto.

Art. 6 -Titoli abilitativi

1. I titoli abilitativi di cui devono dotarsi i soggetti pubblici e privati, di cui all'art. 1, comma 7, della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., che intendono gestire strutture ed erogare servizi nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali della Regione Calabria, sono l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale.
2. L'autorizzazione al funzionamento è il provvedimento che consente ai soggetti pubblici e privati, di cui al presente regolamento, di esercitare le proprie attività. L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata in conformità ai criteri e requisiti fissati dal presente regolamento.
3. L'accreditamento istituzionale è condizione indispensabile per instaurare con la pubblica amministrazione rapporti economici finalizzati all'erogazione delle prestazioni.

Art. 7 - Funzioni dei Comuni

1. I Comuni, in forma singola o associata, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al



rapporto con i cittadini.

2. A norma dell'art. 13, comma 2, lett. c) della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., le funzioni di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali, delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art.1, comma 5, della legge 8 novembre 2000 n. 328, spettano ai Comuni, in forma singola, associata o consorziata, mediante gestione diretta o delegata.
3. I Comuni possono assicurare, su richiesta, le prestazioni assistenziali anche mediante titoli validi per l'acquisto di servizi socio – assistenziali presso soggetti autorizzati e accreditati, al fine di garantire un percorso assistenziale attivo d'integrazione, o reintegrazione, sociale dei soggetti beneficiari.

Art. 8 - Funzioni della Regione

1. Alla Regione spettano i compiti di cui all'art.8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché quelli di cui all'art. 9, comma 1, e all'art.11 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., ed in particolare le funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e verifica dell'attuazione degli interventi sociali di cui all'art. 9, comma 1, legge regionale n.23/2003 e s.m.i., nonché i poteri sostitutivi di cui al comma 1, lettera o) dell'articolo 11 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i..

Art. 9 - Requisiti

1. Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 6 i servizi territoriali e le strutture socio assistenziali devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

CAPO III

Requisiti minimi per l'autorizzazione all'erogazione dei servizi

Art. 10 - Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi

1. I requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento di cui alla legge n. 328 del 2000 riguardano le strutture e i servizi già operanti, nonché quelli di nuova istituzione, gestiti dai soggetti pubblici o dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000, che sono rivolti a:
 - a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
 - b) disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
 - c) anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
 - d) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento e all'erogazione dei servizi territoriali, i soggetti pubblici e privati devono:
 - a) garantire la presenza di figure professionali in relazione alle caratteristiche alla tipologia dei servizi da erogare ed ai bisogni dell'utenza;
 - b) garantire la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
 - c) garantire la disponibilità di spazi destinati alle funzioni amministrative, all'attività di coordinamento, di ricevimento dell'utenza e per la formazione del personale;
 - d) adottare la Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 8.11.2000, n. 328, e dall'art. 21 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., con indicazione dei servizi erogati e delle eventuali tariffe praticate;
 - e) adottare un registro degli utenti del servizio con l'indicazione dei piani individualizzati di assistenza;
 - f) aver stipulato idonea polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi compatibile con la tipologia del servizio erogato;
 - g) essere una organizzazione legalmente costituita ed essere iscritta nel registro della C.C.I.A.A. (o equivalente in base alla normativa Comunitaria) per attività/oggetto sociale inerente al servizio da erogare ovvero essere iscritta al R.E.A. (Repertorio Notizie Economiche e Amministrative), con esclusione degli organismi per i quali tale iscrizione non è prevista o non è obbligatoria;



h) possedere tutti gli altri requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

Art. 11 - Autorizzazione per l'erogazione dei servizi

1. Il Comune capo Ambito acquisisce la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare la domanda di autorizzazione, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti, e comunica il relativo provvedimento all'ufficio regionale competente entro quindici giorni dalla sua adozione.
2. Sulla base della tipologia del servizio da attivare, il Comune capo Ambito richiede la garanzia della presenza delle figure professionali, degli strumenti e degli immobili, necessari per la fornitura delle prestazioni.
3. Il Comune capo Ambito, avvalendosi delle proprie strutture nonché dell'ufficio di piano di cui all'art. 29, effettua tutti gli atti istruttori ritenuti necessari al fine di verificare il possesso dei requisiti organizzativi e funzionali, di cui al presente regolamento, ed entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego, avvalendosi nella fase di sopralluogo di una Commissione composta da un numero di componenti pari a tre, di cui uno dell'area tecnica.
4. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare:
 - a) la denominazione;
 - b) la tipologia di servizi da erogare;
 - c) i destinatari;
 - d) l'ubicazione;
 - e) la capacità massima di presa in carico degli utenti;
 - f) la denominazione del soggetto gestore e del soggetto titolare qualora ente pubblico, se diverso dal primo, nonché il nominativo del legale rappresentante di entrambi, oltre alla sede legale ed operativa.

CAPO IV

Requisiti minimi per l'autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

Art. 12 - Requisiti minimi

1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione della vigente normativa in materia di lavoro, all'interno dello stesso edificio non possono trovare collocazione più strutture residenziali e semiresidenziali. Gli ambienti utilizzati dagli ospiti di una struttura residenziale o semiresidenziale devono insistere in un unico immobile, ovvero essere tra loro collegati strutturalmente.
2. L'amministrazione competente può rilasciare autorizzazioni a più di una struttura nel medesimo edificio, se sussistono tutte le seguenti condizioni:
 - a) devono risultare funzionalmente autonome e indipendenti, salvo i servizi di predisposizione dei pasti;
 - b) non deve esservi compresenza, all'interno del medesimo edificio, di strutture o servizi destinati a minori o donne in difficoltà con altre tipologie di utenza. Le strutture già esistenti ed autorizzate di cui sia documentato il funzionamento antecedentemente alla emanazione del presente regolamento, non in regola con le disposizioni che precedono, purché dispongano di spazi completamente autonomi e indipendenti e di servizi compatibili in termini di sicurezza ed opportunità, devono adeguarsi entro il termine di **trentasei** mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13 - Requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi

1. Le strutture devono possedere i seguenti requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c) della legge n. 328 del 2000, e dell'Allegato A parte integrante del presente Regolamento:
 - a. ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;
 - b. dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la

- privacy;
- c. presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata.
 - d. presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
 - e. adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale; il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale devono indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche;
 - f. organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
 - g. adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.
2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, i soggetti pubblici e privati che intendono gestire le strutture socio assistenziali devono:
- a. essere una organizzazione legalmente costituita ed essere iscritta nel registro della C.C.I.A.A. (o equivalente in base alla normativa Comunitaria) per attività o oggetto sociale inerente al servizio da erogare, ovvero essere iscritta al R.E.A. (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative), con esclusione degli organismi per i quali tale iscrizione non è prevista o non è obbligatoria;
 - b. essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e non essere stati destinatari, negli ultimi cinque anni, di sanzioni penali o amministrative per violazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa ad esso correlata, né avere in corso relative pendenze;
 - c. aver stipulato idonea polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi compatibile con la tipologia della struttura di cui al presente regolamento;
 - d. assicurare la presenza di un professionista con funzioni di coordinamento avente la qualifica professionale definita, per ciascuna tipologia, dal presente regolamento; tale soggetto assolve funzioni di coordinamento ed è responsabile dei programmi, delle attività e dell'organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti da istituzioni competenti;
 - e. assicurare la presenza nel servizio del personale previsto per ciascuna tipologia, così come indicato nel presente regolamento;
 - f. adottare la Carta dei servizi di cui all'art. 21 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., e all'art. 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328, assicurando che nell'ambito dello svolgimento delle attività:
 1. siano rispettati i ritmi di vita degli ospiti e sia garantita la partecipazione degli stessi all'organizzazione della vita quotidiana anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi;
 2. siano definiti progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi che indichino gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento ed il piano delle verifiche;
 3. nei progetti sia prevista l'integrazione con altri servizi, prestazioni, di cui l'utente può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale;
 4. i progetti siano elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti e garantiscano l'integrazione del soggetto con il contesto sociale d'origine, il mantenimento e lo sviluppo di relazioni sociali significative;
 5. sia garantita l'applicazione della vigente normativa in materia di lavoro;
 - g. predisporre, nel quadro delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, un registro degli utenti, con relative cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun ospite e i progetti personalizzati;
 - h. assicurare la coerenza dell'attività svolta rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d'ambito;
 - i. adottare procedure per la gestione informatizzata della documentazione (classificazione dei documenti, diffusione, rintracciabilità);
 - j. trovarsi in regola con la vigente legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale;
 - k. osservare la vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente e non essere mai stato sottoposto a sanzioni penali o amministrative per violazione di essa, né avere in corso i relativi procedimenti di irrogazione;
 - l. possedere una struttura idonea ed adeguata sotto il profilo organizzativo, finanziario e tecnologico all'effettuazione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dal presente regolamento;
 - m. non essere stati oggetto, negli ultimi due anni, di provvedimenti sanzionatori riguardanti

l'autorizzazione al funzionamento.

Art. 14 - Autorizzazione al funzionamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale

1. L'apertura, la trasformazione di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono subordinati al rilascio di autorizzazione al funzionamento da parte del Comune capo Ambito dell'ambito nel cui territorio esse sono collocate.
2. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti, pubblici o privati, che risultano in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi previsti dalla normativa nazionale, in particolare in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, lavoro, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi e dalle disposizioni di cui al presente regolamento.
3. L'autorizzazione non può essere rilasciata a servizi e strutture rispetto ai cui rappresentanti legali e soggetti responsabili ricorrano cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
4. I Comuni capo Ambito si avvalgono della modulistica relativa alla domanda di autorizzazione predisposta dalla Regione Calabria e disponibile sul sito istituzionale di quest'ultima. I Comuni capo Ambito inoltre acquisiscono la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare la domanda di autorizzazione, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti.
5. Il Comune capo Ambito, avvalendosi delle proprie strutture nonché dell'ufficio di piano di cui al Titolo III, Capo II, effettua tutti gli atti istruttori necessari al fine di verificare il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, di cui al presente regolamento, ed entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego.
6. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare:
 - a) la denominazione;
 - b) la tipologia di servizi da erogare;
 - c) i destinatari;
 - d) l'ubicazione;
 - e) la capacità ricettiva massima;
 - f) la denominazione del soggetto gestore e del soggetto titolare se diverso dal primo, e il nominativo del legale rappresentante di entrambi, oltre alla sede legale.
7. In caso di variazione temporanea determinata da situazioni imprevedibili di uno o più requisiti autorizzativi, nella oggettiva impossibilità di una preventiva comunicazione, il titolare della struttura, entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, ne dà comunicazione al Comune capo Ambito e al sindaco del Comune ove la stessa ha sede, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza, che non può superare un periodo massimo di 180 giorni. Il Comune capo Ambito, ricevuta la comunicazione, emana tempestivamente i conseguenti provvedimenti di sospensione.
8. Qualora la struttura decida di sospendere l'erogazione dei servizi resi il titolare deve darne comunicazione almeno venti giorni prima al Comune capo Ambito, al fine di garantire la continuità assistenziale dell'utenza in carico; la sospensione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi, in ogni caso, comporta la decadenza del titolo abilitativo e la conseguente emissione del provvedimento di revoca da parte del Comune capo Ambito.
9. Il Comune capo Ambito, entro quindici giorni dal rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, trasmette all'ufficio regionale preposto alla tenuta dell'Albo di cui all'articolo 26 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., copia dell'atto autorizzativo rilasciato e ogni altro provvedimento successivo ad esso connesso.
10. L'inizio dell'attività socio assistenziale a seguito di Autorizzazione al funzionamento deve essere comunicata entro 24 mesi dalla data di notifica del titolo abilitativo. La mancata osservanza del termine predetto comporta l'automatica decadenza dell'Autorizzazione al funzionamento e la conseguente emissione del provvedimento di revoca da parte del Comune capo Ambito.

CAPO V

Attività di vigilanza e controllo

Art. 15 -Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi di cui al presente regolamento e sulle attività svolte sono esercitate dal Comune capo Ambito di riferimento e, per gli aspetti di natura sanitaria, dalle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio.
2. La vigilanza ed il controllo si esercitano mediante richiesta di informazioni, controlli periodici annuali ed ispezioni non programmate e riguardano ogni aspetto rilevante dell'attività autorizzata, e, in particolare, la realizzazione delle attività e il rispetto degli obblighi previsti dalla carta dei servizi nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato il titolo abilitativo.
3. I soggetti titolari delle strutture e dei servizi di cui al presente regolamento inviano al Comune capo Ambito, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti accertati in sede di rilascio dei titoli abilitativi, nonché una relazione sull'attività svolta, sulle prestazioni erogate e sulla gestione relativamente all'anno solare antecedente.

Art. 16 – Sospensione, revoca ed ordine di cessazione dell'attività

1. Il Comune capo Ambito adotta il provvedimento di revoca dell'autorizzazione:
 - a) in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza;
 - b) in caso di gravi violazioni della carta dei servizi;
 - c) in caso di reiterata violazione delle norme previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente, nonché in caso di mancato rispetto della vigente normativa in materia di lavoro;
 - d) fermo restando quanto previsto all'art. 14, comma 7, in ogni caso in cui sia riscontrata la perdita o la mancanza dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato, l'autorizzazione è sempre revocata e non può essere rilasciata nuovamente al medesimo soggetto nei due anni successivi.
2. Se, in conseguenza dell'attività di vigilanza e controllo, sono constatate irregolarità non rientranti tra quelle di cui al comma 1, il Comune capo Ambito ordina immediatamente al soggetto abilitato di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine massimo di novanta giorni per l'adeguamento alle stesse. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 2 nel termine assegnato, il Comune capo Ambito dispone la revoca del titolo abilitativo.
3. Il Sindaco, qualora sia accertata nell'ambito territoriale di competenza del proprio Comune lo svolgimento di attività di cui al presente regolamento in assenza del prescritto titolo abilitativo, ordina l'immediata cessazione della stessa, facendone comunicazione al Comune capo Ambito, alla Regione ed agli organi di polizia giudiziaria per gli eventuali provvedimenti di competenza.
4. Qualora l'accertamento dello svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento in assenza del prescritto titolo abilitativo sia effettuato direttamente dagli organi di polizia giudiziaria, compete al Sindaco del Comune capo Ambito ordinare l'immediata cessazione della stessa e verificarne l'esecuzione attraverso i propri organi di polizia municipale.
5. In caso di sospensione o di revoca del titolo abilitativo ovvero di ordine di cessazione dell'attività, il Comune capo Ambito, di concerto con il Comune interessato e la Regione, individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia interrotto, ivi compresa la collocazione temporanea dei soggetti ospitati in altra struttura idonea, regolarmente autorizzata. Qualora la ricollocazione temporanea avvenga in altra struttura idonea, regolarmente autorizzata e accreditata, con sede in altro ambito

territoriale, le spese di ricovero o del servizio saranno a carico dell'ambito territoriale di residenza degli utenti.

6. In caso di necessità di trasferimento dei servizi di cui al presente regolamento, in un immobile diverso da quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il titolare della struttura richiede nuova autorizzazione al Comune capo Ambito dell'ambito territoriale competente. Quest'ultimo, se verifica che l'urgenza del trasferimento sia dovuta ad eventi imprevedibili, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale agli ospiti, previo sopralluogo, rilascia entro quindici giorni autorizzazione provvisoria al funzionamento. Il Comune capo Ambito rilascia l'autorizzazione definitiva, nei quarantacinque giorni successivi, a seguito della verifica del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui al presente regolamento.
7. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo devono essere comunicati, nei tre giorni successivi all'adozione, all'ufficio regionale preposto alla tenuta dell'Albo di cui all'articolo 26 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i.

Art. 17 – Intervento sostitutivo

1. In presenza di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni conferite al Comune capo Ambito, la Regione attua i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 328/2000, e dall'articolo 11 comma 1, lettera o), della legge regionale 26 novembre 2003, n.23.

CAPO VI

Accreditamento

Art. 18 - Accreditamento istituzionale

1. L'accREDITamento istituzionale è condizione indispensabile per la stipula di accordi/contratti con la pubblica amministrazione per l'erogazione di prestazioni il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto.
2. L'accREDITamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accREDITati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico.
3. I soggetti pubblici che intendono acquistare prestazioni dai soggetti accREDITati stipulano annualmente con essi appositi accordi/contratti che ne disciplinano i rapporti giuridici, secondo il fabbisogno, le disponibilità finanziarie ed i parametri fissati con deliberazione della Giunta regionale. In mancanza della stipula degli accordi/contratti non potranno essere erogati finanziamenti pubblici.
4. Possono essere accREDITati i servizi e le strutture in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 6 e i cui soggetti gestori pubblici e privati risultano iscritti all'Albo regionale, di cui al Titolo II del presente regolamento.
5. Le funzioni amministrative concernenti l'accREDITamento sono attribuite al Comune capo Ambito dell'ambito territoriale di cui all'art. 17 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i.
6. Il rilascio del provvedimento di accREDITamento è subordinato al possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e alla verifica del fabbisogno previsto dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 18 e 20 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i.

Art. 19 - Procedure per l'accREDITamento

1. I servizi e le strutture socio assistenziali, pubbliche e private autorizzate, a domanda, possono essere accREDITate dal Comune capo Ambito dell'ambito territorialmente competente, con le modalità ed i limiti previsti dal presente regolamento.
2. I Comuni capo Ambito si attengono, nelle procedure di accREDITamento, ai requisiti di

- qualità di cui all'articolo 20.
3. Il Comune capo Ambito acquisisce la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare la domanda di accreditamento, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti, e comunica il relativo provvedimento all'ufficio regionale competente entro quindici giorni dalla sua adozione.
 4. La domanda di accreditamento, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti, può essere presentata in qualsiasi momento. Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione il Comune Capo Ambito deve concludere il procedimento emanando il provvedimento di accreditamento ovvero di diniego.
 5. I Comuni capo Ambito possono accogliere nuove domande di accreditamento sulla base della distribuzione territoriale dei posti residenziali o semi residenziali già accreditati, e sulla base del fabbisogno così come determinato dal Piano di Zona e dalla pianificazione regionale.
 6. L'accREDITamento ha durata triennale dal suo rilascio e non può essere tacitamente rinnovato. Le strutture e i servizi interessati devono presentare istanza di rinnovo almeno novanta giorni prima della scadenza. Le verifiche per la concessione del rinnovo seguono la procedura prevista per l'accREDITamento. Il procedimento di rinnovo deve concludersi entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'accREDITamento si intende comunque prorogato sino all'emanazione del provvedimento di accoglimento o diniego da parte del Comune capo Ambito, qualora l'istanza di rinnovo sia stata prodotta nei termini suindicati.
 7. I servizi e le strutture accreditate sono iscritte nell'Albo regionale di cui all'art. 26 della legge regionale n.23/2003 e s.m.i.
 8. Annualmente il Comune capo Ambito, sulla base delle disponibilità finanziarie e del fabbisogno territoriale, così come determinato dalle priorità e dalle strategie definite nel Piano di Zona e dalla pianificazione regionale, definisce con appositi accordi/contratti, stipulati con gli enti iscritti all'Albo di cui al precedente comma, i posti utenti da ammettere aretta.
 9. Il Comune capo Ambito verifica periodicamente la permanenza dei requisiti per l'accREDITamento e, se accerta situazioni di non conformità, a seconda delle violazioni riscontrate (siano esse formali o sostanziali), e previa formale diffida, sospende con prescrizioni o adotta il provvedimento di revoca dall'accREDITamento. I provvedimenti di sospensione o revoca dall'accREDITamento sono trasmessi al settore competente della Giunta regionale entro tre giorni dalla loro adozione per gli atti consequenziali.
 10. Il Comune capo Ambito verifica annualmente la coerenza e la rispondenza della struttura, o del servizio accreditato, rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d'ambito, monitorando gli indici e gli standard di qualità previsti dalla carta dei servizi. Il monitoraggio è effettuato attraverso gli Uffici di Piano del Comune capo Ambito. In caso di riscontro negativo, il Comune capo Ambito provvede ad emettere prescrizioni o provvedimenti di sospensione o revoca dell'accREDITamento.
 11. La revoca dell'accREDITamento comporta l'automatica risoluzione del rapporto contrattuale in essere.

Art. 20 - Requisiti per l'accREDITamento

1. L'accREDITamento è disposto dall'amministrazione competente, subordinatamente alla sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti, oltre a quelli per l'autorizzazione al funzionamento:
 - a) titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - b) iscrizione all'Albo regionale di cui al Titolo II del presente regolamento;
 - c) adozione di procedure per la gestione separata della contabilità, di conto corrente bancario dedicato per la gestione dei flussi finanziari pubblici nel rispetto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) assenza, nei ventiquattro mesi precedenti la domanda di accREDITamento, di provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'Albo regionale, a seguito di

- accertata carenza dei requisiti o per inadempienze contrattuali ad esso interamente imputabili;
- e) trovarsi in regola con la vigente legislazione in materia di assistenza e previdenza sociale
 - f) non essere incorso, nel biennio precedente, nella cancellazione dall'Albo dei fornitori di beni, lavori o servizi tenuto da una pubblica amministrazione;
 - g) non versare in alcuna causa legalmente ostativa o di incompatibilità anche di fatto o di conflitto di interessi, che rende illegittimo o inopportuno, rispetto all'interesse pubblico, l'affidamento dei servizi e delle prestazioni;
 - h) possedere una struttura aziendale adeguata ai requisiti previsti dal presente regolamento, sotto il profilo organizzativo, finanziario e tecnologico all'effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste;
 - i) non avere mai prodotto documentazioni o autocertificazioni false al fine di ottenere l'aggiudicazione dei servizi e delle prestazioni;
 - j) essere in regola rispetto alla vigente normativa antimafia;
 - k) dotarsi di un piano annuale della formazione o aggiornamento del coordinatore e degli addetti di almeno venti ore con comunicazione dell'inizio dei percorsi formativi al Comune capo Ambito; nel caso in cui il Comune capo Ambito organizzi formazione specifica sul servizio, le ore di formazione sono considerate ai fini del monte ore minimo di formazione; ai fini della formazione è considerata la supervisione, debitamente certificata e dimostrata, anche con la tenuta di registro interno di partecipazione;
 - l) comprovata attività da almeno dodici mesi precedenti all'istanza di accreditamento;
 - m) rispetto degli accordi di legalità, ove previsti;
 - n) certificazione di qualità rilasciata da un Ente autorizzato;
 - o) assenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
2. Gli Enti Pubblici possono instaurare rapporti con i soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali a condizione che le strutture risultino accreditate.

CAPO VII

Variazioni soggettive

Art. 21 – Esclusività soggettiva delle prestazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, le attività oggetto del presente regolamento devono essere svolte direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO.

Art. 22 – Cessione autorizzazione e accREDITAMENTO

1. In caso di decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione, gli eredi hanno facoltà di continuare l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno, entro il quale gli eredi stessi possono richiedere il trasferimento dell'autorizzazione in proprio favore, ovvero, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, cedere a soggetti terzi la titolarità o il godimento della struttura.
2. La cessione per atto tra vivi della titolarità della struttura, ovvero di gestione temporanea della struttura, attuate nelle forme previste dalla normativa vigente, divengono efficaci con l'adozione del provvedimento di autorizzazione, da parte del comune Capo Ambito.
3. L'interessato presenta apposita istanza allegando l'atto di trasferimento, temporaneo o definitivo, e l'autocertificazione attestante il permanere dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dal presente regolamento, nonché la documentazione attestante i requisiti soggettivi.
4. Non rientrano nelle ipotesi di cessione dell'autorizzazione e comportano solo una modifica del provvedimento autorizzativo:

- a) le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio;
- b) la sostituzione del rappresentante legale della persona giuridica o organismo del Terzo Settore.

Capo VIII

Individuazione degli operatori ai fini dell'erogazione dei servizi sociali.

Art. 23 – Modalità di erogazione dei servizi sociali

1. I Comuni capo Ambito, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuano i soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all'Albo di cui all'articolo 24, avvalendosi delle seguenti modalità:
 - a) acquisto di servizi e prestazioni dai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., mediante accordi/contratti stipulati con i fornitori, iscritti in una apposita sezione dell'Albo, che si dichiarano disponibili a erogare i servizi, secondo tariffe e caratteristiche qualitative preventivamente concordate e ivi indicate, anche a favore di utenti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
 - b) affidamento della gestione dei servizi ai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, e dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
 - c) convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui al d.lgs. 117 del 3 luglio 2017;
2. La scelta tra le modalità di cui al comma 1 è effettuata sulla base di specifica motivazione e nel rispetto di quanto stabilito dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n.32/2016 in ordine ai principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, i quali impongono l'adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi.

TITOLO II ALBO REGIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI

CAPO I Albo regionale

Art. 24 – Iscrizione all'Albo regionale

1. Ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., il presente titolo disciplina le procedure per l'iscrizione all'Albo regionale dei soggetti, pubblici e privati, che gestiscono strutture e attività socio assistenziali, i quali sono stati autorizzati o accreditati allo svolgimento delle rispettive attività.
2. L'Albo regionale è tenuto presso il Settore della Giunta regionale competente in materia di Politiche Sociali.
3. Hanno diritto all'iscrizione all'Albo regionale i soggetti, pubblici e privati, gestori di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, aventi sede operativa nel territorio della Regione Calabria, in possesso di autorizzazione al funzionamento o accreditamento.
4. I Comuni capo Ambito devono trasmettere alla Regione Calabria i provvedimenti di autorizzazione al funzionamento o di accreditamento rilasciati per la conseguente iscrizione all'Albo regionale, secondo quanto previsto nel presente Titolo.

Art. 25 – Sezioni e pubblicazione dell’Albo regionale

1. L’Albo regionale si compone di distinte sezioni destinate ai soggetti autorizzati al funzionamento e a quelli accreditati.
Nell’Albo sono riportati i seguenti dati:
 - a) ambito territoriale di riferimento;
 - b) denominazione della struttura;
 - c) anagrafica struttura (sede, legale rappresentante, recapiti);
 - d) codice fiscale e partita IVA;
 - e) macro categoria sociale (utenza);
 - f) tipologia servizio (domiciliare/residenziale/semiresidenziale);
 - g) capacità ricettiva massima;
 - h) anagrafica soggetto gestore;
 - i) provvedimento di autorizzazione o di accreditamento.
2. La Regione provvede entro il 30 marzo di ogni anno alla pubblicazione aggiornata dell’Albo sul BURC e sul sito istituzionale.

Art. 26 - Cancellazione dall’Albo regionale

1. La cancellazione dall’Albo regionale è disposta:
 - a) per accertata perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione;
 - b) per gravi e accertate inadempienze relative al servizio;
 - c) su segnalazione del Comune capo Ambito;
 - d) su richiesta del legale rappresentante.
2. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente del settore regionale competente, ed è comunicata tempestivamente al Comune capo Ambito.

TITOLO III PROCEDURE PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI

CAPO I

Risorse finanziarie

Art. 27 - Finanziamento degli interventi e dei servizi sociali

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione (F.R.P.S. e F.N.P.S. e altri Fondi Nazionali e Regionali), degli Enti locali ed attraverso la compartecipazione dell’utente sulla base delle quote e delle modalità determinate con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Regione trasferisce ai Comuni capo Ambito le risorse previste sulla base delle disponibilità sul bilancio regionale e statale al fine di rispondere al fabbisogno dei cittadini e cofinanziare l’attuazione dei piani di zona. A tal fine la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del dipartimento competente in materia di politiche sociali, ripartisce annualmente tra gli ambiti territoriali le risorse di cui al comma 1.
3. Le risorse finanziarie di cui al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (F.N.P.S.), ove direttamente assegnate agli ambiti intercomunali da parte dello Stato, in tutto ovvero in quota parte, oltre ad essere finalizzate esclusivamente al finanziamento delle prestazioni socio assistenziali sono detratte, per la quota corrispondente assegnata direttamente dallo Stato, dalle risorse regionali (F.R.P.S.).
4. La ripartizione delle risorse di cui al comma 2 è effettuata sulla base di parametri definiti dalla Giunta regionale che assicurano, per la quota parte di competenza regionale, per come previsto nel Bilancio di previsione, che assicurano la copertura dei servizi, dei posti

letto in regime residenziale, nonché dei posti in regime semiresidenziale autorizzati nei limiti delle disponibilità del bilancio stesso. Eventuali ulteriori risorse disponibili possono essere ripartite sulla base del fabbisogno rilevato nei Piani di Zona.

5. La Regione trasferisce le risorse finanziarie agli ambiti. La rendicontazione deve essere presentata alla Regione entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Non possono essere riconosciute spese superiori a quelle autorizzate nei limiti delle disponibilità di Bilancio. Il monitoraggio regionale della spesa effettuata dai Comuni capo Ambito, può consentire una rimodulazione delle risorse tra gli Ambiti, con redistribuzione di cassa solo nel corso dell'esercizio finanziario.

CAPO II

Struttura Organizzativa degli Ambiti Territoriali

Art. 28 - Formalizzazione aggregazione Comuni

1. Preventivamente all'avvio delle procedure previste dal presente regolamento, ogni ambito intercomunale deve essere formalmente costituito nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, ed in particolare dalla legge 8 novembre 2000, n.328, dalla legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., e dal "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni.
2. In caso di mancata attuazione degli adempimenti previsti nel presente regolamento, la Giunta Regionale nomina in via sostitutiva un commissario *ad acta*.
3. Il Comune capo Ambito è delegato dai Comuni dell'ambito a tutte le attività di cui al presente regolamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 29 - L'Ufficio di Piano

1. L'ufficio di piano ha sede presso il Comune capo Ambito dell'ambito territoriale ed è diretto dal responsabile dell'ufficio delle politiche sociali del medesimo Comune capo Ambito. In caso di assenza di adeguata figura professionale presso il Comune capo Ambito, il responsabile dell'ufficio di Piano è designato in Conferenza dei sindaci tra i responsabili degli uffici delle politiche sociali dei Comuni dell'ambito, collocato in distacco funzionale presso l'ufficio di piano. Le risorse umane assegnate all'Ufficio di Piano, anch'esse collocate in distacco funzionale, devono comunque possedere competenza specifica sulle politiche sociali, eventualmente prevedendo specifici percorsi di aggiornamento. In ogni caso la composizione dell'organico dell'ufficio di piano è quella prevista dal regolamento dell'ufficio di piano di cui deve dotarsi l'ambito territoriale.
2. L'ufficio di piano è di supporto al Comune capo Ambito nelle seguenti attività:
 - a) programmazione, elaborazione e attuazione del piano di zona;
 - b) controllo e vigilanza sull'attuazione dei servizi e degli interventi sociali nei limiti dell'ambito territoriale di appartenenza;
 - c) gestione amministrativa e contabile in materia di interventi e servizi sociali;
 - d) controllo e rendicontazione delle spese relative all'attuazione del piano di zona;
 - e) raccolta ed elaborazione dati quantitativi e qualitativi sui bisogni sociali;
 - f) analisi dell'offerta socio-assistenziale in ambito distrettuale per la pianificazione dei servizi e degli interventi sociali e per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali;
 - g) organizzazione di risorse Comunitarie;
 - h) progettazione di azioni sul territorio.
3. All'interno dell'Ufficio di Piano deve essere costituito il servizio di segretariato sociale, che costituisce la porta unitaria di accesso alla rete dei servizi sociali e socio sanitari, quale ufficio territoriale di servizio sociale pubblico rivolto a tutti i cittadini, nella sua

qualità di livello essenziale delle prestazioni sociali, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a), della legge 8.11.2000, n. 328.

4. Il segretariato sociale, in qualità di porta unica di accesso alla rete territoriale dei servizi assume, sotto il profilo della conoscenza dei bisogni e della domanda sociale nonché per l'importante funzione di osservatorio, un valore strategico per la programmazione territoriale. È costituito da assistenti sociali ed esplica funzioni di:
 - a) Accoglienza e ascolto, informazione e consulenza, Comunicazione, sostegno e accompagnamento, mediazione;
 - b) decodificazione della domanda e dei processi sociali in atto sul territorio;
 - c) orientamento e messa in rete.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI**

**CAPO I
Regime transitorio**

Art. 30 - Disposizioni transitorie sistema strutture residenziali e semiresidenziali.

1. La fase transitoria, riguardante il sistema delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, avrà durata fino al **31 dicembre 2022** ed è finalizzata:
 - a) al trasferimento delle competenze ai Comuni capo Ambito, come previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dalla Legge Regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
 - b) alla trasmissione ai Comuni capo Ambito, entro il **30 novembre 2019**, dell'elenco delle strutture già convenzionate e di quelle già autorizzate al funzionamento e ricadenti nel proprio Ambito territoriale, per le quali il Comune capo Ambito dovrà accertare il funzionamento;
 - c) alla verifica in loco, entro il **31 dicembre 2019**, da parte dei Comuni capo Ambito, della effettiva funzionalità delle strutture presenti nel proprio Ambito territoriale. In caso di mancata verifica, la Regione Calabria attua l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 17;
 - d) alla determinazione, entro il **28 febbraio 2020**, da parte del servizio sociale professionale dei Comuni capo Ambito dell'effettivo fabbisogno delle prestazioni socio-assistenziali, residenziali e semiresidenziali, a seguito di una accurata valutazione delle condizioni sociali e cliniche dell'utenza presente nelle strutture ricadenti nell'ambito distrettuale, anche avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio delle unità di valutazione presso le ASP, ai fini di una corretta collocazione dell'utente nella tipologia di struttura più idonea;
 - e) all'adeguamento, da parte dei soggetti erogatori di servizi territoriali e delle Strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dal presente Regolamento entro e non oltre il **31 dicembre 2022**. Il mancato adeguamento entro il termine previsto comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione al funzionamento e la conseguente emissione del provvedimento di revoca da parte del Comune capo Ambito;
 - f) alla copertura dei servizi erogati dalle Strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali dal **01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** mediante trasferimento ai Comuni capo Ambito, delle risorse quantificate a valere sul Fondo Regionale delle Politiche Sociali, sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, su quota parte del Fondo per la Non Autosufficienza. Le risorse sono trasferite dalla Regione ai Comuni capo Ambito secondo le seguenti modalità: 30% dell'importo entro il 28 febbraio; 30% entro il 30 giugno; 20% entro il 30 ottobre ed il restante 20% a saldo della quota finale entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

- g) alla definizione dell'offerta di servizi e al riequilibrio di quella già esistente attraverso l'approvazione dei Piani di Zona formulati in rapporto alle reali esigenze dell'utenza entro il **30 giugno 2020**.
2. Fino all'approvazione dei Piani di Zona, che tengono conto dell'effettivo fabbisogno, da parte della Regione, i Comuni capo Ambito non possono procedere a nuove autorizzazioni al funzionamento.
 3. Dopo l'approvazione dei Piani di Zona, i Comuni capo Ambito provvedono sulle istanze di nuove autorizzazioni al funzionamento e di accreditamento istituzionale, sulla base del fabbisogno di posti e di servizi.
 4. Tutte le strutture che alla data del **30 novembre 2019** sono titolari di autorizzazione al funzionamento, sono considerate **accreditate provvisoriamente**, su presentazione domanda corredata di autocertificazione al Comune capo Ambito, che attesti il mantenimento dei requisiti organizzativi e strutturali minimi, ed una effettiva attività di almeno 12 mesi. Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità delle prestazioni sociali e favorire i rapporti tra i soggetti erogatori di servizi e i cittadini, le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale autorizzate e accreditate provvisoriamente operanti in Calabria, saranno **accreditate definitivamente** a seguito di esito positivo della verifica entro il **31 dicembre 2022** ad opera dei Comuni Capo Ambito, in ordine al possesso dei requisiti di cui al presente regolamento. Le verifiche devono essere effettuate entro 90 gg dalla presentazione dell'istanza, da parte dei Comuni capo Ambito che provvederanno a rilasciare l'accREDITAMENTO entro i successivi 90 gg. Qualora la verifica e il successivo rilascio dell'accREDITAMENTO non si realizzino entro i termini previsti da parte del Comune capo Ambito, la Regione Calabria applica l'esercizio dei poteri sostitutivi, così come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera o) della legge regionale n. 23/2003, provvedendo a rilasciare sulla base dell'istruttoria e verifica il relativo accREDITAMENTO.
 5. Le nuove rette determinate dalla Regione Calabria contestualmente all'approvazione del presente regolamento trovano applicazione successivamente alla verifica da parte del Comune capo Ambito, dell'adeguamento ai requisiti indicati nel presente Regolamento su richiesta della struttura stessa. Il Comune capo Ambito verifica il possesso dei requisiti entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 31 – Erogazioni buoni servizio

1. Le strutture che si propongono di fornire servizi sociali in Calabria al fine di garantire i livelli essenziali di prestazioni, devono essere autorizzate al funzionamento e accreditate dai Comuni.
2. I destinatari dei buoni servizio, per come previsto dalla legge n. 328/2000 e la legge regionale n. 23/2003, sono i soggetti svantaggiati che utilizzano i buoni stessi presso le strutture accreditate ed iscritte presso l'Albo regionale.
3. Il valore dei buoni servizio è pari al valore della retta.
4. Le modalità di richiesta e rendicontazione dei buoni servizio sono definite con apposite Linee Guida così come le fonti di finanziamento degli stessi.
5. Le strutture socio assistenziali autorizzate al funzionamento e accreditate sono eventualmente ammesse a retta successivamente alla definizione dei fabbisogni e compatibilmente alle risorse disponibili.

Art. 32 – Abrogazioni

1. Sono abrogati i regolamenti regionali 23 marzo 2010, n. 5, 23 marzo 2010, n. 6, 23 marzo 2010, n. 7, 3 settembre 2012, n. 9, 3 settembre 2012, n.10.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 25/11/2019

OLIVERIO

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2003, n. 23**Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).**

(BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 5 ottobre 2007, n. 22, 18 luglio 2008, n. 24 e 3 agosto 2018, n. 26)

TITOLO I**Principi****Art. 1****Principi generali e finalità**

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle Leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 328/2000, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le suddette Organizzazioni e gli altri soggetti di cui all'art.4, comma 5, della presente legge.

3. La Regione riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.

4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

5. La presente legge favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 27 della presente legge.

6. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

7. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 2

Oggetto

1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 3

Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

- a) i cittadini italiani;
- b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; è fatta salva la disciplina di cui all'articolo 18 dello stesso testo unico.

2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e Province autonome; i protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del Comune tenuto all'assistenza, regolando in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i Comuni della Calabria definiscono accordi con i Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.
4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 33.
5. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è identificato facendo riferimento al Comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 è identificato facendo riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.
6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000.
7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali.
8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'articolo 13 della Legge 328/2000 e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
10. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.
11. È garantita priorità di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficoltà di cui all'art. 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I Comuni, sulla

base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.

TITOLO II Sistema integrato

Art. 4 Sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

3. Gli interventi e i servizi sociali, così come definiti dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'art. 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:

- a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;
- b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalità della popolazione;
- c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario;
- d) favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;
- e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;
- f) utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
- g) promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi.

4. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali è ispirata ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di queste ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli Enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della legge n. 59/1997.

5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi e le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell'art.1, comma 4, della legge 328/2000.

Art. 5

Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli.

2. L'accesso ai servizi è garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;
- b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
- c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
- d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
- e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.

Art. 6

Valutazione del bisogno

1. L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.

2. La valutazione del bisogno è effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall'art 3, commi 4, 5 e 7.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine alla attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 7

Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al successivo articolo 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.

2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del Servizio sanitario, della Scuola e di altre Agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:

- a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;
- d) le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e) le misure di sostegno alla donna in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- f) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei Centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- g) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal DPCM 14.02.2001 e dal DPCM 29.11.2001 (LEA), per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio, *imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) [secondo i principi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14.2.2001, nel DPCM 29.11.2001 e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004], come da schema seguente:*

RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI

100% Fondo Sanitario Regionale

RSA PER ANZIANI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

RSA PER DISABILI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

CASA PROTETTA PER ANZIANI

50% Fondo Sanitario Regionale

50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

CASA PROTETTA PER DISABILI

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale

RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

RIABILITAZIONE RESIDENZIALE

100% Fondo Sanitario Regionale (con partecipazione ospite)

PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO RIABILITATIVE RESIDENZIALI

- Per Disabili Gravi

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

- Per Disabili privi di sostegno familiare

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite);

- h) le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;
- i) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
- j) interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- k) servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;
- l) iniziative "di strada" per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio;
- m) attività di prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado;
- n) iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità locali;
- o) progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese sociali;
- p) progetti personalizzati finalizzati al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di handicap.

Art. 8**Il sistema dei servizi**

1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale.
2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale e capacità di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali.
3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l'altro in termini di:
 - a) segretariato sociale;
 - b) sostegno economico;
 - c) accoglienza familiare e comunità famiglie;
 - d) affido familiare;

- e) aiuto familiare;
- f) telesoccorso;
- g) aiuto domiciliare;
- h) centri diurni;
- i) servizi semi residenziali;
- l) centri educativi e occupazionali;
- m) servizi di animazione e aggregazione sociale;
- n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
- o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
- p) alloggi assistiti;
- q) comunità alloggio;
- r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale;
- s) altri servizi di aiuto alla persona;
- t) servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà.

4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità.

5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del loro accreditamento, sentita la competente Commissione Consiliare.

TITOLO III

I soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 9

Competenze

1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli interventi con particolare riferimento all'attività socio-sanitaria. La programmazione è effettuata sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al successivo articolo 17, che coincidono con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unità operative servizi sociali che afferiscono al Dipartimento Area Servizi Sociali, delle rispettive Aziende Sanitarie Territoriali. In ciascun ambito gli Enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all'art. 22 comma 4, della legge 328/2000. A tale fine la Regione, di concerto con gli Enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo con gli Enti locali, attraverso la Conferenza Regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli Enti Locali, provvede alle concertazioni con le Organizzazioni del Terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.

2. I Comuni e gli Enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

3. I Comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali.

4. I Comuni e le Province, nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali di cui all'art. 1 comma 5 Legge 328/2000.

Art. 10

Integrazione socio sanitaria

1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l'integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.lgs. 229/99, e più specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Tale integrazione viene garantita attraverso l'applicazione dei livelli di assistenza socio sanitari più precisamente definiti nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come dall'allegata tabella "A".

Art. 11

Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione sociosanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando l'osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale, attraverso l'utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale;

c) la definizione, di concerto con gli Enti locali interessati, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;

d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata;

e) l'istituzione, sulla base di indicatori di qualità, del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

- g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte dei Comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
- h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi da parte degli Enti locali, nonché per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
- i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;
- j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a livello europeo;
- k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
- l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato, nonché la predisposizione ed il finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
- n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della Legge Regionale n° 20 del 19 ottobre 2001;
- o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della Legge 328/2000;
- p) Istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

2. La Regione, altresì:

- a) provvede alla concertazione dei soggetti e degli Organismi che operano nel Terzo Settore, dei cittadini, dei sindacati e delle Associazioni sociali, nonché delle IPAB.
- b) prevede incentivi a favore degli Enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una quota del Piano regionale
- c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli Enti locali di funzioni amministrative.
- d) adotta, al fine di favorire la pluralità di offerta di servizi, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e

Terzo settore, privilegiando il sistema dell'appalto concorso per consentire allo stesso di esprimere la propria progettualità;

e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro sull'assistenza sociale e di atti di indirizzo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato;

f) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti;

g) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 1, in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 18, e per l'avvio e l'attuazione della riforma, di cui alla presente legge.

3. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale, la Regione disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, dell'autorizzazione all'erogazione di servizi sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti richiesti per l'accreditamento, e definisce strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12

Funzioni delle Province

1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in concordanza con quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328:

a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali, anche su suggerimento e sollecitazione dei Comuni, in vista della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;

b) analisi dell'offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento, partecipazione alla definizione e alla attuazione dei Piani di Zona, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione del Piano medesimo.

Art. 13

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e L.R. n. 34/2002, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998

n. 112, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge;
- b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge 328/2000, con le modalità stabilite dalla presente legge regionale;
- c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge;
- d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i Comuni singoli o associati, anche con personale di cui al successivo art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale.
- e) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;
- f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui all'art.2, comma 3, della legge 328/2000.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni provvedono a:

- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- b) coordinare programmi e attività degli Enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le Aziende Sanitarie per le attività socio-sanitarie e per i Piani di Zona;
- c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni;
- d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'art.11, comma 2.
- e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli Statuti comunali;
- f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i Piani di Zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e

di quelli previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

g) adottare la carta dei servizi di cui all'articolo 13 della Legge 328/2000 e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

Art. 14

Funzioni del terzo settore

1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del Terzo settore gli Organismi non lucrativi di utilità sociale, gli Organismi della cooperazione, le Cooperative sociali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e gli Enti di promozione sociale, le Fondazioni, gli Enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di lucro.

2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del Terzo settore nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

3. La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 5 della legge 328/2000 ed alla luce del DPCM recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 328/2000", provvederà, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 2, legge 328/2000, a definire le modalità per:

a) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi definendo altresì requisiti specifici di qualità;

b) favorire la pluralità di servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo settore;

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle Amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi più rappresentativi riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.

4. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge 328/2000, che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;

5. I Comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali, fermo restando l'articolo 11 della Legge 328/2000 e procedendo all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in nessun caso adottando il criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

- a) dell'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
- b) della formazione, della qualificazione e dell'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- c) delle modalità adottate per il "turn over" degli operatori;
- d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
- f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

6. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi sociali.

7. Per l'aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al D.lgs 17.03.1995 n° 157 e Legge 28.12.2001 n° 448, in quanto applicabili. Con delibera di Giunta Regionale saranno indicati i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.

Art. 15

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fonda su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 328/2000, provvederà entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:

- a) inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;
- b) valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;

- c) previsione di procedure semplificate per favorire ed incentivare gli accorpamenti e le fusioni, al fine della riorganizzazione del settore;
- d) previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive
- e) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle Istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della Legge 328/2000 e del Decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

TITOLO IV Programmazione

Art. 16 Programmazione dei servizi sociali

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997, ed ispirandosi alle disposizioni previste nel "Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003", di attuazione dell'articolo 18 della legge n. 328/2000, la Regione Calabria adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere. La Regione e gli Enti locali provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:

- a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
- b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del Terzo settore che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto nel comma 5 dell'art. 1 della legge n. 328/2000.
Alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi dalle Organizzazioni previsti all'art.1, comma 5, della 328/2000.

2. Nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, saranno indicati i principi della cooperazione di Comuni e Province tra loro, e tra questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei Comuni e le funzioni delle Province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3. I Comuni svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione

regionale, promuovono la partecipazione delle Province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona e delle ASL con l'obiettivo di perseguire l'integrazione sociosanitaria nel territorio.

4. I Comuni, in base alla programmazione regionale al fine di predisporre un efficace ed efficiente Piano di Zona, nonché per soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione dei servizi e per contenere la frammentazione degli stessi utilizzano l'ambito territoriale istituito nel precedente art. 9. L'individuazione insiste nel territorio di competenza di ciascuna ASL in coincidenza con i relativi Distretti sanitari che, di conseguenza, sono Distretti socio-sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini.

Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in distretti delle ASL, individua con riferimento al Piano di Zona, particolari modalità di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il Piano di Zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328/2000 e al successivo art. 20 della presente legge, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione dei Piani di Zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

8. Per la finalità di cui al comma 7, la Giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulerà anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

Art. 17

Ambiti territoriali ed esercizio associato

1. Gli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera "a" L. 328/2000, coincidono con i distretti sanitari.

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 13 in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale.

3. I Comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio associato, ai sensi dell'art. 33 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

Art. 18

Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito Piano.

2. Il Piano regionale adottato dalla Giunta d'intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i Comuni, con gli Enti e le Associazioni regionali del Terzo settore, delle Associazioni di rilievo regionali che operano nel settore dei servizi sociali, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal Consiglio Regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni:

- a) gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti;
- b) le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali.
- c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'articolo 7;
- d) i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;
- e) i criteri di cui all'articolo 3, comma 5;
- f) i criteri e le procedure di cui all'articolo 27, comma 2;
- g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
- h) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'articolo 20 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
- i) gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo Settore;
- j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e successive modificazioni.

3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale.

4. Il piano è redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani di Zona; Lo schema è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato a tutti i Comuni,

alle Province, ai soggetti di cui all'art.1, comma 5, della legge 328/2000 operanti nella Regione, i quali possono proporre, entro un mese, osservazioni e proposte.

Il Consiglio Regionale, adotta il piano entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e lo approva definitivamente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all'approvazione di quello successivo.

Art. 19

Sistema informativo dei servizi sociali

1. La Regione, le Province e i Comuni, istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali, come previsto dall'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il Sistema informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli Enti locali i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Il Sistema informativo è attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo, formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2001, n. 328.

3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono fornire al Sistema informativo dei servizi sociali i dati richiesti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. Nell'ambito del Piano regionale e dei Piani di zona sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

Art. 20

Piani di zona

1. I Piani di Zona di cui all'art. 19 della Legge 328/2000, sono strumenti finalizzati a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema;
- c) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema;
- d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.

2. I Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- b) le modalità organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;
- c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi sociali;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con altre Amministrazioni, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale e con la comunità;
- g) forme di concertazione con le ASL e il Terzo settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 10 della L. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei piani.

4. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona, assicurano il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo dei servizi sociali.

5. La Giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del Piano di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

6. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al Piano di Zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

7. Nell'ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione del Piano di Zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel Piano di Zona approvato in via sostitutiva.

8. Il Dipartimento competente per le Politiche Sociali dovrà, entro trenta giorni dalla ricezione, approvare i piani di zona. La Regione, in conseguenza di ciò, eroga cofinanziamenti a valere sul fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e servizi negli stessi previsti. I Comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla rendicontazione dei flussi di spesa.

9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328:

- a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Art. 21

Carta dei servizi sociali

1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000.

2. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento e deve prevedere il diritto di:

- a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunità;
- b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita;
- c) esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso;
- d) scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte.

3. La carta dei servizi contiene:

- a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate;
- b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;
- c) i criteri di accesso;
- d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento;
- e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;
- f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

Art. 22

Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti

1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle Associazioni di tutela degli utenti e delle Organizzazioni sindacali.

2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 23
Diritti dei cittadini

1. Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:

- a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di assistenza, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate;
- b) alla riservatezza sull'utilizzo dei dati personali;
- c) alla partecipazione, alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto informato;
- d) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.

TITOLO V
Autorizzazione e accreditamento

Art. 24¹
(Abrogato)

Art. 25
(Abrogato)

Art. 26
Albo regionale

1. Con la presente legge viene istituito, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali un apposito Albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività. L'albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.

Art. 27
Titoli per l'acquisto dei servizi sociali

1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 17 della legge 328/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati, possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 328/2000, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,

¹ [Articoli abrogati dall'art. 15, comma 1, sesto trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.](#)

n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l'Ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente articolo.

Art. 28

Affidamento dei servizi alla persona al Terzo settore

1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo, disciplina le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore definendo le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale. È istituito presso la Regione il registro dei soggetti del Terzo settore che siano autorizzati dai Comuni all'esercizio dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge. In una apposita sezione del registro è inserito l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino disponibili a fornire servizi secondo tariffe e caratteristiche previamente concordate ed ivi indicate. I Comuni, in attuazione dei Piani di Zona, stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'Albo di cui all'articolo 26 anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'art. 27.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto delle normative vigenti e in ossequio alle direttive del Piano Sociale Regionale, tenuto conto della qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi prevedono le forme e le modalità per la verifica degli adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

Art. 29

Conferenza Permanente Regionale: Consulta delle Autonomie Locali e Consulta del Terzo settore

1. In ottemperanza alla Legge 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali è istituita la conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale.

2. La Conferenza Permanente è l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio-assistenziale.

3. La Conferenza permanente è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali.

4. Il Presidente della Giunta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della Conferenza permanente.

5. La Conferenza permanente regionale è composta da:

*a) Consulta delle autonomie locali, formata dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale e da un componente designato dall'UPI Calabria. Il presidente è eletto al suo interno dai componenti della Consulta;*²

b) Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35, in rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. Il Presidente è nominato al suo interno. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri di cui sopra.

*6. La Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Conferenza e delle due consulte di cui al comma 5 è disciplinato con regolamento della Giunta regionale. Tale regolamento prevede che i componenti dei predetti organismi possano partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.*³

7. La Giunta regionale sottopone alla Conferenza permanente regionale, per acquisirne il parere, tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, prima della loro emanazione e del loro invio al Consiglio Regionale. Il parere richiesto deve essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito. La Giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla Conferenza permanente.

8. Il Dipartimento della Giunta competente in materia di Politiche Sociali, assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della Conferenza permanente e delle due Consulte di cui al comma 5 del presente articolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle politiche sociali della Regione.

9. Le due Consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.

Art. 30 Personale

1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con i Ministri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

² **Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** "*a) Consulta delle Autonomie locali formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, e dai rappresentanti delle cinque Province. Il Presidente è nominato al suo interno;*".

³ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** "*6. La Conferenza permanente regionale e le due Consulte, di cui al precedente comma, entro 60 giorni dal loro insediamento, approvano a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento di funzionamento.*".

2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti con il medesimo Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 328/2000.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria.
4. Le modalità di accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 31

Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e all'aggiornamento del personale.
2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per il quale non è richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico disciplinati con Regolamento del Ministro Lavoro e delle Politiche sociali.
3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in raccordo con le Province, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.
4. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore.
5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

Art. 32

Compartecipazione al costo dei servizi

1. La Giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche.
2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per:
 - a) l'individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare;

b) la definizione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o effettuate così come previsto dal D.L. 31/3/1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VI Sistema di finanziamento

Art. 33

Il finanziamento del sistema integrato

1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo articolo 34, di quelle del Fondo sanitario regionale, nonché di quelle eventualmente dei soggetti del Terzo Settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi dell'articolo 20.
2. La Regione e gli Enti locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 7.
3. Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono così individuate:
 - a) Fondi statali;
 - b) Fondo sociale regionale;
 - c) Fondo sociale locale.

Art. 34

Fondo regionale per le politiche sociali

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli Enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualità 2002 e 2003 per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della legge 328/2000, è determinato annualmente, con legge finanziaria.
 - a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), è istituito il "Fondo Regionale per le Politiche Sociali", di seguito chiamato Fondo Regionale Sociale, per il conseguimento delle finalità della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. Tale Fondo viene costituito dalla confluenza delle somme già destinate per la Legge 5/87 e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo Nazionale, così come previsto dalla legge 328/2000, nonché dalle somme messe a disposizione dagli Enti locali.
2. Il Fondo Regionale Sociale è ripartito annualmente dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

90% ai Comuni per cofinanziare la realizzazione dei Piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale;

10% al Settore Politiche Sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.

Art. 35

Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e successive norme di attuazione ed esecuzione, di cui alla L.R. 26.01.1987 n. 5 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 36

Norme transitorie

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio la Regione è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la somma destinata ai Gruppi Appartamento, di cui alla Legge regionale 21/96 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero non dovrà essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata in vigore della presente legge. Tale risorsa non potrà comunque essere detratta dal Fondo Sociale Regionale.

2. In via transitoria e fino all'adozione dei Piani di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, la Regione provvederà alla gestione diretta del Fondo regionale Sociale di cui all'art. 33 e 34 della presente legge per il funzionamento delle strutture residenziali socio-assistenziali già operanti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37

Personale delle équipes socio psico pedagogiche ⁴

1. Il personale di cui alla L.R. 57/90 e L.R. 2/97, previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza, è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche.

2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente impegnate per il pagamento delle competenze.

Art. 38

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio della Regione e dalla legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 39

Norme finali

⁴ V. art. 28, comma 1, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9

1. La Giunta regionale entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena attuazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge si applicano successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario regionale.
3. E' fatta salva comunque l'applicazione delle richiamate disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del bilancio regionale.